CAMPUS 59

Handbook

COLLANA “CAMPUS”

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI VOLUMI

Visti i “criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca, ai sensi art. 3–ter, comma 2, l. 9 gennaio 2009, n.1 e successive”, modificazioni proposti dal Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) nella Adunanza del 22/10/2013, Eurilink University Press dichiara che i contributi pubblicati nella Collana “Campus” vengono preliminarmente vagliati secondo una procedura anonima di *peer review* da parte di almeno due membri del Comitato dei Valutatori, composto da studiosi ed esperti anche esterni che offrono indubbie garanzie di autorevolezza e terzietà.

Condizioni preliminari

L’invio dei contributi alla Collana per una valutazione ai fini della pubblicazione presuppone l’accettazione da parte degli autori delle seguenti regole di pubblicazione: il contributo, o parti significative di esso, non deve essere stato pubblicato altrove, a meno che l’Autore non sia stato autorizzato, dal primo editore, alla ripubblicazione del proprio lavoro; è necessario indicare se il contributo è già soggetto, in tutto o in parte, a *review* per altra pubblicazione; in tal caso, l’Autore, prima della risposta definitiva della Direzione della Collana, si impegna ad informare quanto prima la Casa Editrice dell’eventuale accettazione da parte di altro editore.

Iter di presentazione

I volumi vanno inviati – via e–mail – alla Direzione della Collana o della Casa Editrice, in formato testo che includa il contributo, corredato da un abstract in italiano ed eventualmente anche in inglese, oltre ad un breve profilo dell’autore. L’autore può proporre anche la pubblicazione in lingua straniera. Rimarrà a cura dell’autore stesso la revisione del lavoro nella lingua prescelta. Vanno indicati i riferimenti dell’autore, (o di almeno un autore nel caso di volumi a firma congiunta). Il volume deve seguire i “criteri redazionali” della specifica Collana.

Processo di peer review

La Direzione della Collana o della Casa Editrice esamina il volume e, qualora lo giudichi potenzialmente idoneo per la pubblicazione, lo invia a due valutatori per un doppio referaggio anonimo. Il contributo è inviato ai valutatori senza indicazione dell’identità dell’autore. L’identità dei valutatori è coperta da anonimato; sul sito di Eurilink è pubblicato, in ordine alfabetico, l’elenco dei valutatori che collaborano con la Casa Editrice. Sulla base delle indicazioni dei valutatori, la Direzione della Collana accetta il volume, richiede una revisione o un’integrazione dello stesso oppure lo rifiuta. In ogni caso, verrà fornito agli autori un *feedback* entro tempi ragionevoli.

COLLANA "CAMPUS"
Diretta da Stefano Arduini, Marco Emanuele e Nicola Ferrigni

COMITATO SCIENTIFICO

***Presidente*:** Massimo Proto, *Diritto Privato, Università degli Studi "Link Campus University"*

Stefano Arduini, *Linguistica, Università degli Studi "Link Campus University", Presidente Fondazione Unicampus San Pellegrino*

Liliosa Azara, *Storia Contemporanea, Università degli Studi "Link Campus University"*

Antonello Blasi, *Diritto Ecclesiastico, Pontificia Università Lateranense*

Maria Elena Castaldo, *Diritto Penale Avanzato, Università degli Studi "Link Campus University"*

Nadia Cipullo, *Economia Aziendale – Auditing/Controllo Direzionale e Controllo di Gestione, Università degli Studi "Link Campus University"*

Manlio Del Giudice, *Gestione Aziendale, Università degli Studi "Link Campus University"*

Marco Emanuele, *Totalitarismi e Democrazia, Università degli Studi "Link Campus University"*

Giovanni Farese, *Storia dell'Economia e dell'Impresa, LUISS Guido Carli*

Luigi Vittorio Ferraris, *già Sottosegretario agli Affari Esteri, Ambasciatore, Presidente Onorario di Sezione del Consiglio di Stato*

Nicola Ferrigni, *Sociologia Generale, Università degli Studi "Link Campus University"*

Alberto Guasco, *Storia Contemporanea, Università degli Studi "Link Campus University"*

Daniela Noviello, *Diritto Processuale Civile, Università degli Studi "Link Campus University"*

Vittorio Pagliaro, *Studioso di Relazioni Internazionali*

Lorenzo Pallesi, *Diritto Bancario e delle Assicurazioni, Università degli Studi "Link Campus University"*

Valentina Carla Re, *Discipline dello Spettacolo, Università degli Studi "Link Campus University"*

Cosimo Risi, *Ambasciatore, Studioso di relazioni internazionali*

Piergiorgio Valente, *Politica Fiscale dell'Unione Europea e degli Organismi Sovranazionali, Diritto Tributario Internazionale, Pianificazione Fiscale e Finanziaria, Università degli Studi "Link Campus University"*

Gianfranco Vento, *Financial Management, Regent's University, London*

Francesca Vicentini, *Strategie di Business – Corporate Strategy e Governance, Università degli Studi "Link Campus University"*

Luca Giannini

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

MEZZI E STRUMENTI DI RISOLUZIONE

eurilink
University Press

Si ringrazia la Dott.ssa Francesca Rossi per la preziosa collaborazione

© Copyright 2019 Eurilink
Eurilink University Press Srl
Via Gregorio VII, 601 – 00165 Roma
www.eurilink.it – ufficiostampa@eurilink.it
ISBN: 978 88 85622 48 7
ISSN: 2611 3910
Prima edizione, marzo 2019
Progetto grafico di Eurilink

È vietata la riproduzione di questo libro, anche parziale,
effettuata con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia

INDICE

INTRODUZIONE 9

CAPITOLO 1
ASPETTI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO 11
1 Premessa: fallimento e sovraindebitamento 11
1.1 Il circolo vizioso del credito al consumo: dall'indebi–tamento al sovraindebitamento 17
1.2 Uno sguardo oltreconfine: le soluzioni adottate dai Paesi di civil law*...* 29
1.2.1 ...e da quelli di common law 34
1.3 La travagliata scelta del legislatore italiano e l'iter della L. 27 gennaio 2012, n. 3 36
2 Presupposti comuni per l'accesso alle procedure 39
2.1 Lo stato di sovraindebitamento 40
2.2 Le caratteristiche del soggetto sovraindebitato 45
2.2.1 L'imprenditore non fallibile 47
2.2.2 Consumatore e soggetti affini: professionisti, fideiussori e soci illimitatamente responsabili di società fallibili 55
2.3 Sovraindebitamento e meritevolezza 63
3. L'Organismo di Composizione della Crisi: nomina, natura e funzioni del professionista 65

CAPITOLO 2
L'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E IL PIANO DEL CONSUMATORE 71
1 La "proposta" di accordo o di piano: contenuti e allegati 71
2 Le fasi procedimentali comuni: deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza 81
2.1 La votazione dei creditori e l'omologazione dell'accordo 85
2.2 La meritevolezza del consumatore e l'omologazione dell'accordo 89

3 Fase esecutiva ed eventuali profili patologici 92

CAPITOLO 3
L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA 97
1 Finalità e ambito di applicazione della liquidazione 'da sovraindebitamento' 97
2 Apertura della procedura: domanda di ammissione e conversione automatica ex art. 14–quater 100
3 Inventario, formazione dello stato passivo, liquidazione dell'attivo e chiusura della procedura 104
4 Esdebitazione e meritevolezza del debitore 107

OSSERVAZIONI FINALI IN VISTA DELLA 'RIFORMA RORDORF': ALCUNE RIFLESSIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE 'CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N. 155 109

BIBLIOGRAFIA 115

INTRODUZIONE

Nell'odierna realtà professionale non è infrequente imbattersi in situazioni debitorie apparentemente giunte al cd. punto di non ritorno, per cui al debitore non fallibile non resta che attendere l'esperimento delle azioni esecutive creditorie finalizzate ad aggredire il suo patrimonio sulla base dell'art. 2740 c.c.

Se fino al 2012 non era ipotizzabile alcuna soluzione alternativa all'esecuzione individuale per la ristrutturazione dei propri debiti, da qualche anno a questa parte è configurabile una via d'uscita alla generale regola di responsabilità patrimoniale. Tale espediente è costituito dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3, pubblicizzata con il nome di '*legge salva–suicidi*' e introduttiva delle tre procedure di sovraindebitamento attualmente in vigore. Con questo testo si è voluto fornire un insieme di strumenti che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto costituire una sorta di binario parallelo in grado di correre allo stesso ritmo delle procedure concorsuali 'maggiori' previste dalla Legge Fallimentare e destinato ai soggetti non beneficiari di queste ultime. In realtà, considerate le criticità che sono emerse durante gli anni di applicazione della novella legge, è emersa forse una non perfetta coerenza fra la disciplina procedurale (complessa quanto le altre procedure concorsuali maggiori) e fattispecie concreta (tendenzialmente semplice, trattandosi di piccoli imprenditori o persone fisiche). Questo sarà, pertanto, lo spirito critico che accompagnerà chi legge (e, soprattutto, chi scrive) nell'interpretazione di una legge che, venuta al mondo con le migliori aspettative, è forse stata non adeguatamente approfondita dal legislatore in termini di operatività.

Il percorso che in questa sede ci si prefigge di realizzare inizia con l'analisi del concetto di sovraindebitamento in chiave socio–economica, cercando di evidenziarne la nascita e lo sviluppo, nonché la differenza rispetto al concetto di fallimento, soffermandosi anche su alcune legislazioni straniere che, prima dell'Italia, hanno deciso di porre un freno al problema generato dal fenomeno del credito al consumo, arginando le potenziali conseguenze sul piano economico e giuridico.

Una volta analizzato l'*iter* che ha portato all'emanazione della L. 3/2012, ci si è soffermati sui problemi interpretativi rintracciabili sin dalle prime battute del testo normativo, analizzando come dottrina e giurisprudenza si siano più volte divise in merito all'esegesi dei presupposti necessari per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento. Corposa, quindi, sarà la casistica riportata in nota, con l'auspicio di coprire il maggior numero possibile di fattispecie concretamente reperibili.

Entrando nel merito delle procedure, si è scelto di trattare congiuntamente gli istituti dell'accordo e del piano del consumatore, poiché presentano evidenti similitudini a livello contenutistico e procedurale. Una siffatta trattazione, peraltro, ha probabilmente consentito una più immediata identificazione degli aspetti peculiari che caratterizzano le procedure in esame, mettendo in risalto le rispettive differenze. Alla liquidazione patrimoniale, infatti, è dedicato un capitolo a parte, costituendo tale procedura un'ipotesi alternativa (e, teoricamente, residuale) rispetto alle procedure di accordo e piano.

L'ultima parte dell'elaborato è riservata all'approfondimento dello schema di Decreto Legislativo recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155 (cd. riforma Rordorf), attualmente sottoposto all'approvazione definitiva da parte del Governo. La riforma, qualora varata, andrà a toccare molte corde del diritto fallimentare e, di riflesso, anche alcune rilevanti norme in materia di sovraindebitamento.

In tutto questo, obiettivo di chi scrive è non tanto quello di esprimere giudizi di valore sull'operato del legislatore, quanto quello di offrire un quadro completo e attuale della L. 3/2012, cercando di fornire al lettore alcuni spunti di riflessione e, perché no, una possibile chiave di lettura per l'interpretazione della nuova (e vecchia) legislazione in materia di sovraindebitamento.

CAPITOLO 1

ASPETTI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO

SOMMARIO: 1 Premessa: fallimento e sovraindebitamento – 1.1 Il circolo vizioso del credito al consumo: dall'indebitamento al sovraindebitamento – 1.2 Uno sguardo oltreconfine: le soluzioni adottate dai Paesi di *civil law*… – 1.2.1 …e da quelli di *common law* – 1.3 La travagliata scelta del legislatore italiano e l'*iter* della L. 27 gennaio 2012, n. 3 – 2 Presupposti comuni per l'accesso alle procedure – 2.1 Lo stato di sovraindebitamento – 2.2 Le caratteristiche del soggetto sovraindebitato – 2.2.1 L'imprenditore non fallibile – 2.2.2 Consumatore e soggetti affini: professionisti, fideiussori e soci illimitatamente responsabili di società fallibili – 2.3 Sovraindebitamento e meritevolezza – 3 L'Organismo di Composizione della Crisi: nomina, natura e funzioni del professionista

1 Premessa: fallimento e sovraindebitamento

Il problema del sovraindebitamento e delle conseguenze socio–economiche che esso comporta ha radici profonde[1] che, tuttavia, il

[1] Già ARISTOTELE (a cura di LOZZA G.), *Costituzione degli Ateniesi*, nella collana *Classici greci e latini*, Milano, Mondadori, 1991, pag. 33, affermava che a quel tempo Solone, legislatore e giurista ateniese, "*divenuto arbitro della politica, liberò il popolo sia nel presente sia per il futuro, impedendo che si facessero prestiti sulle persone, fece leggi e abolì i debiti privati e*

legislatore italiano ha in parte sottovalutato, per lo meno fino al momento in cui tale fenomeno ha iniziato ad assumere profili piuttosto allarmanti a causa della crisi economica globale che ha colpito il nostro Paese.

È noto, a tal proposito, come i sistemi giuridici nazionali (specialmente di *civil law*) si siano fin da subito curati di fornire una disciplina specifica per la regolazione dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale e ciò in ragione di quel *privilegium mercaturae* che aveva caratterizzato il 'diritto dei mercanti' a partire dall'epoca medievale. Inizialmente concepito in chiave sanzionatoria, infatti, il Fallimento costituiva un tassello fondamentale dello *jus mercatorum*, un diritto creato direttamente dalla classe mercantile, alternativo al diritto comune e applicabile tanto ai mercanti quanto a tutti i soggetti che con loro fossero venuti in contatto. L'istituto del fallimento, in particolare, trattava con estremo rigore il mercante caduto in disgrazia: "*se questi cadeva in stato di dissesto, non era solo un problema del singolo mercante, ma anche un più vasto problema di violazione dell'etica mercantile, che andava punito*"[2]. Al

---

pubblici" (era prassi, infatti, che gli indebitati ridotti in schiavitù a causa dei debiti inadempiuti, venissero venduti e in seguito affrancati affinché potessero essere nuovamente inseriti nella società ateniese come cittadini liberi).

[2] AGNESE A., *Osservazioni storiche e comparatistiche sul concetto di sovraindebitamento del consumatore: lex mercatoria e privilegium mercaturae nel secondo millennio*, disponibile in www.diritto.it, pag. 4, che a sua volta cita alla nota 12 SANTARELLI U., *Mercanti e società tra mercanti*, nella collana *Il diritto nella storia – Testi*, Torino, Giappichelli, 1998, pag. 66–67, prosegue affermando che "*in questo modo, il fallimento veniva colorato non solo da una nota di riprovazione nei confronti del singolo aderente alla corporazione, ma da una vera antisocialità che, complice il biasimo acuto dei peccati compiuto all'epoca, tralignava in vera e propria antigiuridicità*". L'Autore ricorda che quando veniva pubblicamente accertata l'insolvenza, il commerciante "*veniva espulso dalla Corporazione mediante la pubblica rottura del suo banco di vendita nel mercato ove questi abitualmente vendeva* […], *antesignano prodromo della odierna bancarotta, la quale conserva* ictu oculi *nel nome la originaria e oramai perduta funzione*". Inoltre, gli statuti comunali spesso ricollegavano al fallimento l'espulsione dal Comune e la privazione della cittadinanza. A tal proposito scriveva GHIA L., *L'esdebitazione. Evoluzione storica, profili sostanziali, procedurali e comparatistici*, Milano, IPSOA, 2008, pag. 42 e ss., citando il giurista medievale BALDO DEGLI UBALDI: "*falliti sunt infami et infamissimi … nec excusantur ob adversam fortunam; est decoctor; ergo fraudator*". Afferma, infine, PANZANI L., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Vol 1, nella collana *Il Diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di CENDON P., Milano, UTET, 2014, pag. 239, che "*quest'impostazione non era solo un retaggio storico, ma forse anche il frutto di un'analisi statistica dei fallimenti, i quali spesso evidenziavano condotte illecite dell'imprenditore*".

Sull'identificazione del fallimento come istituto destinato esclusivamente alla classe mercantile anche COLAO F., *Per un profilo storico dell'insolvenza e negoziazione*, in *Studi Senesi*, 2013, fasc. 2 pp. 207 e ss. e CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali – Tomo terzo: fattispecie di responsabilità*, nella collana diretta da CASSANO G., *Il*

contrario, l'insolvenza civile era punita con minor severità: nella prassi, venivano spesso concesse ai debitori "*tregue o moratorie di tre o cinque anni, unitamente alla possibilità di cedere i propri beni ai creditori*"[3].

Con il passare degli anni il panorama legislativo italiano è notevolmente cambiato e con esso anche la percezione sociale del fallimento, a cui attualmente si fa riferimento solo come *extrema ratio*. Per il debitore, infatti, spesso risulta più conveniente accedere a procedure concorsuali 'alternative' al fallimento (quali il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti *ex* artt. 160 e 182–*bis* della L. F.[4]), evitando così la dichiarazione di fallimento e tutte le sue pesanti conseguenze patrimoniali e personali. Ribaltando la prospettiva indicata a inizio paragrafo, l'attuale finalità delle procedure previste dalla L. F. risulta essere "*quella di sanare l'insolvenza, non più di reprimerla*"[5], tanto da poter affermare che oggi una procedura concorsuale "*rappresenta più vantaggi per il debitore che non per i creditori, i quali tra l'altro subiscono deroghe sempre più vistose al principio della* par condicio creditorum"[6]. Per completare il quadro dei

---

diritto applicato – I grandi temi, Wolters Kluwer – Cedam, 2014, pag. 661, per cui "*la reazione sanzionatoria, a volte addirittura efferata, dell'Ordinamento rispetto al fallimento proveniva dalla lungimiranza mercantile che, per proteggere il circuito degli affari dal possibile ammutinamento dei finanziatori, aveva pensato che tanto rigore avrebbe creato un'aureola di correttezza intorno alla classe stessa*".

[3] AGNESE A., *op. cit.*, pag. 5, che alla nota 15 indica i contributi sul tema forniti da LATTES A., *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, 1884, pag. 310 e da GALGANO F., *Lex mercatoria*, Bologna, Il Mulino, 2001, pag. 52.
Come affermato anche da BATTAGLIA R., *La composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile: alcuni profili problematici*, in *Diritto Fallimentare e delle società commerciali*, 2012, fasc. 3–4, pag. 424, "*i limitati casi di assoggettabilità a fallimento anche dei soggetti non esercitanti la mercatura erano da considerarsi l'estensione di un istituto che era stato, appunto, originariamente previsto per i mercanti stessi*"; analogamente GUGLIELMUCCI L., *Diritto fallimentare*, Torino, Giappichelli, 2011, pag. 22.

[4] Si tratta di strumenti giuridici volti a sanare l'insolvenza commerciale tramite modalità certamente meno invasive della procedura fallimentare: si veda, a riguardo, la riflessione offerta da MACARIO F., *La nuova disciplina del sovraindebitamento e dell'accordo di ristrutturazione per i debitori non fallibili*, in *I Contratti*, 2012, fasc. 4, pag. 229, il quale si concentra sui vantaggi forniti dall'accordo di ristrutturazione dei debiti *ex* art. 182–*bis* L. F., all'interno di un ambito, quello della crisi d'impresa, tradizionalmente poco battuto dall'autonomia delle parti, "*essendo sempre prevalse concezioni che possono oggi considerarsi superate: sanzionatoria dell'insolvenza commerciale e dirigistica delle procedure necessarie alla gestione dei suoi effetti*".

[5] AGNESE A., *op. cit.*, pag. 7.

[6] CRIVELLI A., *Profili applicativi delle procedure di accordo e di piano del consumatore*, in *Diritto Fallimentare e delle società commerciali*, 2017, fasc. 2, pag. 527, che si riferisce all'istituto della 'esdebitazione'. In particolare, tramite il beneficio della liberazione dai debiti

benefici riservati all'imprenditore commerciale indebitato, non si può dimenticare come la riforma del 2006 (avvenuta con il D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) abbia introdotto nel sistema concorsuale la disciplina della esdebitazione, consistente "*nella liberazione del fallito da tutti i debiti rimasti insoddisfatti nel fallimento*"[7], una volta verificata la sussistenza di determinate condizioni: la finalità dell'istituto, secondo la Relazione Ministeriale al D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, è quella di concedere al debitore fallibile un *fresh start*, cioè "un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie"[8].

Nonostante la continua evoluzione della figura del mercante–imprenditore e dell'assetto normativo fin qui delineato (ormai sempre più 'flessibile' e 'conveniente' per il debitore fallibile), non è riuscita a imporsi

---

rimasti insoluti a seguito di procedura concorsuale, i legislatori dei vari Paesi hanno voluto "*consentire il recupero dell'attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie, accordandogli un'ulteriore opportunità di successo imprenditoriale*" (così PELLIZZONI G., *L'esdebitazione,* in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2012, fasc. 4, pag. 479).

[7] Si tratta di un istituto, secondo PANZANI L., *La composizione della crisi da sovraindebitamento*, disponibile in www.treccani.it, introdotto dal legislatore a favore del fallito "*nella consapevolezza che è ben difficile che questi, chiuso il fallimento e soddisfatti i creditori nei limiti possibili attraverso la liquidazione fallimentare, possa altrimenti liberarsi dei debiti residui*". In particolare, LO CASCIO G. (diretto da), *Codice commentato del fallimento*, nella collana *Commentari Ipsoa*, Milano, Wolters Kluwer, 2017, pag. 1818–1819, sottolinea che l'esdebitazione costituirebbe l'eccezione al generale principio contenuto all'art. 120 L. F., secondo cui "*una volta chiuso il fallimento, per regola generale il fallito resta debitore verso i creditori che siano rimasti insoddisfatti* […] *e non a caso l'art. 142 la definisce un 'beneficio', così come del resto la configurano tutti gli altri ordinamenti che la prevedono*". In particolare, "*per l'imprenditore fallibile, sia esso persona fisica o giuridica, l'esdebitazione consegue o in virtù di un concordato o, se imprenditore persona fisica, di un fallimento introdotto tempestivamente e gestito responsabilmente dal debitore (artt. 142 ss., l.f.)*" (così CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, pag. 668, i quali proseguono affermando che poiché "*la ragione che sta dietro al riconoscimento della possibilità accordata all'imprenditore persona fisica fallibile, di liberarsi dai debiti residui, è da ricollegarsi alla presenza di un'attività economica la cui ripresa è considerata conveniente per il soggetto tornato* in bonis *che potrà tornare a fare impresa e per il mercato che potrà sfruttare del ricambio imprenditoriale* […]. *Nel caso del debitore civile, mancando l'impresa, risulta difficile riconoscere un'esigenza di esdebitazione, in quanto costituirebbe soltanto lo sgravio da obbligazioni alle quali, per l'art. 2740, c.c., appunto, il soggetto è tenuto* sine die *ad adempiere, peraltro con utilità solo indiretta per lo sviluppo delle imprese*").

[8] Così la Relazione Ministeriale al D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in *Guida al Diritto*, Rivista telematica de Il Sole–24 Ore, aprile 2006, dossier n. 4, pag. 86, aggiungendo che "*nelle legislazioni nelle quali è stato già ampiamente sperimentato, l'istituto dell'esdebitazione viene strutturato in guisa da prevenire, attraverso impedimenti e/o preclusioni, utilizzi impropri della procedura in danno dei creditori*". L'espressione *fresh start* in questa sede utilizzata è spesso richiamata dal gergo anglo–americano per riferirsi all'istituto dell'esdebitazione (c.d. *discharge*).

in maniera altrettanto agile l'idea di estendere l'impianto legislativo anche a soggetti differenti dall'imprenditore commerciale[9]. Anzi, hanno rischiato di rimanere definitivamente fuori dai giochi non solo i debitori civili, quali i professionisti intellettuali o le persone fisiche indebitate per obbligazioni assunte per scopi estranei all'attività commerciale, ma anche particolari categorie imprenditoriali, quali l'imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore. Perennemente responsabili per l'adempimento delle proprie obbligazioni, i soggetti sopra indicati hanno corso il rischio di restare esposti alle azioni esecutive creditorie *sine die*, impossibilitati "*a riacquistare un ruolo attivo nell'economia, senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento*"[10] in quanto protagonisti di una disparità di trattamento legata alla creazione di un doppio binario normativo[11].

---

[9] Si è detto, a tal fine, che "*forse certe categorie rimasero esenti dal rigore del fallimento perché svolgevano attività sottoposte a rischi imponderabili addirittura in misura superiore ai mercanti, o perché offrivano servizi di natura intellettuale o perché non facevano ricorso al credito (o non lo facevano nella stessa misura dei mercanti), o perché non intessevano molteplicità di rapporti, o perché non avrebbero creato turbativa con la loro insolvenza, o alla fine perché il legislatore voleva proteggere determinati censi da una normativa creata dai e per i mercanti ‹‹dai piedi polverosi››, impegnati in affari di sporco denaro*" (così CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, pag. 662). La stessa Relazione del Guardasigilli (Min. DINO GRANDI) alla L. F. del 1942, affermava che "*sono troppo note, perché qui debbano essere richiamate, le ragioni storiche che hanno determinato il sorgere del fallimento come istituto proprio dei commercianti: conviene solo ricordare che in questo senso è sempre stata la tradizione italiana, anche se le leggi moderne che ammettono la distinzione tra debitore commerciante e non commerciante ripetono la loro origine immediata dal codice francese*".

[10] CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, pag. 664, secondo cui "*appariva quasi come uno sterile accanimento del legislatore la mancanza di una disciplina ad hoc capace di sistemare la crisi – magari secondo diversi modelli – arrivando, in presenza di condizioni anche severe, a una liberazione del debitore civile dai debiti residui al fine di ripartire da zero*". Analogamente PANZANI L., *art. cit.*, disponibile in www.treccani.it, secondo cui l'esecuzione individuale, "*nonostante le recenti riforme, è inefficiente in termini di realizzo e di soddisfacimento dei creditori*" e LO CASCIO G., *La composizione delle crisi da sovraindebitamento (Introduzione)*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2012, fasc. 9, pag. 1021, per cui "*le procedure esecutive individuali sono risultate inidonee ad assicurare una sufficiente tutela al debitore ed ai creditori, sui quali finisce per gravare anche il pregiudizio della dispersione dei beni e l'eccessiva durata dei processi*".

[11] BATTAGLIA R., *art. cit.*, 2012, fasc. 3–4, pag. 425, afferma che "*a fronte di discipline «speciali» per la crisi delle imprese erano previsti, per i debitori «diversi» (ossia esclusi dalle procedure previste dalla Legge Fallimentare), soltanto gli strumenti di diritto comune*". A tal proposito LO CASCIO G., *art. cit.*, 2012, pag. 1028, evidenzia i benefici che potrebbe portare un avvicinamento della disciplina dell'insolvenza civile nella direzione già tracciata dalle procedure concorsuali: in particolare, per il debitore, "*non c'è dubbio che egli riesca a sottrarsi alle azioni aggressive dei creditori ed alle loro pretese talvolta usuraie, ma possa anche definire la propria posizione debitoria secondo un piano che gli comporta minore pregiudizio", con speranza per il piccolo imprenditore "di recuperare la*

Il vuoto normativo sopra descritto assume profili preoccupanti nel momento in cui l'analisi si sposta sulle ragioni che hanno causato l'estensione della tendenza all'insolvenza civile, di certo aggravata anche dal contesto di generale crisi economica che ha colpito non solo il mondo imprenditoriale ma anche quello delle famiglie[12]. Se da un lato va evidenziato il "default *delle piccole imprese e delle imprese agricole abbandonate alle azioni esecutive*", dall'altro lato non è possibile chiudere gli occhi di fronte all'"*accesso al credito, incontrollato e senza limiti, da parte del consumatore, che si converte per lo più in soggetto sovraindebitato*"[13]. Non si può ignorare, in altri termini, come "*la acquisita e forzata consuetudine alla menzogna e alla vergogna siano fattori che spingono l'insolvente civile verso il sottobosco dei soggetti* border line, *al limite tra la stigmatizzazione sociale e penale*"[14].

---

sua organizzazione produttiva, superando lo squilibrio patrimoniale nel quale si era trovato".

[12] In questo senso, PISCITELLO P., *La selezione delle imprese fallibili e la "frammentazione" del piccolo imprenditore*, Relazione svolta presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, 23 marzo 2012, disponibile in www.associazionepreite.it, pag. 3–4, afferma che "*la limitazione del perimetro di estensione delle procedure concorsuali appare altresì in contraddizione con l'evoluzione del credito alle imprese; ed, in particolare, con lo sviluppo e la diffusione di tecniche di finanziamento di cui usufruiscono tutti gli operatori (imprenditori commerciali, agricoli, professionisti intellettuali ecc.). Sono invero venute meno le ragioni alla base dell'applicazione ai soli imprenditori commerciali medio–grandi, che erano in passato gli unici soggetti con un ricorso strutturale al finanziamento esterno; pertanto, dall'angolo visuale dei creditori l'esonero dal fallimento in ragione delle caratteristiche dell'attività non appare più giustificato*". Anzi, l'esenzione dalle procedure concorsuali, "*una volta condizione di privilegio, finisce per ripercuotersi sugli stessi debitori*".
Sul punto non concorda pienamente BASSI A, *Lezioni di diritto fallimentare*, Bologna, Il Mulino, 2009, pag. 38, secondo il quale, nonostante l'assenza delle originarie caratteristiche attribuite dall'impostazione medievale, la procedura fallimentare rimane un istituto da leggere in chiave essenzialmente punitiva; in compenso, l'Autore aggiunge che anche l'imprenditore non fallibile, come il piccolo imprenditore o l'imprenditore agricolo, avrebbe tutte le carte in regola per poter accedere alla procedura di concordato preventivo.

[13] CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit*, 2014, pag. 665, che alla nota 5 cita COSI G., *Il debito: un fenomeno patologico*, in *Studi senesi*, 2013, fasc. 2, pag. 228 e ss., il quale individua nel 'consumatore' il "*nuovo soggetto antropologico che sta al centro delle nostre società a 'crescita obbligatoria'; e che non a caso va in depressione – sia economica che psicologica – quando questa crescita viene a mancare*".

[14] Così GALLETTI D., *Insolvenza civile e "fresh start": il problema dei coobbligati*, in PRESTI G. – STANGHELLINI L. – VELLA F. (a cura di), *L'insolvenza del debitore civile. Dalla prigione alla liberazione*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, collana *Studi e discussioni sul diritto d'impresa*, Bologna, Il Mulino, 2004, fasc. 2, pag. 395.

Tentiamo, perciò, di inquadrare prima dal punto di vista socio–economico il fenomeno del c.d. sovraindebitamento, vero protagonista di questo elaborato.

1.1 Il circolo vizioso del credito al consumo: dall'indebitamento al sovraindebitamento

Il dibattito sulla necessità di introdurre nell'ordinamento italiano procedure di regolazione dell'insolvenza civile analoghe a quelle riservate all'imprenditore commerciale si è rafforzato nel corso dell'ultimo decennio, "*in ragione del progressivo indebitamento di privati e famiglie, derivante dal ricorso crescente e sistematico al credito al consumo, caratterizzato a sua volta dalla destinazione di flussi reddituali futuri al rimborso del debito*"[15].

Se da un lato, con il ricorso al credito, si cerca di incentivare la produzione di beni e lo scambio commerciale, dall'altro lato si prova a mutare la percezione sociale di benessere dell'individuo indebitato in ragione della dilazione temporale (ad es. tramite finanziamenti) delle spese che dovrà sostenere[16]: si parla, a tal proposito, di *credit society*, in contrapposizione alla ormai obsoleta *cash society*[17]. Concretamente, viene consentita l'immediata acquisizione del bene o del servizio desiderato, rinviando l'esborso del prezzo a un futuro (e incerto) momento di maggior disponibilità economica per il soggetto indebitato. In questa sorta di 'gioco

---

[15] VEZZANI N., *L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento*, disponibile in www.ilsovraindebitamento.it, pag. 2–3, che parla del credito al consumo come di "*volano dell'economia* […], *fenomeno di tendenza, che ha interessato ogni settore dell'economia, sino a divenire un fenomeno di massa* […] *strettamente legato ad una modificazione dello stile di vita e di consumo della società*".

[16] CONDINO O., *Il sovraindebitamento del consumatore*, disponibile in www.ildirittodegliaffari.it, pag. 8, sottolinea come "*il ricorso al credito e all'indebitamento non costituiscono più espressione di inferiorità sociale, anzi, ormai si tratta di una forma di pagamento generalmente accettata e preferita. Si aggiunga che, da un punto di vista psicologico, la rateizzazione ha il pregio di non far percepire come immediata la spesa e, quindi, di sentire come meno gravoso l'esborso*". A pag. 25, poi, si ricorda come "*il nostro Paese sia da sempre stato caratterizzato da un limitato ricorso all'indebitamento e da una tradizionale propensione al risparmio. Tuttavia, anche se i dati sono certamente inferiori rispetto a quelli europei, anche l'Italia ha subìto il fascino del facile accesso al credito, ed in particolare del credito al consumo*".

[17] ALPA G., *Credito al consumo*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Sezione civile, Tomo V, Torino, 1989, pag. 23 e ss.

delle tre carte', ogni soggetto che partecipa riceve degli indubbi benefici: "*al venditore è assicurato l'assorbimento della merce, il consumatore ottiene l'acquisizione immediata del bene e il finanziatore persegue profitti attraverso l'operazione di prestito*"[18].

Il problema che qui interessa, tuttavia, nasce nel momento in cui la sobria presa d'atto della propria situazione debitoria si trasforma in eccessiva convinzione di riuscire a far fronte al sempre più ingombrante cumulo di debiti maturati: non è raro, infatti, imbattersi in soggetti che si sono indebitati prescindendo dalle effettive possibilità economiche di rimborso. Il sovraindebitamento, in questo senso, potrebbe ben essere assimilato a un circolo vizioso, cioè un "*ragionamento in cui le conseguenze coincidono con le premesse* […], *in cui il punto d'arrivo rappresenta un ritorno al punto di partenza*"[19]: in effetti, debito genera altro debito ed è facile che il soggetto indebitato sia portato, per regolare le obbligazioni assunte, a contrarre altri debiti finendo, appunto, per sovraindebitarsi[20]. La "*situazione patologica che viene determinata dall'impossibilità non temporanea di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, attraverso il ricorso ai redditi, ai beni mobili e immobili di proprietà*"[21], infatti, costituisce una fase successiva a quella

---

[18] VEZZANI N., *art. cit.*, pag. 3, che a sua volta prende spunto dalle riflessioni fatte più di trent'anni prima da PIEPOLI G., *Il credito al consumo*, nella collana *Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari*, Napoli, Jovene, 1976, pag. 27.

[19] Significato fornito da www.treccani.it, alla voce "circolo".

[20] GORGONI M., *Spigolature su luci (poche) e ombre (molte) della nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, fasc. 4, pag. 0755B, secondo cui si rischia di passare dalla fase dell'indebitamento a quella del sovraindebitamento "*sia per la persuasività quasi aggressiva delle campagne pubblicitarie – che, per allocare prodotti e servizi, esaltano la possibilità di acquistarli a rate, di differire nel tempo il pagamento della prima rata, di avvalersi di sofisticate tecniche assicurative* consumer credit insurance *e di altrettanto sofisticati e nuovi sistemi di finanziamento – sia per la trappola nella quale si trova invischiato il consumatore che, di fronte alla difficoltà di far fronte agli esborsi finanziari, per evitare le conseguenze dell'inadempimento (tra cui anche quella di essere segnalato come cattivo pagatore), è costretto a ricorrere ad onerose operazioni di refinancing*".

[21] PEÑAS MOYANO B. – PORRINI D., *Il sovraindebitamento delle famiglie: il rimedio del fallimento del debitore e l'esperienza spagnola*, Atti del Convegno "*El sobreendeudamiento de las familias en la Uniòn Europea*", Valladolid, 20 novembre 2007, disponibile in https://www.associazionease.eu/giustizia/a%20cura%20di%20SIDE.pdf, pag. 1–2, che fanno riferimento alla definizione fornita dalla EUROPEAN COMMISSION, *Towards a Common Operational European Definition of Over–Indebtedness,* Directorate General for Employment, Social Affair and Equal Opportunities, Bruxelles, February, 2008, secondo cui "over–indebtedness means, but is not limiter to, the situation where the

dell'indebitamento *tout court* e non sempre risulta di immediata soluzione.

La forma di sovraindebitamento attualmente più diffusa è quella 'attiva': il debito, in questo caso, è generato da "*una propensione di spesa della famiglia (consumi e/o investimenti) che lasca intendere una eccessiva fiducia nelle capacità reddituali presenti e soprattutto future*"[22]. Da recenti statistiche offerte dall'ISTAT e dalla Banca d'Italia[23], le principali cause di questo fenomeno sembrano rinvenibili nella stipulazione di contratti di mutuo (anche ipotecario), prevalentemente volti all'acquisto della prima casa e spesso caratterizzati da tassi di interesse variabili, ma anche nella

---

debt burden o fan individual or a family manifestly and/or on a long–term basis exceeds the payment capacity". In questo senso, si è sottolineato come il debitore non risulti in grado "*di porre rimedio alla propria condizione* without recourse to further debt or other financia sources" (così CONDINO O., *art. cit*, pag. 8, che a sua volta cita il documento redatto dalla Commissione Europea sopra indicato).

[22] PEÑAS MOYANO B. – PORRINI D., *ivi*, pag. 4. Analogamente MONTINARO R., *Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell'accesso al credito ed obblighi del finanziatore*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2015, fasc. 6, pag. 781, il quale afferma che "*il modello imperante di capitalismo ha, invero, incentivato l'indebitamento strumentale all'acquisto di beni di consumo e di immobili a uso abitativo, ritenuto un utile strumento per perseguire politiche di sostegno alle imprese, nonché un'importante leva di sviluppo del mercato creditizio. Quest'ultimo, per decenni, ha reso più agevole l'accesso al credito per finanziare i consumi, anche a favore di soggetti che ne erano immeritevoli, stimolati a concludere contratti di finanziamento dalla pubblicità commerciale od a ciò ‹‹indotti›› da fattori culturali*".

[23] ISTAT, *Annuario statistico italiano*, 2017, pag. 417 e ss., disponibile all'indirizzo www.istat.it, in cui si legge che "*nel 2016 le quote più ampie dei consumi delle famiglie (misurati sul territorio economico) continuano a essere quelle relative a spese per abitazione*". A pag. 328, infatti, viene affermato che "*il 17,7 per cento delle famiglie che vivono in abitazioni di proprietà (quasi 3,3 milioni di famiglie) pagano un mutuo. Questa voce di bilancio si configura come un investimento e non rientra quindi nel computo della spesa per consumi; tuttavia, rappresenta un esborso consistente e pari, in media, a 577,21 euro al mese per le famiglie che lo sostengono*". Per chiarezza espositiva, si rimanda anche alla tabella 9.5 a pag. 329 in cui viene riportata la rata media mensile pagata per i mutui differenziata per tipo di comune di residenza e ripartizione geografica. Analogamente la Banca d'Italia, nella Relazione annuale relativa all'anno 2017 (BANCA D'ITALIA, *Relazione annuale*, Roma, 29 maggio 2018, disponibile in www.bancaditalia.it, pp. 93 – 94), afferma che "*nel 2017 i prestiti delle banche e delle società finanziarie alle famiglie hanno accelerato*" *e che "l'indebitamento per finalità di consumo è cresciuto a un ritmo molto intenso*". Con riferimento ai contratti di mutuo, viene sottolineato che "*il rapporto tra prestito e valore dell'abitazione (loan–to–value) è in media salito al 65 per cento, un valore pari a quello del 2008, ma ancora basso nel confronto internazionale. I margini applicati ai prestiti hanno continuato a ridursi, in misura più ampia per i nuovi mutui a tasso fisso e le famiglie ne hanno beneficiato, ricorrendo principalmente a questa tipologia di finanziamenti*". In realtà, "*nella seconda metà del 2017 il costo delle nuove erogazioni (tasso annuo effettivo globale, TAEG) è tornato ad aumentare, raggiungendo l'8,4 per cento a marzo, un valore molto più alto della media dell'area (6,1 per cento)*".

diffusione del c.d. 'credito al consumo', fenomeno che presenta contorni piuttosto sfumati a causa delle molteplici forme in cui può manifestarsi (finanziamenti personalizzati, carte di credito, ecc.)[24].

A differenza del sovraindebitamento 'attivo', determinato essenzialmente "*dai risultati di scelte sproporzionate di credito al consumo*"[25], il sovraindebitamento 'passivo' pare essere causato da "*fattori traumatici, da fattori congiunturali imprevedibili e non dipendenti dalla volontà del soggetto, che hanno fatto venir meno la fonte di reddito (o parte di esso), interrompendo o riducendo i flussi di entrata e determinando l'insorgenza di passività impreviste*"[26]. In questo caso, il problema del sovraindebitamento sembra costituire un fenomeno evidentemente inatteso e tale imprevedibilità potrebbe renderne più complicata la gestione.

Prima di inoltrarci nel mondo delle misure varate dal legislatore nazionale al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, è forse bene concentrarsi sugli strumenti giuridici 'preventivi' messi a disposizione del debitore civile. Le soluzioni previste per far fronte ai casi di sovraindebitamento, infatti, sembrano essere legati a doppio filo con il problema che mirano a definire, procedendo secondo un *optimum* bidirezionale: agendo *ex ante*, cioè prevenendo il sovraindebitamento, e agendo *ex post*, intervenendo successivamente all'insorgere del problema. Si è detto, quindi, che solo muovendosi contemporaneamente in via preventiva e in via successiva diventa possibile "*evitare fenomeni di cd.* moral hazard, *posto che il ricorso a procedimenti basati*

---

[24] PEÑAS MOYANO B. – PORRINI D., *ivi*, pag. 5, nota 5, che parlano del credito al consumo come del fenomeno consistente, secondo la normativa, in una "*concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di un credito sotto forma di dilazione o di altra facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce al di fuori dell'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta*" (art. 121 D. Lgs. n. 385/1993)". In particolare, "*dal lato della domanda, il credito in esame si identifica prevalentemente con l'operatore famiglia, per l'acquisto (con pagamento parziale o totale differito nel tempo) di un'ampia tipologia di beni durevoli (mezzi di trasporto, mobili, arredi, elettrodomestici e così via) e di servizi (servizi turistici, servizi sanitari, ecc.)*".

[25] MONTINARO R., *art. cit.*, 2015, pag. 781.

[26] MONTINARO R., *ibidem*, nota 6, parla di "*sopravvenienze*" che si possono manifestare "*sia come ragioni che determinano il ricorso al credito, sia come fatti che ostacolano o rendono più difficoltosa la restituzione di un finanziamento che, prima di essi, appariva proporzionato rispetto al patrimonio del debitore*". PEÑAS MOYANO B. – PORRINI D., *ibidem*, si riferiscono in particolare ai "*casi di perdita dell'occupazione, di separazione coniugale, di grave malattia, di perdita o deprezzamento di beni patrimoniali, che riducono la ricchezza dell'individuo e, in via diretta o indiretta, la capacità di rimborso delle passività, che quindi causano l'insorgenza di debiti*".

esclusivamente su accordi di ristrutturazione o, in alternativa, sull'esdebitazione, sarebbero addirittura in grado di incentivare"[27] il fenomeno del sovraindebitamento.

Quanto ai rimedi preventivi del sovraindebitamento, si è soliti distinguere fra strumenti di *responsable borrowing*, volti a incentivare l'assunzione responsabile del debito, e strumenti di *responsable lending*, che invece incidono direttamente sulla valutazione del finanziatore rispetto al merito creditizio[28]. Il principale riferimento legislativo che qui interessa è alla Direttiva comunitaria 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, abrogativa della Direttiva 87/102/CEE[29]. La nuova disciplina è stata delineata con lo scopo di contenere l'impatto sociale ed economico dell'indebitamento civile e, in questo senso, si è probabilmente tenuto conto delle due categorie di misure preventive sopra indicate, rivolgendo l'attenzione tanto verso l'educazione al consumo quanto verso gli obblighi informativi e di diligenza del finanziatore nella concessione del credito[30].

---

[27] CONDINO O., *art. cit*, pag. 29. Analogamente GALLETTI D., *art. cit.*, 2004, pag. 396 e VANDONE D., *Il credito al consumo in Europa. Mercati, intermediari e consumatori*, Torino, Giappichelli, 2008, pag. 89. Sul punto anche PEÑAS MOYANO B. – PORRINI D., *ivi*, pag. 7, che parlano di soluzioni legislative volte a "*sottrarre il debitore da situazioni di aggressione individuale, anche al fine di disincentivare ed arginare il ricorso a circuiti criminosi e usurari*". Alla nota 10, in particolare, gli Autori riportano una riflessione sul collegamento tra il fenomeno dell'usura e quello del sovraindebitamento delle famiglie, non mancando di sottolineare il nesso esistente fra il prestito (non istituzionale) di denaro e la criminalità organizzata, "*che mediante l'usura riesce ad infiltrarsi nel settore produttivo, con un'attività protesa al riciclaggio del denaro sporco di provenienza delittuosa*".

[28] VANDONE D., *op. cit.*, 2008, pag. 88. Apparentemente distinti in termini di risultato e di soggetti destinatari delle misure di prevenzione, in realtà i due strumenti "*perseguono i medesimi obiettivi, vale a dire evitare e prevenire tanto il sovraindebitamento attivo, quanto il sovraindebitamento passivo*" (CONDINO O., *ivi*, pag. 35).

[29] Per completezza, si ricorda che l'attuale Direttiva è stata preceduta da due proposte della Commissione delle Comunità Europee, la prima nel 2002 (COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, COM (2002) 443, Bruxelles, 11 settembre 2002) e la seconda nel 2005 (COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, COM (2005) 483, Bruxelles, 23 novembre 2005).

[30] In questo senso MODICA L., *Profili giuridici del sovraindebitamento*, nella collana *Rivista critica di diritto privato*, Napoli, Jovene, 2012, pag. 228, secondo cui l'intervento comunitario ha provato a conciliare due esigenze naturalmente opposte, quali la tutela del consumatore e il potenziamento del mercato del credito. In realtà, sembra essersi accordata una spiccata preferenza alla regolamentazione del mercato e della concorrenza, piuttosto che alla protezione del consumatore, quale *ratio* alla base della scelta delineata al considerando n.9 della Direttiva per cui gli Stati membri sono obbligati a recepire la presente disciplina ricorrendo alla tecnica della cd. piena armonizzazione, senza facoltà di introdurre disposizioni differenti rispetto a quanto previsto dalla Direttiva tali da discostarsi dalla linea dettata dal legislatore europeo. In quest'ottica, la norma che ha ispirato

In primo luogo, all'interno delle misure di *responsable borrowing* sembra inquadrabile la cd. educazione finanziaria[31], intesa come serie di interventi volti ad "*accrescere il livello di consapevolezza dell'individuo che, dunque, risulta maggiormente in grado di riconoscere la differenza tra desiderio e necessità, tra beni essenziali o beni il cui acquisto può essere rimandato nel tempo*"[32]. La stessa Direttiva sopra indicata afferma, al considerando n. 26, che "*gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. Tali misure possono includere, per esempio,*

---

l'adozione della Direttiva sembra rinvenibile non tanto nella disposizione riportata nell'attuale art. 169 TFUE, che apre il Titolo XV dedicato alla tutela dei consumatori affermando genericamente che "*al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi*", quanto nel dettato dell'art. 114 TFUE, che inaugura il Capo III in tema di riavvicinamento delle legislazioni statuendo che "*salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno*". Il richiamo all'art. 26 TFUE sembra confermare quanto detto, poiché stabilisce che "*l'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati*": un'analoga disposizione, infatti, non è riscontrabile in tema di tutela dei consumatori (la stessa Direttiva parla di "protezione dei consumatori" solo al considerando n. 45 e, per di più, in aggiunta ad altre materie). Su questo punto si è espresso, nel senso di cui sopra, DE CRISTOFARO G., *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la Direttiva 2008/48/CE e l'armonizzazione "completa" delle disposizioni nazionali concernenti "taluni aspetti" dei "contratti di credito ai consumatori"*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2008, parte I, pp. 225 e ss.

[31] In realtà, si tratta di uno strumento piuttosto flessibile in termini di utilizzo, tanto che viene spesso adoperato anche in ottica riabilitativa del soggetto indebitato, con lo scopo di invitarlo ad assumere eventuali altri debiti in maniera più oculata.

[32] VANDONE D., *ivi*, pag. 93. In questo senso CONDINO O., *ivi*, pag. 36 specifica che l'educazione finanziaria potrebbe concretarsi nell' "*inserimento di programmi specifici nelle scuole, in spot pubblicitari o appositi siti internet*" (fra i quali cita il *DOLCETA, Development of On–line Consumer Education Tools for Adults*, sito che si rivolge a un pubblico adulto, compreso il corpo decente, invitato a inserire riferimenti all'educazione finanziaria nelle varie materie di competenza, diversificando il livello di approfondimento in base al grado scolastico. Il progetto si è concluso nel 2013, attualmente risulta consultabile solo il sito www.consumerclassroom.eu).

l'informazione e l'educazione dei consumatori e anche avvenimenti sui rischi di un mancato pagamento o di un eccessivo indebitamento"[33].

All'interno della macroarea dell'educazione finanziaria è rintracciabile un specifico insieme di strumenti nati in un'ottica di consulenza prettamente familiare. La circostanza che una rilevante parte delle famiglie italiane risulti sostanzialmente ignara circa i concetti base relativi alle quotidiane operazioni economico–finanziarie, unitamente alla "*soprav–valutazione delle proprie capacità*", sembrano costituire i principali fattori di "*scarse capacità di pianificazione per il futuro*" oltre a una "*non corretta valutazione del rischio*"[34]. In particolare, l'attività di *debt counselling* è finalizzata a "*fornire consigli in materia finanziaria, unitamente ad un supporto legale e psicologico*"[35] alle famiglie che ne fanno richiesta. Una ruolo rilevante, in questi casi, può essere assunto dalle associazioni di consumatori, quali CODACONS (Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e la Tutela dei Diritti di Utenti e Consumatori) e, soprattutto, ADICONSUM (Associazione Difesa Consumatori e Ambiente), che dal 1998 gestisce su incarico del Ministero dell'Economia e delle Finanze il cd. fondo di prevenzione del sovraindebitamento e

---

[33] Così il considerando n. 26 della Direttiva 87/102/CE. Nello stesso senso si sono opportunamente espressi prima, nel 2007, la Commissione delle Comunità Europee (COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, COM (2007) 808, *L'educazione finanziaria*, Bruxelles, 18 dicembre 2007, pp. 9 e ss., evidenziando alle pp. 9 e ss., punto 5, alcuni "*principi di base per la realizzazione di programmi di educazione finanziaria di elevata qualità*") con una semplice comunicazione e in seguito, nel 2011, il Comitato Economico e Sociale Europeo con un parere in materia di consumo responsabile di prodotti finanziari (COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, *Educazione finanziaria e consumo responsabile di prodotti finanziari*, 2011/C 318/04, relatore TRIAS PINTÒ C., in cui al punto 1.3 si legge che "*l'educazione finanziaria deve essere concepita come politica globale, basata sulla collaborazione di tutte le parti interessate: amministrazioni pubbliche, industria finanziaria, imprese, organizzazioni sindacali, associazioni dei consumatori, il sistema di istruzione e, in generale, tutti i cittadini quali consumatori di prodotti finanziari. Ciononostante, l'istruzione e la formazione dovrebbero essere impartite da organismi liberi da qualsiasi conflitto d'interesse*").

[34] Fra gli incisi precedenti è riportato quanto previsto dal *Protocollo d'intesa tra Autorità in materia di educazione finanziaria*, sottoscritto da AGCM, BANCA D'ITALIA, CONSOB, COVIP E ISVAP a Roma il 9 giugno 2010, in cui "*si dà atto, in particolare, che tra le finalità perseguite dalla educazione finanziaria vi è quella di ‹‹indurre l'assunzione di decisioni finanziarie maggiormente responsabili›› e di ‹‹favorire comportamenti sempre più consapevoli››*" (così FALCONE G., "*Prestito responsabile" e sovraindebitamento del consumatore*, in *Diritto Fallimentare e delle società commerciali*¸2010, fasc. 5, pag. 650)

[35] CONDINO O., *op. cit.*, pag. 39. VANDONE D., *op. cit.*, 2008, pag. 99 parla, in concreto, di "assistenza nelle negoziazioni amichevoli" e di "concessioni di finanziamenti agevolati".

dell'usura, rivolgendosi a famiglie e imprese familiari economicamente disagiate[36]. In sostanza, grazie al fondo indicato si consente agli operatori finanziari di erogare credito a soggetti che, viste le precarie condizioni economiche e le scarse garanzie offribili, non potrebbero in alcun modo accedere a forme di prestito.

In secondo luogo, fra le misure di *responsable lending* spicca la cd. trasparenza delle informazioni[37] fornite dall'intermediario finanziario, strumento fondamentale per un corretto e bilanciato orientamento delle scelte economiche del soggetto indebitato (tenuto, a sua volta, a fornire notizie chiare e attuali circa la propria situazione economica). In questo senso, la Direttiva 2008/48/CE sembra aver contribuito alla causa di cui sopra, a partire dal mutamento dalla generica indicazione di 'credito al consumo' a quella di 'contratti di credito ai consumatori', formula che evoca in maniera più immediata il concetto di tutela del consumatore. Per quanto attiene l'obbligo informativo precontrattuale di cd. *disclosure* da parte finanziatore, la Direttiva del 2008 ha aggiunto un tassello importante tramite l'art. 5[38]: mentre la disciplina previgente prevedeva

[36] L'art. 15 della L. 7 marzo 1996 n. 108 (cd. '*legge anti–usura*') prevede, come criteri da seguire per valutare la meritevolezza del potenziale creditore sovraindebitato, in primo luogo l'effettivo stato di bisogno del richiedente e la serietà della ragione dell'indebitamento; in secondo luogo, la capacità di rimborso del finanziamento concesso in base al reddito documentabile e, infine l'obbligo dell'entità dell'importo complessivo debitorio a carico del richiedente di rientrare nei limiti di garanzia (circa 30.000 € da rimborsare in massimo 84 rate). Tutte le informazioni sopra riportate sono reperibili sul sito www.adiconsum.it.

[37] Si tratta di una misura apprezzabile sia in sede di promozione del prodotto finanziario sia in sede di sottoscrizione del contratto, così come affermato anche da una Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle soluzioni giuridiche al problema dell'indebitamento (COMITATO DEI MINISTRI, *Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on Legal Solutions to Debt Problembs*, CM/Rec (2007)8, 20 giugno 2007, n. 8, pag. 2), secondo cui la prevenzione dell'indebitamento familiare si attua anche tramite "the necessary measures and regulations to ensure responsible practices during all phases of the credit relationship including marketing of credit as well as the collection and use of credit and other financial information".

[38] Si dice, nella Direttiva, che "*il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito*". L'art. 5 della Direttiva è stato recepito dall'art. 124 del TUB.

solo l'inserimento obbligatorio del TAEG[39] all'interno della pubblicità commerciale, dal 2008 sono previsti una serie di obblighi informativi sia nella fase precontrattuale sia nella fase di stipula del contratto. La novità, pertanto, consiste nella sostituzione dei vari documenti previsti dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) in attuazione dell'art. 116 del TUB (Testo Unico Bancario, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) con un unico modulo contenente le "*informazioni europee di base relative al credito ai consumatori*", quali il tipo credito, l'importo finanziato e le sue condizioni di prelievo, la durata contrattuale e le modalità di recesso, il tasso debitore e il TAEG, le modalità di pagamento al creditore, ecc.[40].

Ai fini di una corretta prevenzione, tuttavia, è necessario che all'assunzione responsabile del debito si accompagni un'altrettanto responsabile erogazione del credito e, a tal proposito, l'art. 8 della Direttiva sembra illuminante, soprattutto se letto in combinato disposto con il considerando n. 26 della stessa[41]. Si noti, inoltre, come a seguito della Posizione comune del Consiglio dell'Unione Europea del 20 settembre 2007, la versione definitiva della Direttiva abbia preferito abbandonare la nozione di 'prestito responsabile' in favore del più specifico 'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore', in quanto considerata

[39] Si tratta del Tasso Annuo Effettivo Globale e indica il tasso d'interesse di una qualsiasi operazione di finanziamento.

[40] Si tratta, essenzialmente, di informazioni relative all'identità del creditore e ai più rilevanti dati economici della proposta formulata dal creditore. Per completezza, si rimanda all'art. 5, lett. a) – s) e all'art. 6 della Direttiva, dettato con specifico riferimento a particolari tipi di contratti di credito. L'allegato II alla Direttiva, inoltre, riprende le caratteristiche del modulo in questione. Il paragrafo 6 dell'art. 5, infine, chiude il cerchio affermando che "*gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria*": si tratta di verificare, in altri termini, la corrispondenza tra il prodotto finanziario offerto e l'effettiva esigenza del consumatore.

[41] In particolare, l'art. 8 stabilisce che "*gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente*". L'affermazione sembra in linea con quanto previsto al considerando 26 della Direttiva, per cui "[…] *in un mercato creditizio in espansione è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio* […] *a tal fine dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito in questione, ma anche nell'arco di una relazione commerciale di lunga data*".

idonea "*a creare incertezza giuridica*"[42]. Grazie alla nuova formulazione, infatti, si è cercato di fugare ogni dubbio circa la reale portata dell'espressione 'prestito responsabile': con il termine 'merito creditizio' si è rivelato certamente più agile accordare preferenza all'interpretazione restrittiva, cioè quella che vede semplicemente una valutazione[43] circa

[42] Così il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Posizione comune (CE) n. 14/2007, 20 settembre 2007, *in vista dell'adozione di una Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio*, puntualizzando che con la verifica del merito creditizio non si esaurisce integralmente la prevenzione del sovraindebitamento. Analogamente CERINI D., *Sovraindebitamento e consumer bankruptcy: tra punizione e perdono*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 211 – 212, il quale afferma che lo strumento di verifica del merito creditizio costituisce semplicemente un "*mezzo di controllo di mercato e di diminuzione dei rischi per i creditori*" allo stesso modo di altre misure elencate nelle pagine precedenti. Si noti, inoltre, come in realtà il principio del prestito responsabile non sia completamente sparito dalla attuale disciplina, permanendo come criterio interpretativo ai fini di una corretta valutazione del merito creditizio: si è detto, infatti, che "*nel linguaggio della Direttiva pare chiaro che il prestito responsabile è il prestito concesso a seguito di una preliminare valutazione del merito creditizio*" (così FALCONE G., *art. cit.*, 2010, pag. 645). È stato quindi sottolineato da PIEPOLI G., *Sovraindebitamento e credito responsabile*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2013, fasc. 1, pag. 44, che il principio del prestito responsabile "*mira a impedire la concessione del credito al consumatore che, privo della capacità di rimborsare lo stesso, verrebbe di conseguenza ad essere necessariamente posto in una situazione di sovraindebitamento*"; in particolare, a pag. 38, l'Autore afferma che il creditore "*deve stimare preventivamente il merito creditizio e la solvibilità del consumatore, scegliendo l'operazione creditizia conforme alle esigenze e alla situazione patrimoniale e finanziaria del medesimo: viene così messo in discussione il principio di autoresponsabilità del consumatore*".

[43] È stata riscontrata, tanto nella disciplina comunitaria (art. 8 della Direttiva 2008/48/CE) quanto in quella nazionale che l'ha recepita (art. 124–*bis* TUB), una discrasia tra il termine 'verifica' presente nella rubrica dell'articolo e il termine 'valutazione' inserito nel testo della norma. Ci si è chiesti, quindi, quali potessero essere le conseguenze in caso di esito negativo circa la meritevolezza del debitore: secondo alcuni (MODICA L., *op. cit.*, 2012, pag. 240) la verifica da parte del finanziatore non potrebbe mai spingersi fino a prevedere un diniego dell'erogazione del prestito, mentre secondo altri (DE CRISTOFARO G., *art. cit.*, 2008, pag. 274) a seguito di riscontro negativo il creditore, sulla base del considerando n. 26 della Direttiva, "*dovrebbe astenersi dalla conclusione del contratto*". C'è stato anche chi, come STANGHELLINI L., *Il credito "irresponsabile" alle imprese e ai privati: profili generali e tecniche di tutela*, in *Le Società*, 2007, fasc. 4, pag. 402, ha sostenuto la tesi dell'astensione basandosi su quanto previsto dal vecchio art. 29 del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari finanziari, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998, secondo cui "*gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione*" (art. 29). In realtà, prima la Cassazione (Cass., S. U., 19 dicembre 2007, n. 26725, in *Corriere Giuridico*, 2008, pp. 25 e ss.), poi la dottrina (MODICA L., *op. cit.*, 2012, pag. 240 e ss.) e in seguito il legislatore (il testo di riferimento attuale è il Regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018

l'effettiva capacità dell'indebitato di restituire il credito, basata esclusivamente sul reddito, sul patrimonio e su precedenti vicende restitutorie, evitando così indagini sull'impiego che il debitore ha intenzione di fare dell'importo ricevuto[44].

A causa del silenzio del legislatore in tema di responsabilità del finanziatore inadempiente[45], dottrina e giurisprudenza si sono espresse a più riprese circa le conseguenze derivanti dalle violazioni degli artt. 124 e 124–*bis* del TUB (che hanno recepito, rispettivamente, gli artt. 5 e 8 della Direttiva) e l' eventuale responsabilità nascente in capo al finanziatore. Esclusa la nullità del contratto stipulato tra finanziatore e debitore *ex* 1418

---

recante norme di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediati finanziari, che attualmente non fa alcun riferimento all'astensione prima indicata) hanno affermato l'insussistenza del dovere di astensione da parte dell'intermediario finanziario.
Al fine di incentivare una corretta valutazione da parte del finanziatore, sono stati introdotti dei sistemi di referenza creditizia privata (cd. centrali rischi) in affiancamento a quelli pubblici già gestiti dalla Banca d'Italia (delibera del CICR del 29 marzo 1991): grazie a questi strumenti, infatti, è stato reso possibile condividere informazioni circa l'esposizione debitoria di soggetti intenzionati a contrarre debiti. In particolare, le centrali negative riportano dati relativi a eventi patologici che potrebbero coinvolgere il soggetto indebitato, mentre le centrali positive riguardano dati relativi a eventi fisiologici o ad altri finanziamenti assunti dal debitore. Attualmente si occupa della regolamentazione delle banche dati l'art. 125 del TUB (che ha recepito l'art. 9 della Direttiva 2008/48/CE): secondo la norma, sia le banche dati pubbliche sia quelle private (come la CRIF, centrale italiana positiva, o la CTC, negativa) devono consentire, alle medesime condizioni, l'accesso alle informazioni a finanziatori italiani e comunitari.

[44] Così SIMIONATO A., *Prime note in tema di valutazione del merito creditizio del consumatore nella Direttiva 2008/48/CE*, in DE CRISTOFARO G. (a cura di), *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 183 e ss. In effetti, non è sempre agevole per il creditore verificare il futuro impiego del finanziamento ricevuto dal soggetto che ha assunto il debito, posto che quest'ultimo non ha alcun obbligo di renderlo noto. In realtà, nell'adozione della Direttiva si è tenuto conto anche di una conseguenza non immediatamente percepibile rispetto al problema della solvibilità del debitore e cioè che qualora il prestito non risulti adeguatamente garantito, nell'ipotesi di cd. cartolarizzazione dei crediti il creditore potrebbe correre il rischio di immettere sul mercato un prodotto finanziario di scarso valore (si tratterebbe, infatti, di un'operazione finanziaria "*consistente nella cessione di credito o di altre attività non negoziabili, ma suscettibili di generare flussi di cassa pluriennali, e nella loro contestuale conversione in titoli negoziabili sui mercati regolamentati*"; la definizione è disponibile in www.treccani.it).

[45] Né l'art. 124–*bis* che ha recepito l'art. 8 della Direttiva, né la Direttiva stessa hanno disposto alcunché circa le possibili conseguenze derivanti dall'inadempimento del finanziatore. L'art. 23 della Direttiva, infatti, ha genericamente affermato che "*gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente Direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive*".

c.c.[46] si è detto che, fornendo informazioni non del tutto corrette o compiendo una erronea valutazione del merito creditizio, il creditore potrebbe incorrere in responsabilità precontrattuale "*nella versione, ormai accettata dalla quasi unanime dottrina e giurisprudenza, di responsabilità da contratto valido ma sconveniente*"[47]. A livello dottrinario, inoltre, si è tentato di avvicinare l'elaborazione giurisprudenziale della fattispecie di cd. 'concessione abusiva del credito'[48] al caso che qui interessa, provando a configurare un'ipotetica responsabilità extracontrattuale in capo al finanziatore: in realtà, tale esperimento non sembra aver avuto apprezzabile seguito, considerata la peculiare natura del soggetto debitore[49] (l'imprenditore, infatti, presenta caratteristiche

---

[46] Secondo Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, in *Danno e Responsabilità*, 2006, pag. 25, la nullità del contratto *ex* art. 1418 c.c. "*attiene esclusivamente norme imperative relative a elementi intrinseci del contratto, sub specie di struttura e contenuto del medesimo*": in questo senso, la verifica del merito creditizio, così come la correttezza delle informazioni fornite dal finanziatore, non sembrano costituire fattori strutturali del contratto. Al contrario, nel caso in cui l'informazione fosse totalmente assente, il contratto concluso risulterebbe invalido, difettando di uno dei requisiti minimi richiesti dalla legge (l'accordo delle parti, infatti, figura tra i requisiti strutturali del contratto previsti all'art. 1325 c.c.).

[47] Così NATOLI N., *La protezione del cliente finanziariamente analfabeta tra irrazionalità del mercato e paternalismo liberale*, paper presentato al Convegno "La protezione dei soggetti deboli tra equità ed efficienza del mercato", organizzato dall'Associazione "Orizzonti del Diritto Commerciale", Roma, 10 – 11 febbraio 2012, disponibile in www.rivistaodc.eu, pag. 12, il quale precisa che, nel caso di contratti aventi natura finanziaria "*il danno non può essere quantificato secondo il meccanismo del danno differenziale*", essendo questa "*una commisurazione statica, adeguata al mercato dei beni finali*". Nel mercato dei beni finanziari, al contrario, "*la valutazione deve essere dinamica", pertanto "il danno si commisura non sulla differenza con un diverso contratto di credito coerente con il merito creditizio del debitore, ma sulle conseguenze pregiudizievoli indotte sul patrimonio del debitore dal prestito irresponsabile*".

[48] Il riferimento è a Cass., S. U., 28 marzo 2006, n. 7029, in *Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali*, 2006, parte II, pag. 630, che ha ritenuto motivo di responsabilità extracontrattuale la concessione, da parte di un istituto di credito, di un prestito a un imprenditore versante in condizioni finanziarie instabili, pertanto non in grado di restituire l'esborso. In questo senso, si è detto che la fattispecie di concessione abusiva del credito si realizza allorquando una banca, a seguito di verifiche, concede il credito prescindendo dalla situazione economico finanziaria del debitore (INZITARI B., *La responsabilità della banca nell'esercizio del credito: abuso nella concessione e rottura del credito*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2001, fasc. 3, pag. 281 – 284, secondo cui, a causa dell'abusiva concessione del credito, anche il terzo subirebbe condizionamento nelle proprie celte negoziali, in quanto "*il terzo ha continuato un rapporto contrattuale o ha instaurato un rapporto di conto corrente con un soggetto insolvente, dal quale, al contrario, sarebbe receduto, se fosse stato correttamente informato dell'insolvenza dell'imprenditore*").

[49] FALCONE G., *La responsabilità del creditore professionale nell'insolvenza del consumatore*, in *Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali*, 2008, fasc. 1, pag. 73.

economico–finanziarie diverse tanto da quelle del debitore civile quanto da quelle del consumatore, così come risultano diverse le rispettive insolvenze) ma anche quella (squisitamente economica) del danno subito[50].

Approfondita la questione relativa ai rimedi preventivi del sovraindebitamento, è necessario ora approfondire gli strumenti utilizzabili *ex post*, idonei a risolvere il sovraindebitamento già in atto, facendo menzione delle misure disposte da quelle legislazioni europee ed extraeuropee che, per prime, sono intervenute sul tema.

1.2 Uno sguardo oltreconfine: le soluzioni adottate dai Paesi di civil law…

Prima che a livello comunitario, inquadramenti normativi e definizioni sull'argomento in oggetto sono stati forniti a livello statale da Paesi europei vicini all'Italia che, come anticipato in apertura di capitolo, è stata fra gli ultimi Stati a dotarsi di una disciplina specifica per il sovraindebitamento.

Al contrario, una delle prime Nazioni ad aver prestato ascolto alle insistenti richieste di una legislazione sul tema è stata la Francia[51], che nel

---

[50] Il danno subìto dal debitore, infatti, non sembra risarcibile in via aquiliana, in quanto la ricostruzione dello stesso pare possa essere fatta esclusivamente in termini economici. La perdita patrimoniale, inoltre, sembra parzialmente cagionata dallo stesso debitore, quale manifestazione della propria autonomia contrattuale: in tal senso, sembra venir meno anche il nesso di causalità fra condotta (del finanziatore) e danno, elemento necessario per la configurazione della responsabilità extracontrattuale (così NIGRO A., *La responsabilità delle banche nell'erogazione del credito alle imprese in crisi*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2011, pag. 307). Rileva, infine, anche la circostanza per cui il rapporto instaurato tra finanziatore e debitore non possa essere qualificato come rapporto tra soggetti estranei.

[51] La situazione economica francese durante gli anni '80 risultava particolarmente delicata, considerando il massiccio ricorso al credito al consumo che imperversava in un periodo "*caratterizzato dalla soppressione della regolamentazione del credito* […] *e da un deterioramento della situazione economica che aveva messo in crisi numerosi ménage della società francese*" (JOUVE G., *La normativa francese disciplinante il sovraindebitamento*, Atti del Convegno "*L'insolvenza el consumatore: problemi e prospettive di riforma"*, Firenze, Palazzo Incontri, 12 maggio 2005, disponibile in www.cesifin.it, pag. 1, come riportato da CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, pag. 678, nota 45). Sull'esplosione del fenomeno del credito al consumo e, in particolare, sul "*processo di democraticizzazione dell'accesso del credito al consumo*", si vedano le riflessioni di ROJAS ELGUETA. G., *L'esdebitazione del debitore civile: una rilettura del rapporto civil law – common law*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2012, fasc. 3, pag. 310 e ss. In questo clima di fermento è nata la Legge 31 dicembre 1989, n. 1010 (modificata a più riprese fino al 2010), varata con lo scopo di "*dare una risposta all'angoscia delle famiglie, all'urgenza delle situazioni economiche e, non di meno, all'esigenza sempre più avvertita di una chiara responsabilizzazione dei prestatori di somme e mutuatari*" (così il Segretario di Stato

1989 ha introdotto una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (c.d. *surendettement des particuliers*) per i soli debitori civili[52]. In base al Codice del Consumo francese (art. L.330–1), si tratta di un rimedio giudizial/amministrativo[53] a cui è possibile

francese per i diritti dei Consumatore nella presentazione della suddetta legge, citato da LAURIAT A. – VIGNEAU V., *L'insolvenza da sovraindebitamento civile in Francia*, in SARCINA A. (a cura di), collana *Omnium nomine, Il sovraindebitamento civile e del consumatore. Sistemi giuridici europei alla prova del dialogo*, Lecce, EuriConv, 2014, pag. 46 – 47.). In questo modo, "*andarono deluse le aspettative di chi attendeva un rimedio di tipo concorsuale* […], *avversato da parte di chi riteneva che potesse costituire una comoda scappatoia per tanti debitori e una lesione del principio di obbligatorietà dell'obbligazione*" (CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, pag. 679).

[52] CERINI D., *op. cit.*, 2012, pag. 18, distingue fra Paesi monistici (che, come gli Stati Uniti d'America, hanno delineato la disciplina del *consumer bankruptcy*, assimilando il sovraindebitamento della persona fisica al fallimento imprenditoriale e prevedendo, seppur con qualche correttivo, un'unica normativa) e dualistici (che, come la Francia, hanno previsto specifiche misure per l'indebitamento civile, proponendo veri e propri *debt mitigation programs*). Si ricorda, a tal fine, la tendenza dei Paesi ad approccio monistico a incentivare l'accesso alla procedura di *bankruptcy*, facendo sempre seguire al fallimento il beneficio dell'esdebitazione, secondo una logica di reimmissione senza limiti del consumatore nel mercato (l'accesso praticamente illimitato alla procedura fallimentare e l'automatica esdebitazione, in particolare, hanno portato all'adozione del *Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act* nel 2005, misura volta a fermare l'abuso dello strumento in questione). Molto critica nei confronti del sistema statunitense MODICA L., *op. cit.*, 2012, pag. 11, secondo cui come è vero che "*la nuova prospettiva nella quale va collocandosi il problema della incapacità di rimborso – un'economia sociale di mercato che coniughi efficienza economica e diritti umani – mette alla prova i più solidi dogmi del diritto delle obbligazioni* […]", è altrettanto vero che il modello statunitense ha presentato enormi falle economiche, non potendo costituire certamente il modello ideale di risoluzione del sovraindebitamento civile. L'autrice, al contrario, esprime maggior apprezzamento per la logica europea, contemporaneamente sensibile all'aspetto umano e sociale del problema e saldamente ancorata al principio secondo cui le obbligazioni vanno adempiute, potendo costituire l'esdebitazione solo un'eccezione e non una regola.

[53] CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, *ivi*, che definiscono la procedura di cui sopra parzialmente amministrativa, in quanto la situazione debitoria della persona fisica in stato di *surrendettement* viene valutata da un'apposita commissione (la *Commission départementale de surendettements des particuliers*), presieduta da un soggetto nominato dal Prefetto e composta da membri di *Banque de France*, del dipartimento delle finanze pubbliche e delle associazioni dei consumatori. Ricorda MARCUCCI P. F., *La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore; tra esperienza nazionale e riflessioni comunitarie*, in BONFATTI S. – FALCONE G. (a cura di), *Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento*, nella collana *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, n. 372, Milano, Giuffrè, 2014, pag. 311 – 312, come un ulteriore aspetto positivo fornito da questa procedura ibrida sia costituito dalla posizione del Fisco che, al pari di un qualsiasi altro creditore, "*vede sospese le proprie pretese nel periodo di redazione del piano e di norma collabora spontaneamente – nell'ambito stesso della* Commission – *al* fresh start *del consumatore, negoziando anche la cancellazione di parte del proprio credito*".

accedere quando vi sia "*impossibilitè manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionelles exigibles et à échoir*": la condizione essenziale per farvi ricorso, pertanto, riguarda solo "*debiti in scadenza, contratti nella gestione familiare o civile, a cui il debitore non riesce a far fronte, senza alcun rapporto con un'eventuale attività economica da questo esercitata*"[54]. Si tratta di una procedura molto più agile rispetto a quella fallimentare tramite cui, a seconda della propria situazione patrimoniale e debitoria, il soggetto indebitato può accedere a un *plan conventionnel de rendressement*[55] oppure a un *rétablissement personnel*[56], in entrambi i casi con successiva esdebitazione.

---

[54] Così DE MATTEIS S. – GRAZIANO N. (a cura di), *Casi e questioni di sovraindebitamento*, nella collana *Fallimento*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2017, pag. 13, nota 4, che a sua volta richiama sull'argomento le riflessioni di CAPPONI B., *L'insolvenza del debitore "civile": una recente iniziativa del legislatore francese*, in *Corriere giuridico*, 1990, pag. 1057.

[55] Durante la prima fase (c.d. amichevole) della procedura è il debitore, sotto la supervisione della *Commission de surendettement*, a proporre il piano di rientro ai creditori: nel caso in cui questi lo approvino, il piano dovrà essere sottoposto a omologazione da parte del Giudice. Qualora la fase amichevole non porti risultati, si procederà con la *phase de reccomandation*: in tal caso, sarà la Commissione, coordinata con la *Banque de France* e solo in seguito ad attenta valutazione della situazione debitorie (soprattutto in termini di buona fede al momento della stipula del contratto) a consigliare un *plan conventionnel de rendressement*, che dovrà essere sempre approvato dai creditori e sottoposto a omologazione del Giudice e potrà avere "*una durata massima di otto anni, prevedere riscadenziamenti, riduzioni o remissioni di debiti, ed anche la costituzione o la sostituzione di garanzie*" (GIAVARRINI S., *Le diverse soluzioni nazionali al problema del sovraindebitamento del debitore civile. Stati Uniti d'America, Francia e Germania*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2016, fasc. 4, pag. 7). Nel caso in cui anche quest'ultima fase non abbia successo, subentrerà la *phase d'insolvabilité*, consistente in un congelamento della posizione debitoria per massimo tre anni, in attesa di miglioramenti della situazione economica del debitore: al termine del periodo, la Commissione potrà disporre l'esdebitazione qualora la condizione economica del debitore rimanga inidonea a soddisfare un'ipotetica proposta di conciliazione con i creditori.

[56] Nel caso in cui la procedura descritta alla nota precedente non sia attivabile a causa delle pessime condizioni economiche del debitore, la Commissione raccomanderà un *rétablissement personnel sans liquidationt judiciaire*, "*se constata che il debitore possiede solo i beni mobili necessari alla vita quotidiana e i beni non professionali indispensabili all'esercizio della sua attività professionale, o se constata che l'attivo non è costituito che da beni senza valore i mercato o i cui costi di vendita sarebbero manifestamente sproporzionati rispetto al loro valore venale*" (AGNESE A., *op. cit.*, pag. 16); qualora, al contrario, la Commissione non riscontri gli estremi per la procedura di recupero personale senza liquidazione giudiziaria, essa presenterà in accordo con il debitore, presso il Tribunale distrettuale, un'istanza finalizzata all'apertura di una procedura di *rétablissement personnel avec liquidationt judiciaire*. Si tratta di procedure che, come affermato da DE MATTEIS S. – GRAZIANO N., *op. cit.*, 2017, pag. 14, nota 5, vanno preferite nei casi in cui il debitore versi

Altre disposizioni specifiche per il sovraindebitamento civile sono rinvenibili in Germania, dove dal 2001 l'*InsolvenzOrdnung* (§§ 305, 311 e 286) prevede tre procedure: la cd. piccola esdebitazione (*Verbraucherinsolvenzverfahren*) e la procedura di insolvenza semplificata (*Vereinfachtes Insolvenzfahren*), riservate al consumatore[57] che abbia già presentato un *schuldenbereinigungsplan*[58] e la procedura di liberazione dai debiti residui (*Restschuldbefreiungsverfarhen*), a cui possono accedere tutti i debitori civili, purché il patrimonio del debitore, una volta liquidato, non sia stato sufficiente a soddisfare le richieste dei creditori concorsuali (solo in quest'ultima fase si prescinde dall'accordo con i creditori per ottenere l'esdebitazione)[59].

A differenza dei Paesi sopra indicati, la Spagna dal 2003 ha preferito dotarsi di una procedura concorsuale unitaria[60], valevole tanto per

---

in condizioni economiche particolarmente disagiate, potendo conseguire solo in tal modo l'esdebitazione: entrambe, pertanto, consistono in un "*procedimento giudiziario, sussidiario ed eccezionale, in quanto è un soluzione estrema quando null'altra soluzione è ipotizzabile*" (JOUVE G., *art. cit.*, 2005, pag. 5).

[57] DE MATTEIS S. – GRAZIANO N., *op. cit.*, 2017, pag. 14, nota 10, puntualizzano che "*la nozione di 'consumatore' ai fini della procedura d'insolvenza non coincide con quella delle norme in tema di diritto europeo del consumo. La procedura si applica infatti anche al piccolo imprenditore, cioè a colui che ha in passato esercitato un'attività economica autonoma ed al momento in cui viene proposta la domanda ha un numero di creditori inferiore a 20*". Analogamente si veda GIAVARRINI S., *art. cit.*, 2016, pp. 11 – 13.

[58] La procedura di insolvenza semplificata si attiva quando, fallito l'accordo stragiudiziale tentato in prima battuta, fallisce anche la piccola esdebitazione, che invece ha carattere giudiziale e concordatario, consistendo in un accordo da sottoporre ai creditori. Si tratta di una procedura "*avente la funzione di liquidare il patrimonio per soddisfare con il ricavato i creditori – la cui apertura potrebbe essere disposta dallo stesso Giudice – in conseguenza del quale (il debitore) potrà ottenere la liberazione dai debiti*" (CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, pag. 686).

[59] AGNESE A., *op. cit.*, pag. 10, il quale afferma che la procedura tedesca di composizione della crisi da sovraindebitamento "*può articolarsi in una serie di momenti tra loro diversi: il tentativo della composizione stragiudiziale dei debiti, la composizione giudiziale dei debiti attraverso la predisposizione di un progetto da parte del debitore, le procedure semplificate con i conseguenti procedimenti di liberazione dai debiti residui. La Legge tedesca richiede infatti al debitore il tentativo di trovare una soluzione bonaria del proprio sovraindebitamento con i creditori, prima di presentare una domanda giudiziale volta a far fronte al proprio stato di insolvenza*".

[60] PORRINI D., *Il sovraindebitamento delle famiglie: un'analisi di economia e diritto*, in BRACCHI G. – MASCIANDARO D. (a cura di), *Banche italiane e governo dei rischi. Imprese, famiglie,regole*, in Fondazione Rosselli, "*Tredicesimo rapporto sul sistema finanziario italiano*", Edibank, 2008, pp. 369 e ss., disponibile anche in www.economia.unical.it, 2008, per cui "*l'unitarietà deriva sia dalla codificazione in un unico testo di tutta la normativa*

l'imprenditore insolvente quanto per il debitore civile sovraindebitato, "*aunque este concepto es tambiéen flexible y juega de manera diferente segùn se trate de concurso volontario o necesario*"[61]. La *Ley Concorsual*, infatti, prevede un generico c*oncurso*[62], quale procedura finalizzata all'ottenimento dell'esdebitazione da parte del debitore civile o commerciale[63]. Per la verità, considerata la complessità e i costi di tale procedura, secondo alcuni Autori la *Ley Concorsual* è sembrata rivolgersi prevalentemente a debitori con forma giuridica societaria o comunque imprenditoriale, risultando non particolarmente vantaggiosa per le persone fisiche[64].

---

riguardante l'insolvenza, sia dalla uniformazione dei requisiti sostanziali e processuali relativi alla procedura concorsuale"

[61] CÒRDON MORENO F., *Inexistencia en España de normas concursales especificas para los consumidores*, in SARCINA A. (a cura di), collana *Omnium nomine, Il sovraindebitamento civile e del consumatore. Sistemi giuridici europei alla prova del dialogo*, Lecce, EuriConv, 2014, pag. 99, che ricorda come sia stato in questo modo soppresso il duplice presupposto oggettivo per l'accesso alle procedure d'insolvenza, la *suspensiòn de pagos* per le persone fisiche e il *concurso de acreedores* per le persone giuridiche.

[62] Secondo AGNESE A., *op. cit.*, pag. 24, "*il legislatore, in altre parole, mostra a chiare lettere il proprio ossequio per il principio della* par condicio creditorum". L'Autore, sulla scorta del testo che ha accompagnato la *Ley Concorsual*, afferma che "*il superamento della distinzione tra procedure dedicate agli insolventi civili e a quelli commerciali è motivato dalla necessità di semplificazione del procedimento, senza con ciò voler pretermettere le indubbie peculiarità del ceto imprenditoriale, come raccolte in seno allo statuto dell'imprenditore commerciale. In tal modo, si persegue l'obiettivo della soddisfazione dei creditori unitamente alla semplificazione procedurale, resa possibile dalla flessibilità delle disposizioni legislative, in grado di adattarsi a diverse situazioni e di fornire soluzioni di volta in volta eterogenee*".

[63] L'istituto dell'esdebitazione è stato introdotto per la prima volta con la *Ley* n. 14/2013 e modificato dalla *Ley* n. 25/2015. Attualmente si tratta di "*un congegno normativo finalizzato all'esenzione dei debiti residui della persona fisica, imprenditore o non, in stato di indebitamento in eccesso*" (DE MATTEIS S. – GRAZIANO N., *op. cit.*, 2017, pag. 14, i quali alla nota 6 ricordano come prima delle riforme, la procedura fallimentare unitaria prevista dalla Legge spagnola fosse "*diretta alla mera soddisfazione dei creditori, senza alcuna possibilità di liberazione dai debiti*".

[64] CÒRDON MORENO F., *op. cit.*, 2014, pag. 101, secondo cui la Legge spagnola "*mete a todos los deudores en el mismo saco*", non considerando le inevitabili differenze fra un indebitamento civile e uno avente natura commerciale. Nonostante la semplificazione procedimentale, infatti, l'*iter* per poter ottenere l'esdebitazione "*continua ad essere complesso nelle sue regole ed economicamente costoso per le famiglie* […], *risultando adatto per gli imprenditori piccoli, ma sempre con una certa dimensione economica*" (CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, pag. 684).

1.2.1 ...e da quelli di common law

L'approccio adottato da Paesi di *common law*, quali Stati Uniti e Gran Bretagna, risulta parzialmente differente rispetto a quello scelto dalle legislazioni finora esaminate, in quanto si tratta di Ordinamenti c.d. *debtor oriented*, volti a configurare una disciplina unitaria dell'insolvenza e a concedere l'esdebitazione in modo quasi automatico. In particolare, Gran Bretagna e Stati Uniti costituiscono sistemi normativi in cui l'idea dominante è quella per cui "*il* default *è una situazione che può appartenere a chiunque, imprenditore o debitore civile*, ergo *non deve essere sorretto da una logica punitiva. Ne consegue che al consumatore deve essere concesso un* fresh start, *per riacquisire dignità sociale, essere reimmesso nel mercato per continuare a consumare e accrescere la domanda di beni*"[65].

Riguardo alla Gran Bretagna, prima del *Bankruptcy Act* del 1861 la Legge Fallimentare inglese prevedeva il fallimento per i soli debitori che fossero *merchant traders*: con la riforma, la disciplina fallimentare è stata invece estesa a tutti i debitori, a prescindere dalla loro natura[66]. Attualmente, la materia è regolata dall'*Insolvency Act*, emanato nel 1986, che prevede tre procedure: *Bankruptcy* (procedura formale a carattere liquidatorio), *Individual Voluntary Arrangements* (accordi fra debitore e creditori, finalizzati a evitare la liquidazione e formalizzati tramite *composition*, cioè tramite il pagamento di una somma di denaro, oppure tramite un *trust*, con passaggio della gestione dei beni dal debitore al fiduciario) e *County Court Administration Orders* (procedura semplificata per il consumatore che abbia un debito inferiore a 5.000 sterline)[67]. Sono previste, inoltre, procedure informali (*Informal Moratorium*) per mezzo delle quali il debitore, attraverso una trattativa privata, può raggiungere un accordo con i creditori stipulando con loro contratti di *Informal arrangements/Family arrangements* a costi inferiori rispetto a quelli previsti per le procedure formali e ottenendo una, seppur parziale, esdebitazione.

---

[65] CONDINO O., *art. cit*, pag. 76, che cita CASTAGNOLA A., *La liberazione del debitore (discharge) nel diritto fallimentare statunitense*, Milano, Giuffrè, 1993, pag. 51.
[66] GIAVARRINI S., *art. cit.*, 2016, pag. 19, nota 24.
[67] CONDINO O., *art. cit*, pag. 75.

Negli Stati Uniti il sistema fallimentare risulta ancor più positivamente rivolto al debitore, permettendogli di accedere senza particolari limiti alle procedure d'insolvenza e, contestualmente, di raggiungere l'esdebitazione[68]. Oggi lo *U. S. Code* (Titolo XI) contempla tre procedure principali: *Liquidation* (*Chapter* 7, comune procedura di liquidazione giudiziale dei beni con distribuzione del ricavato ai creditori ed esdebitazione immediata, a cui i debitori fanno statisticamente più ricorso), *Reorganization* (*Chapter* 11, procedura giudiziale di natura concordataria, costituita da una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori, con esdebitazione differita al momento di pieno soddisfacimento dei creditori tramite versamenti di parte dei propri redditi) e *Rehabilitation* (*Chapter* 13, presentazione di un piano per la ristrutturazione dei debiti che viene omologato dalla *Bankruptcy Court* prescindendo dal consenso dei creditori, con esdebitazione differita come sopra, attivabile solo qualora l'indebitato abbia una fonte di reddito regolare, i debiti garantiti siano inferiori a $ 1.149.525,00 e quelli non garantiti siano inferiori a $ 383.175,00)[69].

---

[68] CONDINO O., *art. cit*, pag. 78–79, secondo cui "questo *ordinamento si caratterizza per una relativa facilità di accesso alle procedure che sfociano nell'esdebitazione, tratto* […] *e per una considerevole previsione di esenzioni tanto di beni sottratti alla liquidazione, quanto di crediti da soddisfare*" (per un cfr. si rimanda alla nota 52). L'autrice riporta, a tal fine, il pensiero di ROSSI G., *Il fallimento nel diritto americano*, Padova, Cedam, 1956, pp. 18 e 143.
Analogamente CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, pag. 684, per cui "*semplicità e immediatezza sono i caratteri della disciplina statunitense. I principali scopi di questo Ordinamento sono, da un lato, di dare al debitore onesto* a new fresh start *liberandolo dalla maggior parte dei debiti e dall'altro, di rimborsare i creditori in modo ordinato, nella misura in cui il residuo patrimonio del debitore lo consenta*".

[69] GIAVARRINI S., *art. cit.*, 2016, pag. 5. L'autrice afferma che le due ultime procedure sono state introdotte per evitare il ricorso massiccio alla procedura di liquidazione da parte di debitori civili che siano al contempo *consumer debtor* e possano beneficiare di un dignitoso reddito futuro. Infatti, "*qualora il* current monthly income *dell'istante superi la* median income *fissata dal suo Stato, per poter accedere alla procedura di liquidazione giudiziale questo soggetto dovrà previamente sottoporsi al così detto* means test, *con il quale viene effettuata una proiezione futura del suo reddito attuale. All'esito di questo test sussiste una* presumption of abuse *qualora l'aspettativa di reddito futuro (commisurata alle esigenze di sostentamento) superi i parametri economici che sono fissati dal singolo Stato*". In caso di mancato superamento di questi parametri il debitore potrà invece accedere alla procedura di liquidazione giudiziale.

1.3 La travagliata scelta del legislatore italiano e l'iter della L. 27 gennaio 2012, n. 3

Nonostante le riforme attuate da legislazioni a noi territorialmente vicine, l'Italia è stata fra gli ultimi Paesi a dotarsi di una normativa specifica in tema di sovraindebitamento: l'*iter* seguito per arrivare all'attuale disciplina, infatti, si è rivelato più tortuoso del previsto[70]. Vale la pena, pertanto, ripercorrere brevemente le tappe di questo percorso.

La prima luce si accende a inizio degli anni 2000, quando arriva alla Camera dei Deputati un Disegno di Legge[71] predisposto da ADICONSUM, incentrato sul sovraindebitamento della persona fisica non fallibile in quanto membro familiare: com'è intuibile, il D.D.L. non trova seguito. In seguito, tra il 2002 e il 2004, anni di fermento per l'imminente riforma del diritto concorsuale, vengono apprezzati i progetti redatti dal gruppo parlamentare DS e dalle Commissioni Trevisanato e Trevisanato–*bis*[72]: differentemente dall'approccio amministrativistico della precedente proposta, il progetto del gruppo parlamentare DS presenta un'impronta più marcatamente riconducibile a quanto già previsto per la crisi d'impresa. In particolare, il progetto dei DS mette a disposizione due alternative per la persona fisica sovraindebitata: "*una preventiva procedura semigiudiziale, tesa al raggiungimento di un accordo tra debitore e creditori e facilitata da una Commissione di regolazione delle insolvenze e un piano di regolazione dei debiti, sottoposto al voto dei creditori e all'omologa del Giudice, come alternativa alla liquidazione di tutti i beni*"[73]. La proposta elaborata

---

[70] Secondo la RELAZIONE ILLUSTRATIVA al Disegno di Legge A.S. n. 3533, disponibile al sito www.senato.it, oltre all' Italia "[…] *gli unici Paesi che attualmente non consentono l'accesso dei soggetti non fallibili ad una procedura concorsuale esdebitatoria di risoluzione delle crisi sono: la Cina, il Vietnam, la Bulgaria, l'Ucraina, l'Ungheria e alcuni Paesi del Sud America*".

[71] Il riferimento è all'atto della Camera n. 7497, XIII Legislatura. Si tratta di un progetto di riforma organica delle procedure di crisi d'impresa, in cui figura anche un'ipotetica disciplina per l'insolvenza delle persone fisiche non fallibili, "*ispirato molto da vicino alla Francia e sostanzialmente di impronta amministrativa più che giudiziale, lasciando ampio spazio all'accordo delle parti e al profilo contrattuale della stessa*" (così CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, pag. 671).

[72] Per un'analisi più approfondita sulla proposta del gruppo parlamentare DS si rimanda al manuale di a JORIO A. – FORTUNATO S., *La riforma delle procedure concorsuali. I progetti*, Milano, 2004.

[73] CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, pag. 671.

dalle due Commissioni Trevisanato, invece, prevede una procedura per ogni categoria di soggetto sovraindebitato (debitore civile, piccolo imprenditore e imprenditore agricolo) con esdebitazione finale. Gli approcci utilizzati per dare vita a questi progetti sono inevitabilmente differenti: "*da un lato (è l'ipotesi dell'Adiconsum), si prescinde dalle procedure concorsuali e si regola l'insolvenza civile attraverso una procedura ad hoc, marcatamente amministrativa; dall'altro, nei provvedimenti di riforma della Legge Fallimentare, si postula la riconduzione della vicenda in parola alla nuova procedura delineata per la crisi dell'imprenditore, sia pure modulandone diversamente la disciplina*"[74].

Nuovi scenari si schiudono con il D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, che apre le porte delle procedure concorsuali all'imprenditore agricolo insolvente[75]: attualmente, l'imprenditore agricolo (di qualsiasi dimensione) ha la possibilità di accedere sia all'accordo di ristrutturazione dei debiti *ex* art. 182–*bis* L. F. sia alla transazione fiscale regolata dall'art. 182–*ter* L. F.

Per avvertire le prime vere scosse sul terreno del sovraindebitamento è necessario attendere il D. L. 22 dicembre 2011, n. 212, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile"[76]. Il D. L., tuttavia,

---

[74] MAIMERI F., *Il quadro comunitario e le proposte italiane*, in PRESTI G. – STANGHELLINI L. – VELLA F. (a cura di), *L'insolvenza del debitore civile. Dalla prigione alla liberazione*, Bologna, 2004, pag. 436.

[75] Secondo AGNESE A., *op. cit.*, pag. 7 – 8, l'esenzione dell'impresa agricola dall'accesso alle procedure concorsuali risultava quantomeno anacronistica, considerando che "*l'impresa agricola che si fonda unicamente sullo sfruttamento della terra, pur rimanendo presente in qualche sporadico caso in certe regioni d'Italia, è tuttavia fenomeno ampiamente recessivo, che ha lasciato il posto a forme più evolute di impresa, ossia quelle basate sul concetto di agricoltura industrializzata . in quest'ultima evenienza, che oramai costituisce la regola, ci si trova al cospetto di investimenti spesso molto ingenti, che pongono gli stessi problemi e palesano le medesime esigenze di tutela di cui sono latori gli imprenditori commerciali*".

[76] Il D. L. n. 212 seguiva il modello delineato dalla riforma delle procedure concorsuali varata nel 2006. Di conseguenza, "*il nuovo procedimento si collocava nell'alveo dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182–bis per cui, come ogni contratto, ha forza di legge soltanto tra le parti aderenti*" (CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, pag. 695, nota 84. Sul punto anche AA. VV., *Il fallimento e le procedure negoziali di soluzione della crisi*, nella collana *Guida al Diritto*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2013, pag. 371). In particolare, nella CIRCOLARE ABI – serie legale, n. 10 del 18 aprile 2012, si legge che la disciplina del sovraindebitamento "*si caratterizza per avere importanti momenti di stragiudizialità* […]. *Inoltre la procedura è essenzialmente fondata sul principio della*

non viene convertito a causa del contestuale intervento della definitiva Legge 27 gennaio 2012, n. 3 ("Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento"), ispirata al D.D.L. Centaro del 1 aprile 2009, n. 2364[77]: "*prima di procedere alla sua conversione, il Senato, infatti, nella seduta del 17 gennaio 2012, approvava definitivamente il progetto di Legge Centaro (ora Legge 3/2012), mentre in sede di conversione del D. L. 212, veniva stralciata tutta la materia della crisi da sovraindebitamento, mantenendo solo alcune norme in tema di processo civile*"[78]. Il testo originario della Legge 3/2012, giova ricordarlo, prevedeva una procedura unica, basata essenzialmente su un accordo fra il debitore e i soggetti rappresentanti un'alta percentuale della massa creditoria, risolvibile e annullabile, non convertibile in liquidazione giudiziale e non finalizzata all'esdebitazione. La normativa, così come delineata, non sembra aver particolare riscontro e il motivo dell'insuccesso sembra da ricercarsi proprio nell'adozione di un modello procedurale basato sul *consenso* delle parti, "*ovvero sull'accordo obbligato tra il debitore ed un elevato numero di creditori, rappresentanti un ammontare qualificato pari, appunto, al 70% dei crediti totali*"[79]. Considerata l'evidente inefficacia della procedura di

---

consensualità, tale per cui in linea di principio l'accordo raggiunto nel corso della procedura in commento è vincolante nei confronti dei soli creditori che l'abbiano sottoscritto".

[77] Per un commento sulle caratteristiche del D.D.L. Centaro, base per l'attuale Legge 3/2012, si vedano GIRONE L., *Il tentativo del legislatore italiano di allinearsi agli ordinamenti internazionali con un provvedimento in materia di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, nonché interventi in materia di usura ed estorsione (Disegno di Legge C2364)*, in *Diritto Fallimentare e delle società commerciali*, 2009, parte I, pag. 818 e PUSTERLA G., *Il D. L. sull'insolvenza del debitore civile e del piccolo imprenditore: prime note*, in AA. VV., *Grandi e piccole insolvenze*, Atti del Convegno di Alba, 2 novembre 2009, Torino, 2010, pag. 57.

[78] CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, pag. 696. Con la Legge 17 febbraio 2012, n. 10, di conversione del D. L. 212/2011, è stata infatti prevista la soppressione degli articoli 1–12 dello stesso riguardanti il sovraindebitamento, mancando di inserire disposizioni che facessero salvi gli effetti degli atti posti in essere secondo le norme del D. L. n. 212 non convertito. Sul passaggio dal progetto Centaro all'attuale L. 3/2012 anche FALCONE G., *Il trattamento delle "crisi da sovraindebitamento" e l'insolvenza del consumatore: un'occasione mancata*, in BONFATTI S. – FALCONE G. (a cura di), *Soluzioni negoziali e istituti "preconcorsuali" nella gestione delle crisi*, nella collana *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, n. 366, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 353 – 354.

[79] MARCUCCI P. F., *op. cit.*, 2014, pag. 294, che riporta alla nota 5 riporta anche la relazione illustrativa al Disegno di Legge A.S. n. 3533, affermando che "*a seguito di alcune rilevazioni statistiche effettuate presso i principali Tribunali italiani, nei primi dieci mesi*

sovraindebitamento a carattere negoziale, a fine anno il legislatore ha scelto di riformare radicalmente la disciplina, "*optando per l'adozione di strumenti di carattere concorsuale, dalla marcata connotazione esdebitatoria*"[80]: con il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, si è perciò modificato il testo varato a inizio anno, fornendo il quadro normativo che ci si accinge ad analizzare in questa sede.

2 Presupposti comuni per l'accesso alle procedure

"*Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8*". Così si apre l'articolo 6 dell'attuale testo normativo contenuto nella Legge 27 gennaio 2012, n. 3, rubricato "Finalità e definizioni", introducendo la nuova procedura "*con una commistione tra stato (presupposto oggettivo),*

---

dalla sua entrata in vigore, l'istituto disciplinato dalla l. n. 3/2012 risultava sostanzialmente inapplicato (venivano segnalati solo due ricorsi pendenti presso i Tribunali di Firenze e Roma)".

[80] MARCUCCI P. F., *op. cit.*, 2014, *ivi*. Analogamente ALECCI S., *La nuova disciplina in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento: modifiche alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3*, in *Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, 2013, Vol. XI, pag. 2 – 3, il quale precisa che "*alla luce del ridimensionamento dell'approccio negoziale alla composizione della crisi operato dall'intervento di riforma* […], *sembra più pertinente qualificare come «procedura» piuttosto che come «procedimento» di composizione il modello recentemente adottato*". Critico sui pregi della riforma DONZELLI R., *Prime riflessioni sui profili processuali delle nuove procedure concorsuali in materia di sovraindebitamento*, in *Diritto Fallimentare e delle società commerciali*, 2013, fasc. 5, pag. 613, per cui "*l'impressione che si trae dalla lettura della legge riformata è che il legislatore abbia inteso introdurre nuove procedure concorsuali rapide e semplificate e che tale intenzione abbia accolto come premessa la malsana idea che la semplificazione possa consistere nel disciplinare poco o nulla, che semplificare significhi non affrontare i problemi, o semmai nasconderli; come un mago inesperto che goffamente cerca di intrattenere il pubblico con giochi di prestigio mal riusciti*".

condizione soggettiva e strumento"[81]. La prima impressione, leggendo la norma, è perciò quella di una disposizione confusa, che non riesce a evidenziare immediatamente la *conditio iuris* per poter accedere alle procedure. Non è così chiaro, inoltre, il peso attribuibile ai singoli presupposti, soprattutto in un'ottica di differenziazione rispetto alle condizioni previste per l'accesso alle procedure concorsuali *ex* art. 1 L. F.

Al comma 2, infatti, la norma si preoccupa di fornire le definizioni di 'sovraindebitamento' e di 'consumatore', intendendo il primo come "*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*"[82] e il secondo come "*il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*". Considerando l'evidente genericità dei due enunciati, le questioni interpretative circa la loro reale portata sembrano inevitabili, soprattutto qualora rapportati ai presupposti per l'accesso alle altre procedure concorsuali.

2.1 Lo stato di sovraindebitamento

Prendendo in esame il primo dei due presupposti legittimanti l'iniziativa del debitore, cioè la situazione di sovraindebitamento, emerge

---

[81] CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, pag. 701. Secondo DI MARZIO F., MACARIO F., TERRANOVA G. (a cura di), *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, nella collana *Il Civilista – Officina del Diritto*, Milano, Giuffrè, 2012, pag. 11, "*la norma è scritta dietro la lodevole preoccupazione di fare chiarezza; tuttavia, mentre da un lato sottolinea una trasparente finalità dell'accordo tra debitore insolvente e i suoi creditori (rimediare alle situazioni da sovraindebitamento), dall'altro suscita dubbi non marginali circa lo strumento adoperato; il quale scompagina qualche familiarità del pensiero anche – direi soprattutto – per il carattere di novità che esprime*". Analogamente DE MATTEIS S. – GRAZIANO N. (a cura di), *op. cit.*, 2017, pag. 15 – 16, affermano come non siano mancate le discussioni in ordine alla portata "*avendo il legislatore impiegato contemporaneamente le nozioni di sbilancio patrimoniale, di difficoltà ad adempiere e di insolvenza e ciò, all'evidenza, per l'eterogeneità dei soggetti nei confronti dei quali sono applicabili le procedure di crisi da sovraindebitamento*".

[82] PANZANI L., *art. cit.*, afferma che la nozione di sovraindebitamento "*è nuova, ma non troppo*", alludendo al fatto che in giurisprudenza si era già fatto riferimento a questa definizione (in Cass., 14 ottobre 2009, n. 21834, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2009, pag. 1384, si è detto infatti che nel caso di società inattiva in stato di liquidazione, la stessa si trova in stato di insolvenza qualora l'attivo liquidabile non risulti sufficiente a far fronte alle obbligazioni assunte).

come il legislatore abbia decisamente glissato sulla sua completa definizione, facendo sembrare condizione sufficiente e necessaria per l'accesso alla procedura la semplice "*esistenza di una massa di debiti, neppure quantificata in un determinato ammontare*"[83]. Ciò che rileva,

[83] CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, pag. 701 – 702, secondo cui "*l'*incipit *della disciplina parrebbe voler far corrispondere questo sottosistema concorsuale ad un particolare tipo di crisi –quella da sovraindebitamento – non sovrapponibile con nessuno degli altri presupposti oggettivi posti a base dei sottosistemi ordinamentali delle crisi dedicati rispettivamente agli imprenditori commerciali fallibili, alle grandi e grandissime imprese, alle imprese con particolare oggetto* […] *lasciando intendere che si tratti di situazione 'diversa' che in quanto tale necessita di strumenti concorsuali ad essa 'dedicati'*". Sembra trattarsi, in definitiva, "*di un concetto ampio, non identificabile con quello di 'insolvenza' proprio delle procedure concorsuali , tale da rendere 'elastico' il campo di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*" (LO CASCIO G., *op. cit*., 2017, pag. 3187 – 3188, per cui in realtà "*continuano a venire in rilievo le difficoltà finanziarie che siano la conseguenza di uno squilibrio patrimoniale non transitorio, pur con tutta la difficoltà insita nell'accomunare l'insolvenza del debitore civile e quella dell'imprenditore commerciale non fallibile*"). Le opinioni degli Autori circa la riconducibilità del concetto di sovraindebitamento alla nozione di crisi si distinguono essenzialmente in due filoni: secondo alcuni (cfr. LEOZAPPA A. M.), il sovraindebitamento costituirebbe una *species* della crisi, potendo accedere alle procedure anche soggetti che teoricamente sarebbero assoggettabili a fallimento o ad altre procedure concorsuali (grazie al combinato disposto dell'art. 12 e dell'istituto dell'*automatic stay*, l'imprenditore commerciale fallibile, una volta dichiarata aperta la procedura da sovraindebitamento, non potrebbe più essere dichiarato fallito, obbligando conseguentemente i creditori a chiedere un'eventuale dichiarazione di fallimento); altri, (come VATTERMOLI V.) sostengono invece che l'imprenditore astrattamente assoggettabile a procedure concorsuali (anche diverse dal fallimento) non potrebbe mai usufruire degli strumenti *ex* L. 3/2012, in quanto la *ratio* che ha ispirato il legislatore è stata quella di fornire misure a chi fosse privo di rimedi giuridici tali da consentire una ristrutturazione dei debiti (ad es. l'imprenditore commerciale non piccolo che presenti due dei tre requisiti dettati dall'art. 1 L. F. sicuramente non può accedere al fallimento, ma al contempo ha la possibilità di utilizzare il concordato preventivo, pertanto non sembrerebbe equo consentirgli l'accesso alle procedure da sovraindebitamento, in quanto riservate a soggetti non fallibili né legittimati a usufruire delle altre procedure concorsuali previste dalla L. F.). Ricorda TERRANOVA G., *Insolvenza, stato di crisi, sovraindebitamento*, Torino, Giappichelli, 2013, pag. 101 – 102, che " '*Sovraindebitamento' è la traduzione letterale del termine tedesco* 'Überschuldung', *che designa in Germania il presupposto delle procedure concorsuali rivolte contro persone giuridiche* […] *e ricorre quando il patrimonio del debitore non copre più le obbligazioni esistenti: proprio per questo motivo si è autorevolmente suggerito di utilizzare, come corrispondente italiano, l'espressione 'sbilancio patrimoniale'*.[…] *In Italia, invece, il corrispondente concetto di sovraindebitamento viene utilizzato in procedure che possono essere aperte solo ad istanza di un debitore 'persona fisica', che non eserciti un'attività economica di un qualche rilievo* […]", sottolineando come "*una così vistosa sfasatura nell'utilizzazione del concetto potrebbe lasciare perplessi. In realtà, però, sarebbe ingeneroso criticare il legislatore per aver fatto ricorso a una terminologia completamente nuova rispetto a quella utilizzata nel diritto fallimentare, perché il mutamento del registro*

infatti, è il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte[84] e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare un'importante difficoltà ad adempiere o, nella peggiore delle ipotesi, la definitiva incapacità ad adempiere regolarmente le obbligazioni in atto[85]. Definendo in questi termini il presupposto oggettivo, "*ad una nozione chiaramente riconducibile alla 'insolvenza' così come definita nell'art. 5 della Legge Fallimentare, di natura dinamica, il legislatore affianca la nozione civile di insolvenza, caratterizzata, in senso statico, dalla insufficienza patrimoniale*"[86].

---

linguistico serve a segnalare che i problemi da risolvere sono diversi e che, pertanto, deve essere diverso anche l'approccio nell'affrontarli".

[84] In particolare, "*nel novero delle obbligazioni cui fare riferimento sono da ritenersi ricomprese tutte quelle di cui il debitore è chiamato a rispondere, sebbene le stesse siano state contratte da terzi (ad es. fideiussione prestata a favore del debitore principale)*" (così BATTAGLIA R., *art. cit.*, 2012, pag. 428).

[85] Differentemente dall'attuale testo normativo, il D. L. 212/2011 non distingueva fra 'rilevante difficoltà ad adempiere' e 'definitiva incapacità ad adempiere', ritenendo entrambe le realtà necessarie per l'accesso alle procedure. TISCINI R., *I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2013, pp. 652 e ss., ha osservato come la sostituzione della precedente congiunzione 'nonché' con quella di 'ovvero' abbia spalancato le porte al nuovo presupposto oggettivo, rendendo le due realtà fra loro alternative, la prima assimilabile al concetto di 'crisi' e la seconda a quello di 'insolvenza' (la situazione di crisi, infatti, si distingue da quella di insolvenza, "*in quanto la prima può anche essere un preludio della seconda, senza però estrinsecarsi in essa*": così VIGO MAJELLO A., *L'"accordo" del debitore e il "piano" del consumatore: nozioni, presupposti e differenze*, in PISANI MASSAMORMILE A., *La crisi del soggetto non fallibile*, Torino, Giappichelli, 2016, pag. 7). In questo senso FALCONE G., *Il trattamento normativo del sovraindebitamento del consumatore*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2015, fasc. 1, pag. 134, afferma che possono trovare spazio in questa nuova definizione anche "*situazione non ricompendiabili nella nozione di 'crisi irreversibile', ma piuttosto caratterizzate dalla possibilità di esprimere riguardo ad esse un giudizio prognostico avente per oggetto un grado variabile di rischio o di probabilità che ad una crisi 'non reversibile' si abbia a prevenire*". Analogamente CRIVELLI A., *art. cit.*, 2017, pag. 528, asserendo che "*emerge come l'intento del legislatore sia quello di offrire una soluzione anche a situazioni prodromiche rispetto allo stato di insolvenza, concedendo una tutela – e soprattutto, ancora una volta, una possibilità di esdebitazione – anche al debitore che si trovi in una fase prossima all'insolvenza, ovvero in uno stato di tensione finanziaria grave, seppur non necessariamente o non ancora irreversibile, però al contempo non meramente temporanea*".

[86] FALCONE G., *op. cit.*, 2013, pag. 356, che cita BERTACCHINI E., *Il presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento: lo stato di insolvenza*, in AA. VV., *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, Giuffrè, 2011, pag. 48 e ss. In effetti, a differenza della definizione di 'sovraindebitamento' fornita dalla L. 3/2012, l'art. 5 L. F. individua l''insolvenza' come quello stato che "*si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*": non si fa riferimento ad elementi di natura patrimoniale, ma solo a condotte manifestate dal

Ponendo l'attenzione sui singoli termini, l'attenzione cade immediatamente sull'aggettivo '*perdurante*', riferito allo squilibrio fra obbligazioni e patrimonio necessario per farvi fronte: la crisi patrimoniale del soggetto sovraindebitato, pertanto, deve trovarsi in uno stadio avanzato e con prospettive di miglioramento difficili da concretizzare, tali da rendere la situazione ricomponibile esclusivamente tramite il ricorso a uno dei rimedi previsti dalla Legge 3/2012. È fondamentale, infatti, definire lo stato di avanzamento in cui si trova la crisi patrimoniale, onde evitare abusi "*da parte di debitori che, pur trovandosi in un mero stato di difficoltà,*

---

debitore, quali indici di un probabile squilibrio patrimoniale. L'elemento patrimoniale 'statico', quindi, viene comunque previsto, anche se indirettamente rispetto all'elemento comportamentale 'dinamico'. Precisa FALCONE (condivisibilmente, a parere di chi scrive), che non è corretto ritenere che la crisi del debitore civile presenti esclusivamente elementi statici, di natura patrimoniale: "*è proprio la impressionante espansione del credito al consumo (con la conseguente necessità di predisporre adeguate cautele in ragione dell'indebitamento prospettico del debitore: c.d. 'prestito responsabile) a dimostrare, se mai, l'esatto contrario*". La tesi della natura esclusivamente statica del sovraindebitamento non convince nemmeno TERRANOVA G., *op. cit.*, 2013, pag. 103, secondo cui "*nonostante le apparenze, già nella vecchia stesura dell'art. 6 non si aveva a che fare con una situazione di puro e semplice sbilancio patrimoniale: non solo perché l'espressione finale della norma (portando l'attenzione sulla definitiva incapacità d'adempiere e sulla* regolarità *dei flussi solutori) faceva diretto riferimento alla nozione di 'insolvenza'* […], *ma anche perché il confronto tra attivo e passivo non avrebbe dovuto essere compiuto in una prospettiva statica (sincronica), bensì in una prospettiva dinamica (diacronica). Al riguardo, infatti, appare decisivo l'argomento che – dovendosi prendere in considerazione la parte del patrimonio 'prontamente liquidabile' per pagare i creditori – non si sarebbe potuto fare a peno di prestare attenzione alle scadenze dei singoli rapporti obbligatori, per accertare se le disponibilità liquide e i flussi finanziari erano in grado di estinguerli*". Condividono la visione prevalentemente 'statica' e patrimonialistica del sovraindebitamento, invece, DI MARZIO F., MACARIO F., TERRANOVA G. (a cura di), *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, nella collana *Il Civilista – Officina del Diritto*, Milano, Giuffrè, 2012, pag. 19 e ALECCI S., *art. cit.*, 2013, pag. 2, per cui le situazioni di indebitamento civile e commerciale non sembrano sovrapponibili, "*essendo la prima evocativa di un concetto di responsabilità per così dire statico, mentre la seconda di una forma di responsabilità spiccatamente dinamica*". Secondo FABIANI M., *Crescita economica, crisi e sovraindebitamento*, in *Il Corriere giuridico*, 2012, fasc. 4, pag. 451, "*si è privilegiato l'aspetto statico del rapporto fra debiti e patrimonio, che ha probabilmente una sua giustificazione per il consumatore, ma assai meno per l'imprenditore e forse anche per il professionista*". In realtà, non pare possibile ricondurre il concetto di sovraindebitamento a quello di 'insolvenza civile' evocata dal combinato disposto degli artt. 1461 e 1186 c.c., che sottolineano il profilo (statico) delle garanzie patrimoniali: il patrimonio del debitore, infatti, dovrebbe essere sempre guardato da un punto di vista 'dinamico', considerato che è caratterizzato dalla L. 3/2012 come 'prontamente liquidabile' (la *ratio* che potrebbe confermare questa impostazione, inoltre, sembrerebbe la stessa che spiegherebbe il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale nel caso di esecuzione avanzata contro un socio illimitatamente responsabile di s.a.s. o s.n.c. per debiti sociali).

potrebbero approfittare dello strumento per spostare i sacrifici sui creditori"[87], liberandosi di debiti che potrebbero comunque pagare, anche se in momenti successivi a quello di scadenza. Anche l'aggettivo '*prontamente*', riferito al patrimonio liquidabile[88], sembra percorrere la medesima direzione, fornendo un'idea sulle tempistiche relative al soddisfacimento dei creditori: sembrerebbe rilevante, a tal fine, non tanto il rapporto fra attività e passività, quanto "*la capacità del debitore di soddisfare in tempi ragionevoli i propri creditori, il che significa anche poterli pagare con il ricavato della vendita di beni, purché tale risultato sia ottenibile appunto in tempi brevi*"[89]. In questo senso, "*la valutazione*

---

[87] RINALDINI C., *Il procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento: note a prima lettura*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2012, pag. 1411. Analogamente MARCUCCI P. F., *op. cit.*, 2014, pag. 297, nota 16, secondo cui l'aggettivo 'perdurante' starebbe "*a testimoniare la volontà del legislatore di porre un filtro al rischio di abuso dello strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento*". Oltre allo stato di avanzamento della crisi patrimoniale, nel caso di accesso al piano del consumatore è importante definire anche la natura del debito, sempre nell'ottica di evitare abusi di quella che, di fatto, costituisce una deroga alla generale regola di responsabilità prevista dall'art. 2740 c.c. (in particolare, in termini di *automatic stay*, cioè l'immediata sospensione di ogni azione esecutiva o cautelare che viene disposta al momento di apertura della procedura di sovraindebitamento).

[88] Ci si chiede, in particolare, "*se tra i beni prontamente liquidabili del debitore debbano essere inclusi solo quelli 'agevolmente monetizzabili' e quale sia il parametro che, nel caso concreto, possa definire la liquidità o meno di un* asset" (MARCUCCI P. F., *op. cit.*, 2014, pag. 297, che risponde al dubbio ermeneutico affermando che "*proprio in virtù del fatto che in questo ambito la rilevanza patrimoniale è preordinata esclusivamente alla definizione di un rapporto economico con i debiti contratti, si ritiene che debbano essere inclusi tutti i beni del debitore normalmente aggredibili nell'ambito delle procedure esecutive individuali*". Sul punto anche LO CASCIO G., *art. cit.*, 2012, pag. 1036; al contrario MACARIO F., *art. cit.*, 2012, pag. 232, afferma che "*se ogni bene o diritto potrebbe dirsi, almeno in linea di principio, astrattamente liquidabile, è evidente che il rapporto tra esposizione debitoria e patrimonio ha un senso soltanto considerando il patrimonio agevolmente monetizzabile*".

[89] ARCURI I. – BOSTICCO P., *Il piano di risanamento attestato e il nuovo sovraindebitamento*, nella collana diretta da SANZO S. – VITIELLO M., *Il nuovo fallimento*, Milano, Giuffrè, 2014, pag. 135. Sul punto anche LEOZAPPA A. M., *Il sovraindebitamento del debitore fallibile, delle società professionali, degli enti pubblici*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2015, fasc. 3, pag. 577, il quale precisa che "*è la pronta liquidità che va accertata in ragione dei tempi di scadenza delle obbligazioni, e non il contrario, posto che l'incapacità deve essere valutata secondo il concetto della regolarità*", proseguendo che "[…] *centrale è l'analisi delle obbligazioni che gravano sul debitore: è dalla identificazione del valore, termini e grado delle stesse che si potrà procedere alla determinazione del patrimonio (rispetto alle stesse) prontamente liquidabile e, quindi, alla valutazione della sussistenza o meno di uno squilibrio e del suo carattere perdurante o meno*".

dell'ammontare e dell'attuale liquidità del patrimonio deve essere svolta […] *in esclusiva corrispondenza con l'entità dell'indebitamento e assumendo un arco temporale sufficientemente ampio per poter affermare l'esistenza di uno squilibrio tra le due voci*"[90]. Lo squilibrio, quindi, deve risultare attuale, non potendo essere prese in considerazione prospettive reddituali future che potrebbero ipoteticamente ricomporre la crisi in un determinato periodo di tempo[91].

2.2 Le caratteristiche del soggetto sovraindebitato

In tema di presupposto soggettivo per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, l'art. 6 della Legge 3/2012 fornisce un complicato e indiretto riferimento, essendo la finalità della procedura il vero fulcro della norma. La disposizione, infatti, da un lato afferma che "[…] *è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi*" e dall'altro lato che "*con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'art. 7, comma primo, ed avente il contenuto di cui all'art. 8*". Se dal punto di vista dei soggetti legittimati ad azionare le procedure *ex* Legge 3/2012 ancora qualcosa non quadra, in termini di strumenti utilizzabili si comincia a fare chiarezza: mentre l'accordo rimane aperto a tutti i debitori che si trovino in stato di sovraindebitamento, la proposizione del piano è riservata esclusivamente al consumatore.

Per fugare i dubbi rimasti circa l'identità del debitore legittimato ad accedere alle procedure di sovraindebitamento è necessario leggere l'art. 7, secondo comma, della legge sopra citata che, enunciando le due principali misure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ne esclude l'utilizzabilità da parte del debitore, anche consumatore, "*soggetto*[92] *a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal*

---

[90] CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, pag. 704.

[91] Così MAFFEI ALBERTI A., *Commentario breve alla Legge Fallimentare*, nella collana *Breviaria Iuris*, Padova, Cedam, 2013, pag. 2032, secondo cui i redditi futuri sono da considerare "*strumento di adempimento del piano, senza incidere sulla situazione di sovraindebitamento*".

[92] In precedenza, la norma contenuta all'art. 7, comma 2, L. 3/2012, prevedeva il criterio della 'non assoggettabilità' al fallimento come presupposto per l'accesso alle procedure da sovraindebitamento, creando una discrasia con quanto specificato dal comma 1 dell'art. 6, il quale parla tutt'ora di situazioni "*non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali*". Come affermato da D'AMORA R., *Concordato preventivo e piccolo*

concordato ex L. 3 del 2012: un incrocio possibile, anzi probabile, disponibile in www.osservatorio–oci.org, 2014, pag. 3, "*l'esclusione nasceva non dalla norma programmatica dell'art. 6, ma da quella operativa dell'art. 7* […] *secondo il quale allo scrutinio di ammissibilità del Giudice in sede di emissione del decreto di fissazione dell'udienza era (e attualmente ancora resta) estranea una verifica ai sensi dell'art.* 6"; in questo senso, "[…] *la griglia selettiva di accesso, prima individuabile per sottrazione di qualità giuridica, lo è ora per sottrazione di* status *giuridico/concorsuale: dal 'puoi accedere se non sei' al 'puoi accedere se non hai', ovvero se non hai in corso altra procedura concorsuale, irrilevante essendo la tua qualità soggettiva*". Sostituendo il criterio della 'non assoggettabilità' con quello della 'non soggezione', pertanto, ogni questione interpretativa sembra venuta meno. In realtà, secondo un'interpretazione estensiva del combinato disposto dato dagli artt. 6 e 7, L. 3/2012, sembra essersi allargato il novero dei soggetti legittimati ad accedere alle procedure da sovraindebitamento, costituito sia da coloro che non potrebbero 'in diritto' essere sottoposti a fallimento o procedure affini, sia da coloro che potrebbero esserlo ma che, di fatto, non sono soggetti a dette procedure (in questo ordine di idee LEOZAPPA A. M., *art. cit.*, 2015, pag. 578 e ss., per cui l'impostazione estensiva sembrerebbe essere avallata anche dall'art. 12, comma 5, L. 3/2012, in base a cui "*l'accordo raggiunto con i creditori si risolve a seguito della intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore*": in questo senso, "[…] *quella dell'art. 12, comma 5, appare come una disposizione che unitamente all'art. 7, comma 2* […] *e all'art. 6, comma 2* […] *viene a definire un impianto normativo che assume a riferimento anche la situazione del debitore fallibile*"; così anche BATTAGLIA R., *art. cit.*, 2012, pag. 429, per cui "[…] *se pare da escludere la possibilità per il debitore di presentare la proposta di composizione prima dell'esito della domanda di concordato preventivo* […] *la pendenza dell'istruttoria prefallimentare non sarebbe da considerare di per sé incompatibile con una posizione del debitore proponente che alleghi la propria non fallibilità e richieda l'ammissione alla procedura di composizione citata*" e D'AMORA R., *art. cit.*, 2014, secondo cui "[…] *non sembra implausibile affermare la possibilità di una più ampia libertà di circolazione all'interno delle procedure concorsuali* […] *con inedita permeabilità soggettiva delle procedure ex L. 3/2012, che si aprirebbero anche gli imprenditori sovradimensionati* ex *art. 1 L.F.*"). Analogamente si potrebbe affermare l'ammissibilità alle procedure da sovraindebitamento per gli imprenditori fallibili che, però, non possono essere più assoggettabili a detta procedura per il decorso del termine (un anno) rispetto al momento di cessazione dell'impresa *ex* art. 10 L. F. (ARCURI I. – BOSTICCO, *op. cit.*, 2014, pag. 142; sul punto anche PACIELLO, *Prime riflessioni (inevitabilmente) critiche sulla composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2012, parte I, pag. 83, VIGO MAJELLO A., *op. cit.*, 2016, pag. 9 e LEOZAPPA A. M., *art. cit.*, 2015, pag. 582). La dichiarazione di fallimento successiva all'apertura di una procedura da sovraindebitamento, infatti, travolgerebbe ogni effetto della seconda, "[…] *stante il carattere assorbente dell'esecuzione concorsuale, nella quale peraltro è sempre possibile trovare una sorta di accordo, mediante l'attivazione del concordato fallimentare*" (DI MARZIO F., MACARIO F., TERRANOVA G. (a cura di), *op. cit.*, 2012, pag. 19, secondo cui un'eventualità simile potrebbe verificarsi nel caso in cui l'imprenditore sotto–soglia, attualmente soggetto a una procedura da sovraindebitamento, si trovasse a superare dette soglie, venendo successivamente dichiarato fallito). CRIVELLI A., *art. cit.*, 2017, pag. 536, analizza il caso dell'imprenditore defunto, per il quale "[…] *se l'erede continua l'attività imprenditoriale, ed accetta con beneficio d'inventario, dopo un anno potrà chiedere la procedura di sovraindebitamento con riferimento al patrimonio separato; se invece accetta puramente e semplicemente è assoggettabile al fallimento. Se infine non continua*

presente capo". Tramite questa precisazione, ciò che si crea è una "[…] *eterogeneità di soggetti in grado di fruire del nuovo istituto*"[93]: in altre parole, un *puzzle* di imprenditori e privati di non facile assemblaggio[94]. Proviamo, dunque, a incastrare i vari pezzi.

2.2.1 L'imprenditore non fallibile

In primo luogo, la schiera di debitori legittimati ad accedere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 è costituita da imprenditori che presentino congiuntamente le caratteristiche delineate dall'art. 1, comma 2 L. F., inserito allo scopo di individuare l'imprenditore commerciale non fallibile, prescindendo da limiti dimensionali (imprenditore piccolo/non piccolo) o categoriali (imprenditore commerciale/agricolo). Secondo la L. F., per essere legittimato all'accesso alle procedure *ex* Legge 3/2012 in quanto non fallibile, l'imprenditore commerciale sovraindebitato deve possedere congiuntamente i requisiti previsti dall'art 1, comma 2, L. F., e più precisamente: a) *aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000;* b) *aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o*

---

l'impresa, dopo un anno potrò in ogni caso farsi ricorso alla procedura di sovraindebitamento". Sul punto è intervenuto anche Trib. Pistoia, 17 novembre 2014, in *IlCaso.it*, che ha dichiarato omologabile un accordo di composizione della crisi pur sussistendo altra procedura concorsuale a carico del debitore proponente nella sua qualità di socio di impresa sottoposta a concordato preventivo.

[93] CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, pag. 708 – 709, il quale prosegue affermando che "*mentre il legislatore enuncia il primo requisito di accesso consistente nella non assoggettabilità alle procedure previste dall'art. 1, L. F., richiama anche quelle fattispecie d'impresa diverse da quella alla quale viene destinata la disciplina delle procedure concorsuali*".

[94] In questo senso, "*il legislatore non fissa parametri, dimensioni, qualità né del soggetto, né della massa debitoria puntando sulla confezione di abiti che dovrebbero adattarsi a diverse misure e distinti ambiti*" (CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, pag. 709). Analogamente GUIOTTO A., *La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2012, fasc. 1, pag. 22, per cui "*il legislatore, evidentemente, ha inteso disciplinare con un unico provvedimento tutti i fenomeni di insolvenza non regolabili attraverso le procedure concorsuali, con l'esito di accorpare nella medesima disciplina fattispecie non sempre paragonabili e sacrificando, in parte, la coerenza delle specifiche disposizioni sull'altare dell'universalità dei destinatari*".

dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 500.000; c) *avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000*[95]. Si tratta di imprenditori commerciali cd. sotto–soglia o piccoli commercianti, definizione che rientra anche nel novero dei significati di 'piccolo imprenditore' ai sensi dell'art. 2083 c.c., senza esaurirne però il significato[96]. È vero, infatti, che tutti i piccoli commercianti non falliscono (e che, pertanto, possono accedere alle procedura di sovraindebitamento) ma teoricamente, a seguito del Decreto Correttivo del 2007[97],

[95] Per quanto riguarda la distribuzione dell'onere della prova circa la contemporanea sussistenza dei tre presupposti, si è discusso sulla possibilità di invertire l'onere rispetto a quanto previsto nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare (in cui è il debitore fallendo, eccependo l'azione del creditore, a dover dimostrare il non superamento congiunto delle soglie dimensionali), in quanto gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento risultano attivabili solo dal debitore (unitamente all'Organismo di Composizione della Crisi che lo assiste, figura professionale di cui si dirà più avanti): ci si è chiesti, quindi, se quest'ultimo debba semplicemente dedurre di non essere fallibile o, al contrario, se debba in qualche modo provare il possesso congiunto delle tre condizioni. Al quesito hanno risposto ARCURI I. – BOSTICCO P., *op. cit.*, 2014, pag. 144, secondo cui, per la tipologia di procedimento, non sembra esserci un particolare onere probatorio in capo al debitore (analogamente LO CASCIO G., *op. cit.*, 2017, pag. 3195, il quale afferma che è possibile aderire a questa tesi solo qualora si consideri presupposto necessario per avvalersi degli strumenti di cui alla L. 3/2012 non solo l'effettiva e attuale non soggezione al fallimento, ma anche la astratta futura non assoggettabilità allo stesso. Per un cfr. si veda la nota 92). Il problema, semmai, riguarderebbe la legittimazione a dedurre l'inammissibilità della richiesta avanzata dal debitore qualora i tre presupposti non fossero rispettati. Secondo gli stessi Autori, la risposta si troverebbe nell'art. 10, comma 1, L. 3/2012, in cui si legge che "*il Giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza*": in questo senso, "*pare che l'espressione utilizzata nell'art. 10 l. 3/2012 debba intendersi omnicomprensivo, anche perché la carenza dei presupposti per avviare un procedimento è sempre rilevabile d'ufficio* […] *e non avrebbe senso avviare un procedimento per poi rilevarne la non procedibilità in sede di omologa*".

[96] La nozione 'qualitativa' di piccolo imprenditore è delineata dall'art. 2083 c.c., secondo cui "*sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia*". Per completezza, si ricorda che secondo l'art. 2221 c.c. i piccoli imprenditori sono esclusi dal fallimento: la stessa disposizione civilistica però, precisando che sono "*salve le disposizioni delle leggi speciali*, conferma il principio *lex specialis derogat generali* e, pertanto, l'obbligo per l'interprete di far prevalere le disposizioni sul tema contenute nella L. F. (la norma è stata poi considerata implicitamente abrogata a causa dell'incompatibilità con il nuovo testo dell'art. 1, comma 2, L. F. introdotto dalla riforma del 2006: per un cfr. si vedano, tra le tante, App. Firenze, 29 aprile 2008, in *Foro italiano*, 2008, parte I, pag. 2270 e Trib. Catania, 28 novembre 2006, in *Foro italiano*, 2007, parte I, pag. 604).

[97] A seguito della riforma del 2006 e del successivo Decreto Correttivo, infatti, la nozione fallimentare di piccolo imprenditore è diventata un retaggio del passato, cessando di

non è più completamente esatto affermare lo stesso per tutti i piccoli imprenditori: nel caso di superamento di almeno una delle soglie dimensionali sopra indicate, anche un piccolo imprenditore potrebbe astrattamente essere definito fallibile, essendo oggi quello 'quantitativo' l'unico criterio valutabile per decretare l'effettiva non fallibilità del soggetto sovraindebitato[98]. Nella pratica, tuttavia, è raro che la nozione

---

appartenere al mondo delle procedure concorsuali e rimanendo confinata nella previsione codicistica, quale parametro per l'applicazione di una disciplina sempre più ridotta (attualmente, al piccolo imprenditore si applica la disciplina generale dell'impresa ma non lo statuto dell'imprenditore commerciale; le due principali differenze rispetto all'imprenditore commerciale, consistono nel non essere obbligato a tenere le scritture contabili (art. 2214, comma 3) e nell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese con efficacia di mera pubblicità notizia (L. 580/1993). Secondo l'originario comma 2 dell'art. 1 L. F., erano considerati piccoli imprenditori a) *gli imprenditori esercenti una attività commerciale, i quali fossero stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile*; b) *quando fosse mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, gli imprenditori esercenti una attività commerciale nella cui azienda risultava essere stato investito un capitale non superiore a lire trentamila*; inoltre, le società commerciali non potevano essere considerate in nessun caso piccoli imprenditori. Il primo criterio è caduto con la riforma tributaria del 1973, mentre il secondo è stato abrogato dalla Corte Costituzionale con sentenza del 22 dicembre 1989, n. 570, reperibile in *Giurisprudenza italiana*, 1990, parte I, pag. 880. Con la riforma attuata tramite il d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, i due parametri sono stati sostituiti, escludendo dal novero dei piccoli imprenditori (come tali, esclusi dal fallimento) coloro che a) *hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila*; b) *hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila*. Il Decreto Correttivo 169/2007, al fine di risolvere l'antinomia sorta con gli artt. 2083 e 2221 c.c. (per un cfr. si veda la nota precedente), ha nuovamente modificato la disposizione, eliminando dalla L. F. la nozione di piccolo imprenditore (con il conseguente superamento di ogni questione ermeneutica circa il rapporto tra la norma fallimentare e quella civilistica) e inserendo le tre soglie dimensionali indicate precedentemente quale unico parametro per la non fallibilità. In definitiva, la riforma dei requisiti di fallibilità sembrerebbe aver portato più danni che benefici: i problemi maggiori, infatti, sorgono nel momento in cui ci si rende conto che risulterebbero assoggettabili a fallimento imprese già poste in liquidazione o piccoli imprenditori *ex* art. 2083 c.c. che abbiano maturato debiti superiori ad € 500.000 (e, al contrario, sottratti al fallimento grandi debitori con obbligazioni non rispettare per più di € 500.000).

[98] Secondo Cass., Sez. I, 28 maggio 2010, n. 13086, in *Giustizia Civile Massimario*, 2010, fasc. 5, pag. 827, "*l'art. 1 comma 2 della Legge Fallimentare modificato dal Decreto Correttivo n. 169/2007 chiaramente privilegiando il criterio quantitativo rispetto a quello per categorie, ha posto termine al dibattito esegetico sorto circa la sopravvivenza in ambito concorsuale della nozione di piccolo imprenditore avendo eliminato qualsiasi spazio di applicabilità al sistema concorsuale di tale ultima figura attraverso la fissazione dei limiti quantitativi entro i quali l'attività dell'imprenditore […] deve rientrare per essere sottratta al fallimento, nell'ottica della fissazione di un limite di utilità economica dell'apertura*

civilistica di piccolo imprenditore non rispecchi anche i parametri quantitativi di non fallibilità previsti dalla L. F.: con le dovute cautele, è quindi possibile ammettere "[…] *l'inclusione di tali soggetti tra i destinatari della tutela, fatto salvo il carattere assorbente dell'eventuale fallimento*"[99].

L'unico soggetto imprenditoriale che sembra qualitativamente[100] sopravvivere alla 'deriva dimensionalistica' di cui si è appena parlato, è l'imprenditore agricolo *ex* art. 2135 c.c.[101], per il quale l'art. 7, comma

---

della procedura", escludendo "*la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'art. 2083 c.c., il cui richiamo da parte dell'art. 2221 c.c. (che consacra l'immanenza dello statuto dell'imprenditore commerciale al sistema dell'insolvenza, salve le esenzioni ivi previste), non spiega alcuna rilevanza*". Il nuovo regime concorsuale "*ha infatti tratteggiato la figura dell'« imprenditore fallibile » affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro*". Analogamente Cass., S. U., 20 marzo 2014, n. 5685, in *Guida al Diritto*, 2015, num. 34 – 35, pag. 48, per cui anche "*l'artigiano va considerato un normale imprenditore commerciale, come tale sottoposto alle procedure concorsuali, allorché abbia organizzato la sua attività in guisa da costituire una base di intermediazione speculativa e dar far assumere al suo guadagno i connotati del profitto, avendo in tal modo organizzato una vera e propria struttura economica a carattere industriale con un'autonoma capacità produttiva, sicché l'opera di esso titolare non sia più né essenziale né principale*". La natura 'artigiana' dell'impresa, pertanto, non sembra essere presupposto sufficiente per esentare l'imprenditore dal fallimento: il possesso congiunto dei requisiti dimensionali (per la verità, tipici dell'impresa artigiana) rimane condizione imprescindibile per la qualifica di imprenditore non fallibile. Le soglie dimensionali, infine, sembrano farla da padrone anche in tema di impresa familiare *ex* art. 230–*bis* c.c.

[99] DI MARZIO F., MACARIO F., TERRANOVA G. (a cura di), *op. cit.*, 2012, pag. 19.

[100] In giurisprudenza, si è a tal proposito detto che "*ai fini dell'assoggettabilità di un'impresa asseritamente agricola al fallimento, occorre aver riguardo non già ai parametri quantitativi di cui all'art. 1 L. F., ma al criterio della valutazione dell'attività in collegamento con il ciclo biologico*" (Cass., Sez. I, 10 dicembre 2010, n. 24995, in *Foro italiano*, 2011, fasc. 5, parte I, pag. 1427).

[101] Secondo la nozione civilistica, è imprenditore agricolo il soggetto che si occupa di "[…] *coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse*". Affermano DE MATTEIS S. – GRAZIANO N. (a cura di), *op. cit.*, 2017, pag. 165 e ss., che ai fini dell'individuazione dell'imprenditore agricolo rileva "[…] *il rapporto tra questi e la terra, ciò in quanto tra le attività agricole produttive, a differenza di quelle industriali, è appunto la terra a costituire un fattore specifico della produzione*". Gli stessi, però, precisano anche che i confini tra attività agricola e attività industriale (commerciale) non sembrano poi così netti, essendo l'imprenditore agricolo assoggettato a discipline differenti, "[…] *con la conseguenza che lo stesso imprenditore può essere considerato agricolo secondo la norma generale e, al contrario, commerciale o industriale in relazione alle norme previdenziali in materia di infortunistica (artt. 105–207 Testo Unico Legge n. 1124 del 1965) o tributario (art. 52 TUIR) sicché, in relazione alla possibilità di essere questi assoggettato, o meno, al*

2–*bis*, L. 3/2012, prevede esplicitamente la possibilità di "*proporre un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione*". A riprova della non fallibilità dell'imprenditore agricolo, lo stesso art. 1 della L. F. sottolinea l'aggettivo "*commerciale*" riferendosi all'imprenditore assoggettabile al fallimento o altre procedure affini. Le soglie dimensionali di cui sopra, pertanto, non sembrano costituire presupposto necessario da verificare ai fini dell'accesso alle procedure da sovraindebitamento da parte dell'imprenditore agricolo. La sola discrasia che si è creata riguarda il fatto che l'imprenditore agricolo, oltre a risultare legittimato ad accedere alle procedure da sovraindebitamento in quanto imprenditore non fallibile *ex* art. 1 L. F., risulti contemporaneamente autorizzato ad avvalersi (a seguito del D. L. 98/2011) degli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex* art. 182–*bis* della L. F.: giurisprudenza e dottrina, quindi, sono divise fra chi pensa che l'imprenditore agricolo possa fare alternativamente ricorso a entrambi gli strumenti e chi, al contrario, crede che lo stesso non possa accedere agli strumenti messi a disposizione dalla L. 3/2012, in quanto la *ratio* della normativa sembra consistere nel fornire uno strumento di composizione della crisi a soggetti che prima ne erano sprovvisti[102]. Nella pratica, la prima opzione è sembrata quella

---

fallimento, deve tenersi conto non tanto dell'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, ovvero all'allevamento, quanto, soprattutto, alle attività connesse e all'entità e quantità delle stesse": in questo senso, "[…] *giammai si potrebbe affermare che l'azienda agricola* tout court *sia fallibile, sulla scorta dei principi giurisprudenziali o alla luce della novella codicistica ma allo stesso modo* […] *l'azienda agricola diventa qualcos'altro, ovvero attività commerciale, quando rivende gli altrui prodotti senza prendere parte al processo naturale di trasformazione e riproduzione del ciclo della vita*". Si ricorda che la riforma del 2001 abbia ampliato l'area dell'impresa agricola (e, quindi, della non fallibilità) eliminando ogni riferimento al 'fondo' su cui svolgere l'attività agricola e, in seguito, estendendo la nozione di 'attività connesse' all'attività agricola: risulterebbero assoggettabili alla disciplina dell'imprenditore agricolo, pertanto, anche a soggetti quali gli allevatori (non necessariamente proprietari di un fondo, ma imprenditori che curano un ciclo biologico) e alcune realtà consortili (caseifici, c.d. 'cantine sociali' in cui la materia prima lavorata proviene prevalentemente dai soci).

[102] Secondo DI MARZIO F., MACARIO F., TERRANOVA G. (a cura di), *op. cit.*, 2012, pag. 19, non si può escludere l'applicabilità della disciplina del sovraindebitamento sulla base del suo carattere generale, ma solo con riguardo all' "[…] *accertamento in concreto dei caratteri dell'attività d'impresa esercitata: sin tanto che il fallimento non sia dichiarato, nessuna ragione ostenterebbe all'accesso alla procedura in esame*". A favore dell'accesso per l'imprenditore agricolo a entrambe le procedure, escludendo la natura concorsuale degli accordi *ex* art. 182–*bis* L. F., ARCURI I. – BOSTICCO P., *op. cit.*, 2014, pag. 145, per cui la precisazione dell'accesso alle procedure da sovraindebitamento *ex* art. 7, comma 2–*bis*, L. 3/2012 è giustificata "[…] *soprattutto laddove all'impresa agricola è stata estesa dal D. L.*

preferibile dal punto di vista, oltre che dottrinale, anche giurisprudenziale, per cui si tende a consentire all'imprenditore agricolo un accesso generalizzato alla procedura di accordo prevista dalla disciplina sul sovraindebitamento, pur senza esonerarlo dagli adempimenti

---

n. 98/2011 l'applicabilità degli istituti degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale"; BATTAGLIA R., *art. cit.*, 2012, pag. 4312 – 432; DURELLO L., *Profili processuali del procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2014, fasc. 2, pag. 654; AMBROSINI S., *La composizione delle crisi da sovraindebitamento: lineamenti generali*, Convegno Paradigma, 26 marzo 2012 (Milano)/16 aprile 2012 (Roma), pag. 4, che propende per la facoltà, riservata all'imprenditore agricolo, di accedere a entrambi gli strumenti, puntualizzando che l'ipotesi di accordo *ex* art. 182–*bis* risulterebbe più appetibile in virtù dei benefici previsti a livello di *automatic stay* e di assenza del presupposto di meritevolezza. Secondo FABIANI M., *art. cit.*, 2012, pag. 451, l'estensione della disciplina del sovraindebitamento all'imprenditore agricolo sarebbe preferibile, in quanto l'accordo per la composizione della crisi e gli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex* art. 182–*bis* "[…] *presentano sì taluni profili di somiglianza, ma anche non marginali profili di differenziazione uno dei quali, la possibilità di soddisfare i creditori non aderenti entro un anno (e non alla scadenza) appare particolarmente favorevole. Ed allora, per uscire da questo* empasse, *nella prospettiva di ampliare e favorire il* carnet *delle opzioni assegnate al debitore non va escluso che la l. 3/2012 si applichi anche all'imprenditore agricolo*". Per NONNO G.M., *Il presupposto soggettivo di ammissibilità e il contenuto del piano*, in FERRO M., *Sovraindebitamento e usura*, nella collana *Il Corriere giuridico – Monografie*, Milano, IPSOA, 2012, pag. 81 – 84, la risposta al quesito dipenderebbe dal riconoscimento o meno della natura di procedura concorsuale agli accordi *ex* art. 182–*bis* L. F.: qualora questa fosse esclusa, dovrebbero ritenersi applicabili entrambe le normative. Nonostante l'interpretazione estensiva costituisca la tesi prevalente (anche in giurisprudenza: per una disamina più approfondita si vedano i riferimenti forniti da CAIAFA A. – ROMEO S., *op. cit.*, 2014, pag. 708, nota 100; in aggiunta, BATTAGLIA R., *La crisi da sovraindebitamento nella giurisprudenza: lo stato dell'arte*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2018, fasc. 2, pag. 236, che riporta l'orientamento di Trib. Ravenna, 15 febbraio 2016, in *IlCaso.it*, per cui si concede all'imprenditore agricolo anche l'accesso alla procedura di liquidazione *ex* art. 14–*ter*, anche per conversione a causa della patologia dell'accordo), non sono mancate voci fuori dal coro (in particolare, fa rientrare gli accordi *ex* art. 182–*bis* fra le procedure concorsuali VALENSISE P., *sub* art. 182–*bis*, in SANDULLI M. – SANTORO V. (a cura di), *La riforma della Legge Fallimentare*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 1087 e 1107 e, recentemente, Cass., 12 aprile 2018, n. 9087, in www.unijuris.it, in cui viene ribadito come gli accordi di ristrutturazione *ex* art. 182–*bis* L. F. siano da considerare procedure concorsuali a tutti gli effetti). Va rilevato, pertanto, come imprenditori agricoli e commerciali aventi le medesime dimensioni vengano trattati diversamente dal legislatore: una differenza in termini di ristrutturazione dei debiti che, se poteva essere giustificata nel 1942 a causa del c.d. 'doppio rischio' economico, attualmente perde di credibilità, considerato che oggi gran parte delle imprese agricole non svolge più attività in regime di autofinanziamento, preferendo ricorrere all'indebitamento.

civilistici e fiscali previsti per chiunque acceda a uno degli strumenti *ex* L. 3/2012[103].

Una menzione a parte va certamente fatta per le imprese cosiddette '*start–up* innovative', categoria imprenditoriale di recente introduzione (D. L. n. 179/2012, art. 25), costituite in forma di società di capitali ma non fallibili per espressa disposizione normativa[104]: l'art. 31 del Decreto, infatti, afferma che limitatamente ai primi quattro anni dalla costituzione della società, le *start–up* sono assoggettabili esclusivamente alle procedure da sovraindebitamento. La *ratio* della norma emerge dalla lettura della Relazione illustrativa al Decreto[105]: l'obiettivo del legislatore sembrerebbe quello di "*contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della* start–up *in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla Legge Fallimentare*" e così di "*facilitare la ripartenza dello* start–upper *su nuove iniziative imprenditoriali*"[106]. La scelta, pertanto, viene

---

[103] Secondo Trib. Cremona, 17 aprile 2014, in *IlCaso.it*, Sez. Giurisprudenza, 10555 – pubb. 09.06.2014, infatti, "*l'imprenditore agricolo che depositi proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3 del 2012 non è esonerato, per il sol fatto di non esser obbligato alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione dei bilanci, dal deposito di documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione patrimoniale ed economica, ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. d) l. cit., dovendo se del caso provvedere alla redazione ex novo di documenti riepilogativi a ciò finalizzati*".

[104] Senza riportare integralmente il lungo testo dell'art. 25, basti sapere che si tratta di un'impresa costituita "*in forma di società di capitali o di cooperativa, di diritto italiano o* Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'art. 73, D.P.R.. 22.12.1986, n. 917, purché le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione*". Le *start–up* hanno come oggetto sociale esclusivo (o quantomeno prevalente) "*lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico*" , dovendo al contempo risultare in possesso di determinati requisiti sostanziali e formali per poter godere di benefici fiscali e di particolari deroghe al diritto societario e fallimentare.

[105] La Relazione è disponibile all'indirizzo www.diritto24.ilsole24ore.com.

[106] Critico sul punto CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 711, per cui il Legislatore, riferendosi alla possibilità per le *start–up* in crisi costituite da meno di quattro anni di attivare la procedura liquidatoria di cui all'art. 14–*ter*, L. 3/2012, ha tuttavia dimenticato che "[…]*tale strumento ha una durata minima di quattro anni e che l'esdebitazione è prevista, in analogia alla disposizione della Legge Fallimentare, soltanto per la persona fisica, mentre le* start–up *sono costituite secondo i tipi delle società cooperative o delle società di capitali*". L'Autore, in questo senso, sembra aver colto l'incongruenza: una previsione di legge che ammette alle procedure da sovraindebitamento un caso di società di capitali astrattamente riconducibile all'area della fallibilità (è evidente, infatti, la mancata coerenza fra una fattispecie sociale complessa, facente ricorso a capitale di rischio, e una disciplina che, al contrario, si prefigge la finalità di occuparsi dei soggetti

giustificata (in modo più o meno condivisibile) sulla base "*dell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello tecnologico*", cercando di "*indurre l'imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto alla base dell'iniziativa, posto l'elevato tasso di mortalità fisiologica della* start–up"[107].

Discussioni e mancanza di uniformità di vedute, infine, sono rintracciabili con riferimento agli enti pubblici, in quanto soggetti non fallibili secondo l'art. 1 della L. F.[108], quindi almeno in linea teorica legittimati all'utilizzo delle procedure da sovraindebitamento[109]. In realtà, nonostante alcune pronunce giurisprudenziali favorevoli a questa impostazione[110], è bene tenere in considerazione le criticità evidenziabili

---

'dimenticati' dalla L. F. in quanto ritenuti non degni di partecipare alle procedure concorsuali).

[107] Così la Relazione illustrativa di cui sopra, riportata e commentata anche da PICCHIONE A., *Start up innovative e procedure di sovraindebitamento*, in *Rivista del Notariato*, 2017, fasc. 5, pag. 975, secondo cui "*è evidente che i temi del sovraindebitamento e della* start–up *innovativa sono tra loro strettamente collegati, poiché il primo costituisce o può costituire l'unico canale per il c.d.* fresh start […] *per ripartire con un nuovo progetto* (*c.d.* fail fast)".

[108] La *ratio* dell'esclusione "[…] *riposa, da un lato, sulla incompatibilità della procedura stessa (con il suo carattere di esecuzione generale a tutela del ceto creditorio) rispetto all'attività dell'ente medesimo (che verrebbe paralizzata) e dall'altro sul divieto per gli organi della procedura concorsuale di sostituirsi agli organi 'politici' nella gestione dell'ente pubblico stesso*" (LO CASCIO G., *op. cit.*, 2017, pag. 3197).

[109] Secondo ARCURI I. – BOSTICCO P., *op. cit.*, 2014, pag. 142, sembrano assoggettabili alle procedure da sovraindebitamento anche "*le società note con il nome di "*in house providing" *se ed in quanto vengano equiparate ad enti pubblici ed in quanto tali esonerate dal fallimento ai sensi dell'art. 1 L. F.*". A differenza dell'Autore, l'impostazione che sembra aver ispirato il D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), attuativo della Legge Delega 124/2015 (c.d. *Legge Madia*), all'art. 14.1 pare implicitamente limitare l'accesso alle procedure da sovraindebitamento alle sole società a controllo pubblico, prevedendo invece la fallibilità per le società a semplice partecipazione pubblica, tra cui le società *in house* (che, spesso, sono costituire in forma di società di capitali).

[110] Secondo Trib. Treviso, 10 ottobre 2015, in *lCaso.it*, è stato possibile omologare un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da un IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza) in quanto nonostante la natura pubblica dell'ente, lo stesso non potrebbe ritenersi alternativamente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, avendo la L. 3/2012 "[…] *carattere di chiusura del sistema, ed è quindi applicabile in tutte le situazioni per le quali l'ordinamento non appronta una specifica regolamentazione*" e avendo, al contrario, le altre procedure amministrative *ex* D. Lgs. 207/2001 e L. 1404/0956 funzione esclusivamente liquidatoria ed eliminatoria dell'ente dal sistema. In realtà l'anno seguente, in sede di reclamo, lo stesso Tribunale ha osservato che la *voluntas legis* della L. 3/2012 sarebbe stata quella di introdurre strumenti di

a livello normativo: l'assenza di chiare indicazioni in merito, infatti, dovrebbe far propendere l'interprete verso l'esclusione, per l'ente pubblico, dalla disciplina del sovraindebitamento. In questo senso, pare condivisibile l'impostazione di chi afferma che "[…] *ogni qualvolta nei confronti di un soggetto non fallibile siano previsti strumenti di soluzione della crisi (concorsuali o non), l'applicabilità dei rimedi di cui alla l. n. 3/2012 debba fondarsi, anche in virtù della* ratio *della nuova disciplina, su di una previsione espressa*"[111].

2.2.2 Consumatore e soggetti affini: professionisti, fideiussori e soci illimitatamente responsabili di società fallibili

A fianco del mondo imprenditoriale si collocano le persone fisiche, cioè coloro che siano considerati "[…] *debitori per una negativa e durevole condizione del proprio patrimonio a prescindere dallo svolgimento di una qualsiasi attività (imprenditoriale o professionale)*"[112]. La scelta di

---

ristrutturazione debitoria per i soggetti esclusi dalle procedure concorsuali, pertanto non sarebbe possibile estendere i suoi rimedi anche a soggetti che già possono disporre di autonome procedure di risoluzione della crisi, anche se liquidatorie.

[111] Così LO CASCIO G., *op. cit.*, 2017, pag. 3199. Analogamente DI MARZIO F., MACARIO F., TERRANOVA G. (a cura di), *op. cit.*, 2012, pag. 23, secondo cui "*è auspicabile l'intervento del legislatore al fine di fugare qualsivoglia dubbio interpretativo*", in quanto "*appare a dir poco arduo il compito per l'interprete di tenere indenni tali enti pubblici dalla presente procedura, in quanto non pare possa essere messa seriamente in discussione il loro carattere di 'debitore* […] *non assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni*".

[112] CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 712.

Si riporta, per mera curiosità, un' interessante pronuncia del Trib. Ravenna, 15 febbraio 2016, in *IlCaso.it*, 16924 pubb. 17 marzo 2017, nella cui massima si legge che può accedere alla procedura di sovraindebitamento "[…] *l'ente morale di diritto pubblico che non abbia mai adottato forme privatistiche attraverso le quali perseguire le proprie finalità, che non eserciti attività di impresa commerciale e ove l'unica attività economica esercitata (peraltro in modo del tutto minoritario e servente rispetto alla più ampia finalità pubblicistica) sia da ricondurre a quella di carattere agricolo, pure essa notoriamente sottratta alle procedure concorsuali anche se svolta in forma di impresa* ex *art. 2135 c.c., ed esplicitamente indicata dall'art. 7, co. 2bis della citata legge a proposito dei soggetti legittimati a proporre ai propri creditori un accordo di composizione della crisi*". Infine, sono considerati legittimati ad accedere agli strumenti *ex* L. 3/2012 "[…] *gli enti latu sensu collettivi, quindi le famiglie (e i coniugi congiuntamente) in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati*" (così la massima di Trib. Mantova, 8 aprile 2018, in *Redazione Giuffrè*, 2018). Sempre di enti parla CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 714, anche se di enti associativi, affermando che "[…] *anche le associazioni, le fondazioni non commerciali e i comitati non svolgenti*

avvicinare soggetti fra loro decisamente lontani è probabilmente condivisibile da un punto di vista sistematico, in quanto permette di 'chiudere il cerchio' dei soggetti astrattamente sottoponibili alle procedure da sovraindebitamento, ma da un punto di vista eminentemente pratico potrebbe lasciare perplessi, "[…] *poiché accanto a situazioni dinamiche, come quelle che hanno come protagonista l'impresa, vengono poste situazioni statiche, come è quella rappresentata da un patrimonio*"[113]. Si tratta, in particolare, di tutti quei soggetti qualificabili come persone fisiche che, secondo il dettato della legge, risulterebbero legittimati ad accedere agli accordi di composizione della crisi *ex* art. 7, L. 3/2012 e, talvolta, anche al più conveniente strumento del piano del consumatore.

La definizione di consumatore è fornita direttamente dalla legge, precisamente all'art. 6, comma 2, lett. b) della L. 3/2012, per cui è consumatore "*il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*"[114]. Con riferimento al *discrimen* fornito dal

---

attività d'impresa trovano nella L. 3/2012 uno strumento di composizione del sovraindebitamento".

[113] CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, *ibidem*, secondo cui "*non a caso la composizione (incontro di volontà su un progetto per l'attività) quale metodo per risolvere la crisi consistente nella negoziazione è stato concepito per tentare (se possibile) una conservazione dell'attività. Lo stesso metodo – comporre per conservare – mal si addice al patrimonio stabilmente insufficiente all'adempimento delle obbligazioni e pertanto destinato alla liquidazione per rendere possibile di corrispondere il ricavato ai creditori*".

[114] Precedentemente alla L. 3/2012, l'art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. 212/2011 definiva il consumatore come "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*", riprendendo l'art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005). In ogni caso, sembra costituirsi "[…] *una relazione necessaria tra i debiti, per i quali si richiede l'accesso alla stessa, ed il contratto del consumatore giacché occorre avere riguardo alla fonte, per stabilire se le obbligazioni che ne sono scaturite attengano o meno, in via esclusiva, ad uno scopo di consumo*" (così MONTINARO R., *art. cit.*, 2015, pag. 783). Il riferimento al carattere di estraneità delle obbligazioni assunte, tuttavia, sembra non essere sufficiente per l'accesso alla procedura di piano del consumatore da parte del titolare di impresa individuale (persona fisica) che abbia contratto debiti per scopi estranei all'attività d'impresa: in questo caso infatti, pur verificandosi l'estraneità dell'obbligazione rispetto all'attività imprenditoriale, non sembra possibile prospettare una via d'uscita dalle esposizioni debitorie private tramite accesso allo strumento del piano del consumatore, in quanto *non è possibile (anche sotto il profilo della responsabilità* ex *art. 2740 c.c.) separare il patrimonio dell'imprenditore dalla proprietà dell'impresa"* (così LO CASCIO G., *op. cit.*, 2017, pag. 3189, il quale riporta un problema analizzato e (parzialmente) risolto da ARCURI I. – BOSTICCO P., *op. cit.*, 2014, pag. 142 – 143). Nonostante il problema rimanga inevitabil–mente aperto, è stata comunque

carattere di esclusività (e non più di prevalenza[115]) circa l'estraneità del debito rispetto all'attività imprenditoriale o professionale svolta, è chiaro come non tutte le persone fisiche possano essere ricondotte alla nozione di consumatore. Se, infatti, è vero che "[…] *la qualifica di consumatore sorge dalla tipologia di obbligazioni per le quali è sorto il sovraindebitamento*", è altrettanto vero che "*anche l'imprenditore o il professionista*[116] *possono*

---

ipotizzata come via di soluzione "[…] *la procedura del consumatore con continuità aziendale, che peraltro non potrà non coinvolgere anche l'impresa ed i suoi beni, anche se la libertà di forme per la soluzione della crisi ben potrebbe esplicitarsi in forme di gestione separata del complesso aziendale*" (ARCURI I. – BOSTICCO P., *op. cit.*, 2014, *ibidem*, che prevede l'accesso allo strumento del piano del consumatore senza separare patrimonio aziendale e personale, ma solo prevedendo una gestione in qualche modo separata dell'azienda).

[115] Come affermato da ALECCI S., *Il sovraindebitamento del consumatore in prospettiva rimediale: note a margine di Cass. Civ., 1 febbraio 2016, n. 1869*, in *Europa e Diritto Privato*, 2017, fasc. 1, pag. 369 e ss., "*il farraginoso testo legislativo non considera sufficiente, in controtendenza rispetto al D. L. 212/2011 (slancio nomopoietico prodromico al varo della l. 3/2012) la* prevalenza *delle obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, ma ne esige, in termini ineluttabili, l'*esclusività". In questo senso, il consumatore imprenditore o professionista che abbia assunto obbligazioni a carattere promiscuo sembra poter disporre del solo accordo di composizione della crisi: detto esito, tuttavia, "[…] *depotenzia irragionevolmente la portata applicativa del meccanismo di superamento della decozione consumeristica*". Effettivamente, "*in dottrina è stato osservato come sia difficile immaginare non solo che ci si possa trovare al cospetto di obbligazioni assunte esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale, ma soprattutto che possa individuarsi una sorta di patrimonio separato, ossia beni e diritti assoggettabili in via esclusiva alla procedura instaurata con la presentazione del piano e, dunque, destinati con priorità ai creditori quali soggetti attivi di quei rapporti obbligatori 'non professionali', vale a dire di 'consumo'*" (VIGO MAJELLO A., *op. cit.*, 2016, pag. 10, nota 28, che cita MACARIO F.).

[116] Anche la s.t.p. (società tra professionisti) costituita ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'esercizio in via esclusiva di attività professionale sembra essere un soggetto che, in linea teorica, potrebbe accedere alle procedure da sovraindebitamento, "[…] *non potendo essere assimilata alle altre società commerciali, non esercitando un'attività di carattere commerciale e non rivestendo dunque la qualità di imprenditore*" (massima di Trib. Forlì, 25 maggio 2017, in *IlCaso.it*, 17538 – pubb. il 23 giugno 2017, riguardo la fattispecie di società tra socio commercialista e soci/dipendenti con mansione di ausiliari in possesso di qualità tecniche). Analogamente CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 714, nota 113, per cui "[…] *i professionisti individuali possono fruire della disciplina di cui alla Legge 3/2012 sia che operino in forma individuale o in forma associata*"; VIGO MAJELLO A., *op. cit.*, 2016, pag. 8 – 9, nota 24, per cui il professionista organizzato in forma societaria è ammesso alle procedure da sovraindebitamento "[…] *a meno che la società tra professionisti non svolga di fatto prevalentemente un'attività commerciale*". La disciplina è stata poi integrata con la L. 247/2012, che ha previsto espressamente la non fallibilità delle società tra avvocati; il Decreto Ministeriale n. 34/2013, tuttavia, non ha ripreso le medesime disposizioni in tema di società tra professionisti 'miste'. A causa di questa discrepanza, secondo LEOZAPPA A.

qualificarsi come consumatori […] *purché l'indebitamento derivi da consumi propri, ossia da obbligazioni assunte al di fuori della propria attività d'impresa*"[117]. La nozione di consumatore, infatti, "[…] *non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali (purché non abbiano dato vita a obbligazioni residue), potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore*"[118].

M., *art. cit.*, 2015, pag. 578, "*ne deriva che mentre quella della composizione della crisi da sovraindebitamento dovrebbe rappresentare la procedura concorsuale tipica ed esclusiva delle società tra avvocati disciplinate dal D. Lgs. n. 96/2001, per le società tra professionisti costituite ai sensi della l. 83/2011 non può essere pregiudizialmente esclusa la concorrente assoggettabilità alle altre procedure stabilite dal r.d. n. 267/1942. Il che porterebbe, alla luce dell'impostazione corrente, a ritenere che l'applicazione dell'istituto in discussione andrebbe valutata avendo riguardo alla fattispecie concreta*".

[117] Così la massima di Trib. Napoli, 7 luglio 2015, in *Giurisprudenza italiana*, ottobre 2016, pag. 2129, con nota di BOCCHINI R., *Profili civilistici della disciplina del sovraindebitamento del consumatore*. Analogamente Trib. Milano, 16 maggio 2015, in *IlFallimentarista.it*, 2015, 15 giugno, nella cui massima si legge che "[…] *per consumatore deve intendersi solo il debitore persona fisica i cui indebitamento non sia riconducibile ad un'attività imprenditoriale o libero professionale*". In precedenza, sul punto, anche Trib. Bergamo, Sez. Fall., 16 dicembre 2014, in *IlFallimentarista.it*, 2015, 5 marzo, per cui "*nel caso in cui l'assunzione delle obbligazioni del cui inadempimento si tratta risulti legata all'attività imprenditoriale o professionale del debitore proponente, il ricorso alla procedura del piano del consumatore non è ammissibile per difetto del necessario rapporto di funzionalità del contratto rimasto inadempiuto al privato consumo del soggetto proponente o della sua famiglia*".

[118] Così nella massima contenuta in Cass., Sez. Civ., 1 febbraio 2016, n. 1869, in *Europa e Diritto Privato*, 2017, fasc. 1, pag. 369, con nota di ALECCI S., *Il sovraindebitamento del consumatore in prospettiva rimediale: note a margine di Cass. Civ., 1 febbraio 2016, n. 1869* (anche in *Diritto & Giustizia*, 2016, 2 febbraio, con nota di PAPAGNI V., *La ristrutturazione del sovraindebitamento dell'imprenditore vale solo sulle obbligazioni personali?*), che può essere considerato il *leading case* circa l'argomento in questione, in cui si specifica che all'interno dell'insolvenza finale non possono essere comprese le "*obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività, ovvero comunque non dovendo esse più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria*". Di diverso avviso Trib. Busto Arsizio, 16 settembre 2014, in *IlCaso.it*, 12195 – pubb. 5 marzo 2015, che ha invece omologato un piano del consumatore presentato per un debito professionale contratto con Equitalia, secondo ALECCI S., "[…] *travisando, da un lato il tenore dell'art. 6, lett. b) e violentando, dall'altro, il concetto stesso di obbligazione civile*" (l'Autore, in particolare, afferma che "*l'esclusione del consumatore ibrido dal vantaggioso microsistema rimediale è stata calibrata ostruendo il varco a qualunque forma di mitigazione informata alla teorica promiscuità dello status consumeristico, sulla base dell'assunto per cui gli eccezionali benefici scaturenti da un'omologazione non preceduta*

Dalla nozione di consumatore, quindi, sembra possibile far discendere la compatibilità (o più precisamente, la non incompatibilità) con il consumatore che sia imprenditore o professionista ma che non annoveri più tra i debiti attuali quelli contratti in precedenza in relazione alle predette attività. È stato detto, perciò, che al fine dell'identificazione del consumatore, "[…] *dovendosi accertare se l'oggetto dell'attività possa essere ritenuto destinato al soddisfacimento di bisogni inerenti la sfera privata, personale o familiare, occorre verificare le modalità dell'atto concluso, le forme utilizzate, le circostanze di tempo e luogo*"[119]: in questo senso, non è stato considerato legittimato a presentare un piano del consumatore il soggetto che avesse contratto debiti derivanti da obbligazioni di una società poi fallita, essendo l'origine dei debiti estranea al consumo, inteso come soddisfacimento di esigenze personali o familiari del debitore[120]; nell'ipotesi di obbligazioni di natura ibrida, pertanto, l'attuale formulazione normativa sembra chiudere all'utilizzo del piano del

---

da alcun voto da parte dei creditori si rivelerebbero incompatibili con la ricorrenza di un fascio di rapporti di consumo anche residualmente contaminato da venature professionali", aggiungendo che la posizione assunta dalla Suprema Corte "[…] *rappresenta né più né meno che il corollario di una corretta concezione delle dinamiche di consumo congegnata non tanto nell'ottica del singolo rapporto quanto nella prospettiva della generalità delle 'relazioni di debito'; il che equivale ad asserire, in termini assolutamente accettabili, che i debiti d'impresa non rilevano e non debbono rilevare alla stregua di fatto storico in sé e per sé considerato, essendo semplicemente bastevole che essi non residuino allorquando la procedura di ristrutturazione viene innescata*"). Lo stesso PAPAGNI V., commentando la sentenza, afferma che "[…] *non vi sono margini per non escludere dall'accesso a tale procedura tutti quei soggetti che abbiano assunto obbligazioni composite e che vogliano in tal modo, cioè come consumatori, ristrutturarle*", trattandosi di una procedura "[…] *che impone nel suo presupposto personalistico una tracciabilità altresì delle cause dell'insolvenza non risalenti ad attività economica organizzata, d'impresa o non, che ne permetta un sicuro ancoramento tipologico alla figura del debitore compromesso in atti di rischio non speculativo o comunque proprio dell'intermediazione organizzativa*".

[119] Così la massima di Trib. Bergamo, 12 dicembre 2014, in *IlCaso.it*, 11822, pubb. 22 dicembre 2014, in cui è stato dichiarato inammissibile un piano del consumatore presentato da un soggetto che, a causa dell'origine dei debiti derivante da obbligazioni di una società poi fallita, non è stato considerato soggetto legittimato, essendo l'origine dei debiti estranea al 'consumo'.

[120] *Ibidem*. Si segnala, tuttavia, una pronuncia di avviso opposto: secondo Trib. Reggio Emilia, 19 novembre 2016, nel caso in cui un soggetto abbia contratto debiti tramite apertura di un mutuo con la finalità di 'tamponare' l'esposizione del coniuge imprenditore, è possibile omologare un piano del consumatore essendo 'consumatore' il debitore che non ha mai esercitato attività d'impresa o contribuito alla relativa gestione.

consumatore, dovendosi al contrario obbligato-riamente attivare la procedura di accordo o quella liquidatoria[121].

L'impostazione "restrittiva" di cui sopra sembra aver trovato una non equivoca applicazione nel momento in cui il tema del sovraindebitamento ha iniziato a intersecarsi con quello delle garanzie fideiussorie. Emblematico e ormai non più così raro, infatti, è il caso di soci o amministratori che abbiano garantito con fideiussioni debiti della società poi fallita: "*tali soggetti, non essendo fallibili* ex lege, *non potrebbero altrimenti ottenere l'esdebitazione per accordo con i creditori nel concordato fallimentare, né quella per buona condotta*"[122]. Risulta difficile, tuttavia, qualificare tali soggetti come "consumatori" e ciò in funzione della finalità che ha ispirato il soggetto ad accumulare i suddetti debiti: è stato detto, infatti, che il socio unico e amministratore della società debitrice, che ha prestato fideiussione in favore delle obbligazioni contratte da quest'ultima, non può essere considerato consumatore, in quanto trattasi di obbligazioni assunte con lo scopo (più o meno esclusivo) di assicurare cospicui finanziamenti alla società[123]. A causa

---

[121] GUIOTTO A., *La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2012, fasc. 11, pag. 1286, per cui "*la categoria previsione dell'attuale Decreto Legge lascia, all'opposto, intendere che, in presenza di masse debitorie qualitativamente composite, il debitore sovraindebitato possa accedere alla sola procedura di accordo di composizione della crisi*"; VIGO MAJELLO A., *op. cit.*, 2016, pag. 9 – 10.

[122] LO CASCIO G., *op. cit.*, 2017, pag. 3192, che cita GUGLIELMUCCI L. Sul punto GUERINONI E. (nota a Cass., 13 giugno 2006, n. 13643), *Quando il fideiussore è consumatore*, in *I Contratti*, 2007, fasc. 3, pp. 225 – 229, per cui "[…] *la fideiussione può essere un contratto del consumatore, come lo possono essere molti altri contratti, seppure di per sé non si possa (o risulti arduo) ravvisare, nell'assunzione di responsabilità, un atto di consumo*".

[123] Trib. Milano, 16 maggio 2015, in *IlFallimentarista.it*, 2015, 15 giugno. Analogamente Trib. Treviso, 21 dicembre 2016, in *Redazione Giuffrè*, 2017, secondo la cui massima "*non può accedere al piano del consumatore chi ha assunto fideiussioni bancarie nell'interesse dell'attività imprenditoriale propria o altrui*" (nel caso di specie, il marito aveva contratto fideiussioni bancarie a garanzia dell'attività imprenditoriale della moglie; tuttavia PANZANI L., *art. cit.*, in www.treccani.it, afferma che la nozione legislativa di consumatore sia "[…] *pienamente compatibile con l'esistenza di un debito derivante da finanziamento concesso per l'acquisto di un immobile non destinato ad attività imprenditoriale, anche nel caso in cui si tratti di immobile in costruzione*"); Trib. Palermo, 13 dicembre 2005, in *Corriere del merito*, 2006, fasc. 3, pag. 317 e ss., con commento di CONTI R., per cui "[…] *lo status di consumatore va giudizialmente riconosciuto ogni volta che la garanzia rilasciata in favore di un professionista provenga da persona che non partecipa, né in modo diretto né indirettamente, all'attività imprenditoriale cui si riferisce il credito garantito*" (analizzando il caso di specie, tuttavia, l'Autore afferma criticamente che "[…] *il riferimento alla figura del pensionato che rilasci fideiussione al figlio imprenditore operato dal giudicante non è,*

della difficoltà legata alla individuazione della natura (spesso ambigua) delle obbligazioni contratte dal fideiussore, la giurisprudenza ha individuato un criterio generale secondo cui "*la qualità di debitore principale attrae quella di fideiussore*"[124]: se i debiti garantiti si riferiscono ad attività esclusivamente o parzialmente professionale o imprenditoriale, pertanto, non sarà mai possibile collegare la figura del fideiussore a quella del consumatore. Solo qualora il soggetto garantito, già imprenditore o professionista, abbia cessato l'attività e non residuino debiti riconducibili

---

come si è detto, solo una trovata ad effetto, *riuscendo invece a delineare in modo icastico la realtà che spesso è sottesa al rilascio di fideiussioni. Una realtà pervasa da finalità che poco o nulla hanno a che fare con il commercio e che appaiono, dunque, meritevoli di tutela al pari di qualunque altra contrattazione del consumatore*"; interviene sulla pronuncia, di riflesso, anche DOLMETTA A. A., *Il fideiussore può anche essere consumatore*, disponibile in www.dirittobancario.it, per cui "[…] *appare cosa più puntuale e coerente con la funzione della normativa di tutela del consumatore, orientare il discorso intorno a una valutazione complessiva, a livello concreto, del ruolo specifico che il garante viene a ricoprire nell'affare considerato: e fare cioè riferimento al tipo di intervento che il fideiussore svolge rispetto all'operazione in concreto giudizio*"). *Contra* Trib. Rovigo, 13 dicembre 2016, per cui è stato invece consentito l'accesso al piano del consumatore a un fideiussore che aveva prestato garanzia con la finalità di consentire l'inizio di un'attività imprenditoriale non immediatamente riconducibile al debitore.

[124] Trib. Bergamo, 12 dicembre 2014, in *IlCaso.it*, 11822, pubb. 22 dicembre 2014. Su questa linea in precedenza, anche se con riferimento alla disciplina specifica di tutela del consumatore *ex* art. 1469–*bis* e ss. c.c. prevista anche dalla normativa comunitaria (si ricorda che secondo Corte Giustizia UE, sez. VI, 19 novembre 2015, n. 74, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2017, fasc. 3, parte II, pag. 269, con nota di DOLMETTA M. C., *Sul fideiussore consumatore: linee dell'evoluzione giurisprudenziale*, "*spetta al Giudice nazionale stabilire se la persona fisica–garante delle obbligazioni assunte da una società commerciale abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società (per esempio l'amministrazione della società o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale o se abbia agito per scopi di natura privata*"), Cass., 29 novembre 2011, n. 25212, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2012, fasc. 2, pag. 631, nella cui massima si legge che "*in presenza di un contratto di fideiussione è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore all'obbligazione garantita*"; analogamente Trib. Bari, 10 febbraio 2015, n. 528, in *Redazione Giuffrè*, 2016; Trib. Roma, 26 giugno 2015, n. 13971, in *Redazione Giuffrè*, 2015; Trib. Foggia, 23 luglio 2015, in *Redazione Giuffrè*, 2015; Parzialmente *contra* Trib. Brescia, 22 maggio 2018, in *IlCaso.it*, 19910 , pubb. 8 giugno 2018, nella cui massima si legge che "[…] *nonostante la natura accessoria dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione principale, la persona fisica che presta fideiussione per le obbligazioni assunte da una società commerciale deve essere considerata consumatore qualora al momento della sottoscrizione della fideiussione, non abbia collegamenti funzionali con la società stessa, quali incarichi di amministrazione o partecipazioni non trascurabili nel capitale sociale, a nulla rilevando meri rapporto di parentela con amministratori o soci*".

ad essa (riguardando, la garanzia, solo debiti estranei) sarà possibile per il garante accedere al piano del consumatore[125]. All'interno del presupposto soggettivo sembra rientrare anche la figura del socio illimitatamente responsabile di società fallibile, allorché abbia accumulato debiti personali eccedenti il proprio patrimonio. I soci illimitatamente responsabili, infatti, "[…] *non sono ritenuti imprenditori, quindi non sono fallibili autonomamente e pertanto, se indebitati a titolo personale potrebbero – finché la società è* in bonis – *ricorrere allo strumento della Legge 3/2012*"[126]. Fondamentale, pertanto, è che la società non sia fallita: l'intervenuto fallimento della società, d'altra parte, coinvolgerebbe "per estensione" anche il socio illimitatamente responsabile, con inevitabile applicazione delle regole *ex* art. 148 L. F. e conseguente incompatibilità con gli strumenti di cui alla L. 3/2012 (giustificando "[…] *ove il debitore avesse prescelto la strada dell'accordo o del piano, la previa risoluzione dello strumento compositivo per approdare al fallimento in estensione*"[127]). Vale la pena,

---

[125] È chiaro come lo stesso discorso possa ripetersi per garanzie riguardanti posizioni debitorie fin dall'inizio estranee all'attività imprenditoriale o professionale (es. il caso del genitore che garantisce il pagamento del mutuo contratto dal figlio per l'acquisto della propria abitazione).

[126] CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 714. Analogamente GUIOTTO A., *art. cit.*, 2012, pag. 23; LEOZAPPA A. M., *art. cit.*, 2015, pag. 576; LO CASCIO G., *art. cit.*, 2012, pag. 1022, il quale puntualizza che "[…] *la nuova procedura non costituirebbe un'alternativa all'esecuzione individuale, ma una sorta di esdebitazione azionabile soltanto dal debitore*". *Contra*, GIRONE L., *art. cit.*, 2009, pag. 818 e ss. e altri Autori, secondo i quali ammettendo il socio illimitatamente responsabile alle procedure da sovraindebitamento si creerebbe una sorta di segregazione patrimoniale a danno del creditore sociale: in realtà, il rischio di una non piena soddisfazione dei creditori sociali non sussisterebbe grazie alla previsione dell'art. 12, L. 3/2012 (per cui la dichiarazione di fallimento travolgerebbe la procedura di sovraindebitamento in corso). Si tratta di soggetti che, inoltre, non sembrerebbero legittimati ad accedere allo strumento dell'accordo di composizione della crisi (così LO CASCIO G., *op. cit.*, 2017, pag. 3194,"[…] *a meno che non si prendano in considerazione le sole procedure concorsuali attivabili su iniziativa del debitore stesso, includendo tali soggetti tra quelli legittimati a presentare la proposta*").

[127] CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, *ibidem*; PACIELLO, *art. cit.*, 2012, pag. 93; MACARIO F., *art. cit.*, 2012, pag. 231, nota 16, per cui "[…] *deve ritenersi che l'eventuale dichiarazione di fallimento travolga l'accordo e la relativa procedura eventualmente in corso, stante il carattere assorbente dell'esecuzione concorsuale, nella quale peraltro è sempre possibile trovare una sorta di accordo, mediante l'attivazione del concordato fallimentare*". In giurisprudenza, Trib. Rimini, 12 marzo 2018, in *Ilfallimentarisa.it*, 27 marzo 2018, nella cui massima si afferma che "*in tema di crisi da sovraindebitamento, la qualità di socio illimitatamente responsabile di società passibile di fallimento – e dunque soggetto a cui il fallimento andrebbe esteso ai sensi dell'art. 147 L.*

inoltre, segnalare anche un orientamento restrittivo che, al contrario, non consente al socio illimitatamente responsabile di società fallibile di accedere alle procedure *ex* L. 3/2012, non rientrando esso tra i soggetti di cui all'art. 7 della legge[128]. Un ulteriore problema, infine, potrebbe porsi in relazione all' art. 2288 c.c., in base a cui in caso di fallimento del socio illimitatamente responsabile quest'ultimo sarebbe escluso dalla società. Lo stesso scenario, tuttavia, potrebbe non ripetersi nel caso di socio ammesso alle procedure da sovraindebitamento, dato il silenzio del legislatore sul punto: la questione, pertanto, resta aperta.

2.3 Sovraindebitamento e meritevolezza

All'ampia gamma dei soggetti legittimati in positivo a promuovere le procedure da sovraindebitamento, fanno riscontro tre requisiti negativi, o meglio preclusivi, previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b), c), d), L. 3/2012. Il soggetto legittimato ad usufruire degli strumenti in esame, a prescindere dalla sua appartenenza al novero dei debitori civili o degli imprenditori, deve contestualmente non aver fatto ricorso a uno dei tre strumenti in

F. – non esclude la accessibilità alle procedura di sovraindebitamento, atteso che il socio illimitatamente responsabile non è imprenditore, in sede di estensione del fallimento della società non viene valutata la sua insolvenza e non vi è ragione per sostenere che egli, per ottenere l'esdebitazione, sia tenuto ad attendere la dichiarazione di fallimento della società; d'altra parte, l'art. 12 comma 5 l. 3/2012 prevede espressamente l'ipotesi del consecutivo fallimento del debitore che abbia proposto un accordo di composizione della crisi omologato".

[128] Così Trib. Milano, 18 agosto 2016, in *IlCaso.it*, 15860 – pubb. 30 settembre 2016, che pone l'accento sulla astratta fallibilità "in estensione" del socio illimitatamente responsabile per escluderlo dalle procedure *ex* L. 3/2012. *Contra* Trib. Prato, 16 novembre 2016, in *IlCaso.it*, 16224 – pubb. 22 novembre 2016, per cui il fallimento "in estensione" non integra ipotesi preclusiva di accesso alla procedura di sovraindebitamento *ex* art. 7 l. 3/2012 (nella fattispecie, il riferimento era alla procedura di liquidazione giudiziale *ex* art. 14–*ter* e ss., L. 3/2012); critica l'impostazione del Tribunale lombardo anche CRIVELLI A., *art. cit.*, 2017, pag. 537, per cui "*tale argomentazione non pare decisiva, se si considera che la condizione di fallibilità scatta solo col fallimento della società e che in suo difetto il socio, che non è imprenditore, ancorché insolvente non fallisce*".

esame nei cinque anni[129] precedenti il deposito della domanda[130]; non deve aver subito inoltre, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti *ex* artt.14 (annullamento o risoluzione dell'accordo) e 14–*bis* (revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore); infine, non deve aver fornito una documentazione irregolare tale da non consentire una ricostruzione esatta della propria situazione patrimoniale ed economico–finanziaria. In questo senso, l'obiettivo del legislatore è parso quello di "[…] *evitare disinvolte assunzioni di debiti nella fiducia di poter beneficiare di un procedimento esdebitativo e nel contempo ponendosi anche quale garanzia di adempimento dell'impegno assunto con la proposta*"[131].

---

[129] A differenza dell'attuale testo normativo, il D. L. del 2011 prevedeva un limite di tre anni: "[…] *l'irrobustimento di una simile barriera va assolutamente condiviso se non addirittura ritenuto indispensabile, soprattutto alla luce del recente fenomeno di 'professionalizzazione dell'insolvenza' causato dalla sempre più frequente presenza di particolari soggetti che assistono il debitore nella redazione dei piani di ristrutturazione*" (così ALECCI S., *art. cit.*, 2013, pag. 5).

[130] "[…] *manifestando in tal modo il debitore un carattere in un certo senso recidivo*" (MACARIO F., *art. cit.*, 2012, pag. 232.). Parla di recidività anche FABIANI M., *art. cit.*, 2012, pag. 451, sottolineando come "*poiché, in virtù delle direttive comunitarie, il nostro legislatore si è dovuto occupare della disciplina del credito al consumo e in particolare del profilo del 'credito responsabile', era logico che avrebbe rappresentato un evidente disincentivo al credito responsabile il consentire al debitore renitente di promuovere PCC a ripetizione*". Sul tema anche CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 718, per cui "[…] *la riforma della Legge 3/2012 ha fatto ruotare l'accesso a questi strumenti attorno al requisito di meritevolezza, risultando così corrispondentemente rimarcato l'aspetto beneficiario dello strumento di composizione*". In giurisprudenza, Trib. Cagliari, 11 maggio 2016, in www.fallimentiesocietà.it, per cui "[…] *la norma ha la* 'ratio' *di impedire al debitore di beneficiare ripetutamente dell'esdebitazione e di fare affidamento sulla disciplina del sovraindebitamento per assumere con leggerezza debiti*".

[131] CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, *ibidem*, il quale non manca di sottolineare come, tuttavia, l'introduzione del requisito abbia senso solo per il consumatore, subendo invece l'imprenditore non fallibile "[…] *un ingiustificato diverso trattamento rispetto all'imprenditore commerciale fallibile che oggi guida la soluzione della propria crisi a prescindere da come abbia gestito la propria impresa e da quante volte abbia fatto ricorso alle procedure concorsuali*". MICHELOTTI F., *Osservazioni in tema di procedure di sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012 e succ. mod. e integr.*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2015, pag. 1232, afferma come il principio di rigida alternatività fra le differenti procedure di sovraindebitamento non sarebbe leso da un ipotetico ricorso contenente, in via principale, una domanda di omologazione dell'accordo e in via subordinata una richiesta di liquidazione patrimoniale. L'Autore è citato anche da LO CASCIO G., *op. cit.*, 2017, pag. 3208, per cui "*al debitore è preclusa la presentazione di una domanda di liquidazione nell'ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti la domanda, lo stesso abbia beneficiato degli effetti (remissori oppure dilatori) di una procedura di composizione della crisi (con avvenuta omologazione e relativo passaggio in giudicato),*

3 L'Organismo di Composizione della Crisi: nomina, natura e funzioni del professionista

Il primo *step* che è chiamato ad effettuare il debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento consiste nell'avviare il procedimento di volontaria giurisdizione finalizzato alla nomina dell'O.C.C. (Organismo di Composizione della Crisi) da parte del Giudice[132], quale soggetto incaricato di assistere il debitore nella redazione della proposta di accordo o piano oppure del piano di liquidazione, con l'ulteriore compito di

---

oppure sia stato soggetto a precedente liquidazione del patrimonio, chiusa nel quinquennio precedente o ancora nell'ipotesi di atti in frode ai creditori. Ogniqualvolta […] il debitore non abbia beneficiato in via definitiva degli effetti delle procedure ex *l. 3/2012, si ritiene che lo stesso possa – senza dover attendere il decorso dei cinque anni – domandare la liquidazione del patrimonio, così come depositare una nuova proposta di accordo o di piano del consumatore*". Sul punto anche Trib. Prato, 28 settembre 2016, in *IlCaso.it*, per cui l'art. 7 comma 2, lett. b) andrebbe interpretato nel senso che il debitore sarebbe escluso dalle procedure da sovraindebitamento solo qualora avesse effettivamente beneficiato degli effetti riconducibili a una delle tre procedure, che non potrebbero di certo aversi con l'emissione del decreto di apertura della procedura. Secondo Trib. Cagliari, 11 maggio 2016, in www.fallimentiesocietà.it, se si interpretasse la norma in questione nel senso che anche la mera presentazione della domanda costituisse motivo di inammissibilità di una successiva proposta, ci si scontrerebbe con la norma di cui all'art. 14–*quater*, che consente la conversione della procedura di piano o accordo in liquidazione ogni volta che la proposta non abbia esito positivo anche a causa di revoca o annullamento dell'accordo oppure di cessazione degli effetti del piano. *Contra* Trib. Asti, 2 maggio 2016, in *IlFallimentarista.it*, 26 luglio 2016, che ha invece dichiarato inammissibile la proposta di piano del consumatore in quanto il debitore aveva fatto ricorso ad altra procedura di sovraindebitamento nei cinque anni precedenti, "[…] *indipendentemente dal relativo esito*".

[132] Trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione, nel depositare l'istanza con cui viene chiesta la nomina del gestore della crisi il debitore potrebbe anche non essere assistito dal procuratore. L'assistenza di un legale anche in fase di nomina dell'O.C.C., tuttavia, è fortemente consigliata, soprattutto nei casi in cui la successiva redazione della proposta di piano o accordo venga affidata dal debitore a un professionista di fiducia: l'intervento dell'O.C.C., infatti, mira prevalentemente ad attività prodromiche rispetto al deposito della proposta. In ogni caso, infatti, è l'O.C.C. che dovrà fare propria (se condivisa) la proposta avanzata dal debitore (o meglio dal suo legale), verificandone la veridicità e la fattibilità, nonché la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, rendendosi così fidefacente nei confronti del Tribunale e dei creditori (Trib. Vicenza, 29 aprile 2014, in *IlCaso.it*). In relazione alla necessità di difesa tecnica nella fase di deposito della domanda di apertura della procedura da sovraindebitamento, invece, la giurisprudenza ha risposto affermativamente, desumendosi tale necessità dal fatto che la proposta da depositare è, in sostanza, una domanda giudiziale in forma di ricorso, rivolta al Giudice in presenza di interessi contrapposti e introduttiva di una procedura da svolgersi davanti a un Tribunale, presentando anche fasi potenzialmente contenziose (così Trib. Massa, 28 gennaio 2016, in *IlCaso.it*).

attestare la veridicità dei dati inseriti nella proposta nonché la sua fattibilità. In realtà, grazie alla formulazione del comma 5 dell'art. 15, si rileva come gli O.C.C. "*assumono ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso*": in questo senso, il legislatore sembrerebbe aver creato uno 'sdoppiamento di personalità' nel soggetto gestore della crisi, chiamato a svolgere un'attività di fatto consulenziale e al contempo attestatrice fidefacente della fattibilità del piano[133]. A rincarare la dose, al medesimo soggetto viene affidata la funzione di provvedere alle necessarie pubblicità, di ricevere le adesioni dei creditori in caso di accordo (presentando anche una relazione sulla votazione), di raccogliere le eventuali contestazioni (relazionando al Giudice sulla loro fondatezza) e di controllare il rispetto dell'impegno assunto dal debitore in seguito all'omologazione del piano o dell'accordo (assumendo anche le vesti di liquidatore). La commistione di funzioni fra loro molto diverse è evidente (potendo spaziare dal controllo, al supporto, all'attestazione), pertanto non sembrerebbe così infrequente ravvisare un seppure potenziale conflitto d'interessi[134].

In concreto, secondo l'art. 15 della L. 3/2012, possono essere O.C.C. gli organismi costituiti da enti pubblici, iscritti presso un apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia qualora sussistano particolari requisiti di indipendenza e professionalità[135]. Le funzioni di O.C.C., in alternativa

---

[133] Come affermato da ALECCI S., *art. cit.*, 2013, pag. 6, "[…] *il legislatore ha ritagliato per questi organismi il ruolo di* dominus *della procedura, atteso che il Giudice, in un'ottica di semplificazione, viene interpellato soltanto in una fase cautelare e per suggellare l'accordo (quando non si tratti di piano del consumatore che, come detto, dall'intesa con la maggioranza del ceto creditorio prescinde) con un decreto di omologazione nel quale confluiscono e sono risolte eventuali contestazioni dei creditori, raccolte e filtrate proprio dallo stesso Organismo*".

[134] In realtà CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 723, sostengono che la previsione secondo cui il principale potere attribuito all'O.C.C. consisterebbe nell' "[…] *assumere ogni iniziativa funzionale oltre che al raggiungimento dell'accordo, alla buona riuscita dello stesso*", "[…] *sintetizza il ruolo di questo nuovo organismo che, a mio avviso, è quello di un facilitatore, di un soggetto credibile che stemperi le rigidità, individui la soluzione di una situazione che appare incagliata, apra canali di comunicazione tra le parti*".

[135] Secondo il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, è tenuto presso il Ministero di Giustizia un registro degli O.C.C., suddiviso in due sezioni: nella sezione A) sono indicati gli O.C.C. iscritti di diritto (quali gli organi di conciliazione istituiti presso le Camere di Commercio, il segretariato sociale costituito *ex* L. 328/2000, gli Ordini degli avvocati, dei notai, dei commercialisti e degli esperti contabili), *ex* art. 4, comma 2 del Decreto con relativi nomi

e su specifica istanza del debitore, possono essere affidate a un professionista "[…] *in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267*"[136], quale il curatore fallimentare o a un notaio. La scelta dell'O.C.C., tuttavia, costituisce indubbiamente una novità, anche se attualmente limitata alle procedure di cui si sta trattando e la cui disciplina di riferimento viene delineata dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202. Oltre all'iscrizione nell'apposito registro ministeriale[137], l'O.C.C. che si appresta a svolgere attività di gestione della crisi da sovraindebitamento deve necessariamente munirsi di una polizza assicurativa con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per le potenziali conseguenze patrimoniali derivanti dallo svolgimento di tale attività e deve essere composto da un numero minimo di cinque gestori iscritti disponibili a svolgere le predette funzioni[138]. La normativa prevede, inoltre, dei requisiti specifici per la qualificazione professionale di gestore della crisi da

---

dei gestori della crisi; nella sezione B) invece vengono indicati altri O.C.C. (alcuni, ad es. sono costituiti presso Comuni o Città Metropolitane) con i nomi dei relativi gestori. La mancata iscrizione in uno dei due registri, pertanto, determinerebbe "[…] *l'illegittimità dell'attività prestata, in violazione dell'interesse pubblico allo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 15 da parte di soggetti qualificati*" (così LO CASCIO G., *op. cit.*, 2017, pag. 3266).

[136] L'art. 28 della L. F., in particolare, elenca i requisiti necessari per la nomina a curatore fallimentare. Si tratta, pertanto, di soggetti particolarmente qualificati nella materia concorsuale, come avvocati, ragionieri, commercialisti, società tra professionisti o individui dalle comprovate competenze in tale ambito "[…] *che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento*". In particolare secondo Trib. Cremona, 17 aprile 2014, in *IlCaso.it*, l'art. 15, comma 9, L. 3/2012 sembra prevedere che la richiesta di nomina di un professionista in sostituzione dell'O.C.C. debba essere formulata prima del deposito della proposta di piano o accordo, in quanto la sua attestazione di fattibilità e veridicità dei dati sarebbe un atto necessariamente antecedente al deposito della successiva proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento; analogamente Trib. Pordenone, 15 luglio 2014, in *IlCaso.it*, che ha dichiarato inammissibile una proposta formulata dal ricorrente senza l'ausilio dell'O.C.C., la cui nomina è stata richiesta in un momento successivo a quello di deposito della domanda: ha senso, infatti, procedere preventivamente alla nomina dell'O.C.C., in quanto si consente una "[…] *prudente selezione ed elaborazione dei casi che consentono il ricorso alle procedure previste per il sovraindebitamento, tramite l'opera,* ab initio*, di un soggetto tecnicamente qualificato e tendenzialmente imparziale*". *Contra* Trib. Pistoia, 19 novembre 2014, in *IlCaso.it*, per cui nessuna norma sembrerebbe vietare il contestuale deposito delle due domande, una per la nomina dell'O.C.C. e l'altra per l'apertura della procedura da sovraindebitamento (riservandosi di completare il deposito della seconda in un momento successivo, allegando l'attestazione di fattibilità e veridicità dell'O.C.C.).

[137] Per chiarimenti si veda la nota 133 alla pagina precedente.

[138] Così l'art. 4, comma 3, lett. c) e d) del D.M. 202/2014.

sovraindebitamento, che consistono nel possesso di laurea magistrale in materie economiche o giuridica (o titolo equipollente), unitamente a una specifica formazione in materia di sovraindebitamento acquisita tramite partecipazione a corsi di perfezionamento *ex* D.P.R. n. 162/1982 oppure organizzati dagli O.C.C. iscritti di diritto in convenzione con le Università e la frequenza di tirocini di almeno sei mesi presso O.C.C., curatori fallimentari, commissari giudiziali, Giudici delegati, con obbligo di aggiornamento biennale da assolvere assistendo a corsi organizzati presso ordini professionali o Università[139]. Una volta nominato l'O.C.C. dal Giudice, il referente dell'O.C.C. provvede a conferire l'incarico a uno dei gestori appartenenti all'Organismo, secondo una distribuzione che tiene conto della natura e dell'importanza dell'incarico, sottoscrivendo previamente una dichiarazione che attesti l'assenza di conflitti d'interessi con la procedura (art. 10, comma 2, D.M. 202/2014). Individuato il gestore, l'O.C.C. comunica al debitore gli estremi della propria polizza assicurativa, nonché le informazioni relative alla propria attività di consulenza (grado di difficoltà della fattispecie, potenziali risultati ottenibili, strumenti accessibili, ecc.), determinando un preventivo[140] che

---

[139] Art. 4, comma 5, lett. a) – d). Si ricorda, per completezza, che i gestori appartenenti a enti di matrice ordinistica, quali avvocati e commercialisti, sono esonerati dal tirocinio di cui sopra e assolvono l'obbligo di frequenza del corso di perfezionamento in sole 40 ore.

[140] In difetto di accordo tra debitore e gestore della crisi, la determinazione dei compensi professionali segue la disciplina *ex* artt. 14 e ss. D.M. 202/2014, tenendo conto "[…] *dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine dell'O.C.C., della complessità delle questioni, del numero di creditori e della misura di soddisfo assicurata ai medesimi con l'esecuzione dell'accordo, del piano del consumatore omologato oppure con la liquidazione*" (art. 15, comma 1, D.M. 202/2014). In ogni caso, all'O.C.C. spetta un rimborso forfetario delle spese generali che oscilla fra il 10% e il 15% del compenso, oltre ad eventuali altre spese documentabili. Il comma 9 dell'art. 15 stabilisce che fino all'entrata in vigore del regolamento di cui sopra e salvo le parti dispongano diversamente, i compensi degli O.C.C. vengano determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo (nel caso di accordo o piano del consumatore) oppure secondo i parametri previsti per i curatori fallimentari (nell'ipotesi di liquidazione giudiziale), in ogni caso con una decurtazione del 40% rispetto alla cifra di partenza. Problematica risulta, tuttavia, la liquidazione del compenso dell'O.C.C. in caso di mancata presentazione della proposta: in proposito, si rileva che "[…] *l'intervenuta nomina dell'organismo, anche in caso di mancata attivazione della procedura, determini il diritto dello stesso al compenso per la relativa attività. È chiaro infatti che dovendo l'O.C.C. accompagnare il debitore – in base al testo dell'art. 15, comma 5 – nella redazione del piano o della proposta, il fatto che non si giunga all'apertura o all'omologa non toglie che dell'attività sia stata fatta, quantomeno di esame della documentazione*" (CRIVELLI A., *art. cit.*, 2017, pag. 532).

indichi le voci di costo e la misura del compenso, successivamente comunicato anche ai creditori.

La competenza dell'O.C.C. viene individuata secondo il generale criterio che determina la competenza del Tribunale e cioè seguendo la residenza del debitore[141]. In seguito al deposito della domanda di nomina dell'O.C.C. il Giudice, qualora ravvisi gli estremi per dare successivamente avvio a una delle procedure di sovraindebitamento[142], provvede all'emissione del decreto di nomina del professionista. A seguito del deposito di detto decreto, si aprono letteralmente le porte delle procedure da sovraindebitamento[143].

---

[141] Si intende, ovviamente, la residenza effettiva del debitore, onde evitare un problema di compatibilità tra un'ipotetica competenza 'diffusa' dell'O.C.C. soggetto privato e l'O.C.C. soggetto pubblico (tendenzialmente a base territoriale poiché creato presso Ordini professionali o altri Enti, quindi con competenza limitata a un solo circondario) e, di conseguenza, un potenziale *forum shopping* (il problema viene sollevato da Trib. Vicenza, 29 aprile 2014, in *IlCaso.it*). L'O.C.C., pertanto, deve aver sede nella circoscrizione del Tribunale presso cui il debitore depositerà la successiva domanda. In particolare Trib. Treviso, 12 ottobre 2017, in www.fallimentiesocietà.it ha affermato che va rigettata l'istanza per la nomina di un professionista attentatore ogni volta che nel circondario del Tribunale vi sia la sede di un O.C.C. regolarmente costituito e iscritto. Riprende la massima del Tribunale di Vicenza anche Trib. Rimini, 19 ottobre 2017, in *IlCaso.it*, dichiarando inammissibile, per difetto di valida attestazione, la domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento presentata presso il suddetto Tribunale e corredata da attestazione del professionista nominato dall'O.C.C. Romagna, sul presupposto che lo stesso, avente sede effettiva in Forlì e sedi secondarie in Rimini, Ravenna, Ferrara, "[…] *integra una struttura con unica base decisionale, situata appunto in Forlì e dunque ricadente nell'ambito territoriale del Tribunale di Forlì, e non già un'associazione di più sedi territoriali circondariali, aventi ciascuna una propria autonomia e collegate, in forma consorziata, solo a determinati fini di tipo meramente gestionale e amministrativo*".

[142] Il contenuto della richiesta di nomina dell'O.C.C. è piuttosto generico: nulla viene detto dalla legge, tuttavia è consigliabile specificare le cause che hanno portato alla situazione di sovraindebitamento e le qualità del soggetto debitore. Secondo Trib. Milano, 13 ottobre 2015, in *IlCaso.it*, il Giudice avrebbe infatti la facoltà di rifiutare la nomina del professionista qualora siano evidenti i presupposti di fallibilità (anche potenziale) del debitore.

[143] Si ricorda, in particolare, che il decreto di nomina dell'O.C.C. non produce particolari effetti in termini di pendenza del giudizio. La sospensione degli interessi convenzionali o legali così come la sospensione delle procedure esecutive o cautelari in corso gravanti sul debitore, infatti, costituiscono effetti ricollegabili a momenti successivi rispetto alla nomina del gestore della crisi, quali il deposito della domanda di apertura della procedura e il decreto di apertura della procedura.

CAPITOLO 2

L'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E IL PIANO DEL CONSUMATORE

SOMMARIO: 1 La "proposta" di accordo o di piano: contenuti e allegati – 2 Le fasi procedimentali comuni: deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza – 2.1 La votazione dei creditori e l'omologazione dell'accordo – 2.2 La meritevolezza del consumatore e l'omologazione del piano – 3 Fase esecutiva ed eventuali profili patologici

1 La "proposta" di accordo o di piano: contenuti e allegati

Come illustrato nel capitolo precedente, la *ratio* della Legge 3/2012 sembra essere quella di fornire a coloro che sono risultano dal fallimento o da altre procedure concorsuali la possibilità di sanare la propria posizione debitoria tramite l'accesso a procedure teoricamente più 'snelle' rispetto a quelle previste dalla L. F. I due principali rimedi a tal fine utilizzabili sono l'accordo e il piano, con la precisazione che il secondo è attivabile solo dal consumatore e viene omologato dal Giudice prescindendo dal voto del ceto creditorio. Risultando la componente contenutistica delle due procedure caratterizzata da non pochi elementi comuni, si è deciso di trattare i due argomenti congiuntamente, con lo scopo di rilevarne le principali analogie e differenze, nonché i relativi vantaggi e svantaggi in tema di accesso da parte del consumatore (legittimato a scegliere indifferentemente l'una o

l'altra procedura in base alla qualità del proprio debito). In questo senso, fondamentale per un'attenta disamina dei contenuti della proposta avanzata dal soggetto sovraindebitato è la lettura in combinato disposto degli artt. 7.1 e 8 della L. 3/2012.

In primo luogo è parso opportuno chiedersi in cosa possa consistere concretamente la proposta del debitore: secondo l'art. 8, comma 1, "*la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri*"[144]. Più di un Autore si è trovato

[144] In termini di "redditi futuri" è inevitabile il riferimento alla fattispecie di c.d. cessione del quinto dello stipendio. Il conflitto, in particolare, sembra crearsi in ordine all'inserimento o meno dei crediti del dipendente sovraindebitato, maturati nei confronti del datore di lavoro, all'interno della proposta di piano o accordo: indubbiamente il debitore sarebbe intenzionato a inserirli per aumentare le possibilità di futura omologazione (in caso di piano) o futura positiva votazione creditoria (in caso di accordo); tuttavia, inserendo tali crediti (probabili, oltre che futuri) nella proposta, potrebbe generarsi un evidente pregiudizio nei confronti del creditore cessionario, che risulterebbe affiancato agli altri chirografari in termini di soddisfacimento. La giurisprudenza si è espressa sul punto in modi differenti: secondo Trib. Milano, 9 luglio 2017, in *IlCaso.it*, data l'assenza nella L. 3/2012 di una norma analoga all'art. 44 L. F. (per cui gli atti incidenti sul patrimonio compiuti dal fallito dopo l'apertura del fallimento sono inefficaci), è da ritenersi prevalente la ragione del creditore cessionario; diversamente Trib. Grosseto, 9 maggio 2017, in *IlCaso.it*, ha affermato che rispettando la *ratio* della cessione del quinto verrebbero sottratte risorse importanti dall'attivo patrimoniale messo a disposizione del ceto creditorio, generando un'insanabile incoerenza con il principio ispiratore della L. 3/2012 (a tal proposito, Trib. Torino, 8 giugno 2016, in *GiustiziaCivile.com*, 23 dicembre 2016, ha omologato un piano del consumatore che prevedeva la ristrutturazione di un debito che le parti avevano convenuto di adempiere mediante la cessione della quota di un quinto della retribuzione, per se detta cessione è stata notificata al terzo ceduto in data precedente alla presentazione del piano; lo stesso, il 30 settembre 2015, in *Foro Italiano*, 2015, fasc. 12, parte I, pag. 4028 e ss., aveva deciso di non omologare un piano del consumatore "[…] *che prevedeva l'accantonamento mensile di una frazione di retribuzione già oggetto di precedente cessione e, pertanto, indisponibile per il debitore cedente*"); nel mezzo si colloca Trib. Monza, 26 luglio 2017, in *IlCaso.it*, che invece limiterebbe l'efficacia della cessione del quinto al triennio successivo all'apertura della procedura: le risorse, pertanto, entrerebbero nell'attivo distribuibile solo al quarto anno successivo all'apertura (considerando che la durata media delle procedure di piano e accordo sembra oscillare tra i tre e i cinque anni, il ceto creditorio potrebbe godere di tali risorse solo nell'ultimo o penultimo anno prima della chiusura). Lo stesso ragionamento potrebbe valere in caso di cd. linee di credito autoliquidanti, per cui la Banca creditrice si soddisfa in via anticipata agendo non sul patrimonio del debitore ma su quello del *debitor debitoris*: anche in questa situazione non è chiaro se, in un'eventuale procedura di sovraindebitamento, la Banca potrebbe essere legittimata a trattenere tali proventi, che di fatto non entrerebbero nell'attivo patrimoniale messo a disposizione della massa destinata a soddisfare i creditori del sovraindebitato. Il discorso, tuttavia, si inserisce in un più complesso e ampio approfondimento circa l'eventuale prosecuzione o sospensione dei contratti perfezionati prima dell'apertura della

in disaccordo con la disposizione in esame affermando che, al contrario di quanto previsto dalla norma, la ristrutturazione dei debiti fosse prerogativa riservata al soggetto imprenditoriale, il solo caratterizzato da particolare dinamicità in termini di attività produttiva[145]. Tale impostazione non sembra però condivisibile, soprattutto in considerazione dei molteplici gradi di complessità che potrebbero caratterizzare l'esposizione patrimoniale del consumatore: procedere secondo un'ottica dinamica anche nella prospettiva consumeristica, infatti, dovrebbe permettere di avere una visione più precisa e puntuale del rapporto tra attività e passività che in questa sede rileva. Si tratterebbe, in sostanza, di predisporre (senza particolari vincoli di contenuto o di tempo[146]) un piano di rientro 'su

procedura da sovraindebitamento, poiché nella L. 3/2012 manca una norma analoga agli artt. 169*bis* L. F. (per cui nel concordato preventivo i rapporti di norma proseguono) e 72 l. F. (per cui nel fallimento i rapporti, di norma, vengono sospesi), come rilevato da Trib. Milano, 29 gennaio 2015, in *IlCaso.it* in tema di fideiussione: in questo senso, giurisprudenza e dottrina si dividono fra chi sostiene che i contratti proseguano durante l'esecuzione delle procedure (Trib. Pistoia, 23 febbraio 2015, in *IlCaso.it*, per cui la regola generale è la prosecuzione dei contratti, salvo eccezionale richiesta di sospensione o scioglimento) e chi, al contrario, propende per una sospensione o scioglimento degli stessi (Trib. Ancona, 11 marzo 2018, in *IlCaso.it*, che dichiara automaticamente sciolta una cessione del quinto equiparandola a un pignoramento e, pertanto, non opponibile alla procedura da sovraindebitamento attivata). In dottrina una apprezzabile menzione va fatta per VAROTTI L., Magistrato presso la Corte d'Appello di Bologna, il quale in più di un'occasione ha affermato che la prosecuzione o la sospensione dei contratti pendenti in corso di procedura rimangono una scelta del debitore, che potrà decidere di proseguire o sospendere il rapporto nell'ottica di miglior soddisfo del ceto creditorio, salvo la presenza di eventuali clausole risolutive espresse o clausole di compensazione, certamente valide anche dopo l'apertura della procedura.

[145] Secondo CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali – Tomo terzo: fattispecie di responsabilità*, nella collana diretta da CASSANO G., *Il diritto applicato – I grandi temi*, Wolters Kluwer – Cedam, 2014, pag. 722, nota 125, citando DI MARZIO F., non sarebbe completamente corretto parlare di ristrutturazione dei debiti con riferimento alla posizione del consumatore, in quanto "[…] *non svolge alcuna azione sul mercato. Non deve procedere a nessuna ristrutturazione di attività produttive. Deve piuttosto controllare e limitare la dannosa propensione al consumo e aborrire il consumo irresponsabile*. […] *Non vi sarebbe dunque nessun spazio apprezzabile per la pianificazione del recupero della solvibilità. In conclusione, mentre la pianificazione può essere utile ed è certamente comprensibile per il trattamento della crisi della piccola impresa non fallibile, invece in nessun modo sembra essere proficuamente utilizzabile (e nemmeno effettivamente comprensibile) per il trattamento dell'insolvenza civile*. […] *Nella composizione negoziale dell'insolvenza civile non si apprezza nessuna rilevanza dell'aspetto finanziario prospettico inteso questo come la capacità futura di generare risorse finanziarie*".

[146] Nella prassi applicativa, la durata degli accordi o dei piani tende a oscillare tra i tre e i cinque anni, ma la legge non sembra imporre un limite (salvo il riferimento alla procedura

misura' del debitore[147], avendo riguardo delle poste attive e passive, prevedendo scadenze e modalità di soddisfacimento dei creditori chirografari[148] (anche tramite prestazione di garanzie o liquidazioni[149]), sia

---

di liquidazione, la cui durata non può essere inferiore ai quattro anni secondo l'art. 14–*quinques* e il generale principio della ragionevole durata dei processi *ex* art. 111.2 Cost.): il problema rimane, pertanto, aperto e la giurisprudenza non sembra aver risposte certe sul punto. Le variabili da considerare, infatti, non sono poche: basti pensare alla presenza di garanzie all'interno della proposta o di transazioni *a latere* della stessa, che potrebbero facilmente indurre i creditori (o il Giudice, in caso di piano del consumatore) a valutare positivamente un prolungamento della proposta anche oltre i cinque anni.

[147] Sul punto FABIANI M., *Crescita economica, crisi e sovraindebitamento*, in *Il Corriere giuridico*, 2012, fasc. 4, pag. 451 e ss. La legge, in questo caso, sembra riprendere lo schema degli artt. 124 e 160 L. F. in tema di concordato preventivo, nel senso che la proposta di piano o di accordo possa avere contenuto non vincolato, salvo un generico obbligo satisfattivo nei confronti del ceto creditorio. Vale la pena sottolineare, in ogni caso, che "[…] *trattandosi di debitore non imprenditore, pare logico ritenere che la proposta non prenda in considerazione l'attività del soggetto se non come possibile fonte di reddito e che il piano potrà prevedere o una liquidazione dei beni esistenti o la destinazione di previsti o prevedibili redditi futuri o l'intervento di un terzo che metta a disposizione propri beni per il soddisfacimento dei creditori. Se invece il debitore fosse imprenditore il piano, pur nel medesimo obiettivo satisfattivo, potrebbe anche concernere decisioni sull'attività*" (CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 719 – 720).
In merito alla natura 'causale' dell'accordo, VIGO MAJELLO A., *L'"accordo" del debitore e il "piano" del consumatore: nozioni, presupposti e differenze*, in PISANI MASSAMORMILE A., *La crisi del soggetto non fallibile*, Torino, Giappichelli, 2016, pag. 16, ricorda che "[…] *l'art. 11, comma 4, conformemente alla disciplina codicistica, stabilisce che esso, di regola, non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia stato previsto diversamente. Tale disposizione non dovrebbe destare particolari perplessità, dal momento che la volontà di novare un'obbligazione, il c.d.* animus novandi, *deve comunque risultare in modo non equivoco (art. 1230, comma 2, c.c.)*".

[148] Trib. Pordenone, 2 marzo 2012, in *IlCaso.it*, ha affermato che la proposta è da dichiararsi inammissibile qualora "[…] *non indichi la sussistenza della provvista necessaria a far fronte ai pagamenti indicati come immediati, né le modalità attraverso le quali dovrebbe esser acquisita la liquidità necessaria ad eseguire i pagamenti rateali successivi, in presenza di un compendio immobiliare sottoposto ad esecuzione forzata e comunque non di pronta liquidazione, in difetto, inoltre, di uno stato analitico ed estimativo delle attività e delle passività* […]"; analogamente Trib. Firenze, 27 agosto 2012, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2012, pag. 1249.

[149] Si indicheranno, a tal fine, gli eventuali garanti in grado di apportare finanza esterna (che sottoscriveranno la proposta di piano o accordo insieme al debitore, indicando il proprio intervento come solutorio o di semplice garanzia) e, nel caso di piano del consumatore, i possibili soggetti incaricati per la liquidazione del patrimonio del debitore, nonché per la sua custodia dello stesso e della distribuzione del ricavato ai creditori (secondo alcuni, lo stesso O.C.C. potrebbe essere incaricato di liquidare i beni così come previsto dal piano; di altro avviso, invece, coloro che tendono a valorizzare i principi delle procedure concorsuali, per cui il commissario del concordato preventivo sarebbe persona diversa dal soggetto liquidatore). La firma del garante, quindi, risulterebbe quantomeno opportuna (per non dire necessaria) nelle ipotesi in cui i beni indicati nella proposta non siano sufficienti a realizzare

secondo la classica *par condicio creditorum*, sia in base a classi eventualmente create dal debitore[150]. Al debitore, pertanto, sembra concesso scegliere quali beni (o diritti) inserire nella proposta di accordo o di piano[151]. Gli unici vincoli riguarderebbero il soddisfacimento di crediti

---

la fattibilità dell'accordo o del piano successivo: in realtà, "[…] *nell'ambito di un piano che preveda la cessione di tutti i beni integranti il patrimonio del debitore (in ossequio al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.), una proposta di accordo che preveda il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali, sia pure in percentuale minima (nella specie:2,5%), è tale da realizzare la funzione economica dell'istituto che, data la sua natura concordataria, non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore*" (così LO CASCIO G. (diretto da), *Codice commentato del fallimento*, nella collana *Commentari Ipsoa*, Milano, Wolters Kluwer, 2017, pag. 3204, riprendendo Trib. Bergamo, 31 marzo 2015, in *IlFallimentarista.it*). Secondo CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 721, invece, la garanzia fideiussoria costituirebbe elemento imprescindibile e non più eventuale "[…] *assumendo anche le sembianze di intervento di un terzo nel piano, nel caso di insufficienza attuale e prospettica dei mezzi propri del debitore*". In ogni caso, si tratterebbe di "[…] *addivenire ad un accordo anche attraverso la ricerca di uno* 'sponsor', *vale a dire di terzi che possano intervenire per sopperire in qualche modo alle deficienze economiche e patrimoniali del soggetto sovraindebitato, consentendo di tal guisa la fattibilità del piano*" (VIGO MAJELLO A., *op. cit.*, 2016, pag. 15).

[150] Molto critici sulla possibilità per il debitore di suddividere i creditori chirografari in classi CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 719 – 720, in quanto la norma "[…] *accorda la facoltà del classamento senza tuttavia fissare né i parametri, né i paletti a protezione dell'ordine dei privilegi, né il sistema del calcolo delle adesioni ed, infine, senza prevedere un controllo del Giudice sul corretto esercizio di tale facoltà*" (secondo gli Autori, in assenza di disposizioni del legislatore sul punto, dovrebbero applicarsi i principi previsti dalla L. F. per il classamento). Dubbioso sull'opportunità di classa mento anche ALECCI S., *La nuova disciplina in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento: modifiche alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3*, in *Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, 2013, Vol. XI, pag. 9, per cui "[…] *la suddivisione in classi dei creditori eventualmente contenuta nel piano di ristrutturazione continua a suscitare dubbi in termini di utilità, in quanto si ritiene che un piccolo imprenditore non accusi in genere un'esposizione debitoria tale da dover ricorrere a questo espediente*". Riscontra benefici nella possibilità di classamento, invece, BATTAGLIA R., *La composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile: alcuni profili problematici*, in *Diritto Fallimentare e delle società commerciali*, 2012, fasc. 3–4, pag. 434, per cui "[…] *il significato da attribuire alla possibilità di formare delle classi, nell'ambito di questa particolare procedura, sia soltanto quello di suddividere i creditori a cui si prone lo stesso trattamento; in questo caso, poiché non vige il divieto di alterare la graduazione dei crediti, è ben possibile prevedere una classe con soggetti non omogenei (così come è possibile offrire un pagamento parziale al creditore privilegiato: in caso di mancata adesione da parte del creditore, infatti, al medesimo spetta necessariamente la soddisfazione integrale*".

[151] In sede di reclamo avverso il decreto del G.D. che dichiarava inammissibile la proposta di accordo in quanto non comprensiva di tutti i beni riconducibili al debitore, il Trib. Bologna, 24 maggio 2018, in *IlCaso.it*, ha statuito che l'obbligo di indicazione di tutti i beni (o diritti) facenti capo al debitore e messi a disposizione della massa creditoria sussisterebbe unicamente nel caso di liquidazione giudiziale *ex* artt. 14–*ter* e ss. L. 3/2012, potendo il

impignorabili e privilegiati, nonché il pagamento dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'I.V.A. e delle ritenute operate ma non versate. Per quanto riguarda i crediti impignorabili *ex* art. 545 c.p.c., l'art. 7 della L. 3/2012 prevede espressamente che in ogni caso debba esserne assicurato il regolare e integrale pagamento[152]. Per i crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, invece, è il legislatore ha ipotizzato un'eccezionale falcidia, potendo essi essere soddisfatti anche non integralmente, ma pur sempre "[…] *in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi*"[153]. Il comma 4 dell'art. 8, inoltre,

---

debitore nelle altre ipotesi di composizione della crisi da sovraindebitamento escludere alcuni beni dalla destinazione di soddisfacimento dei creditori. La simulazione con valore a base d'asta circa un'eventuale liquidazione dei propri beni, tuttavia, è sempre raccomandabile in un'ottica di convenienza (per i creditori) dell'accordo o del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

[152] Si ricorda che i crediti nati dalla attivazione della procedura di sovraindebitamento (quali i compensi dell'O.C.C., del liquidatore, ecc.) andranno invece soddisfatti in prededuzione, analogamente alle procedure concorsuali 'maggiori'. In questo senso, Trib. Como, 25 marzo 2017, in *IlFallimentaristia.it*, 30 marzo 2017, con nota di EMILIANO C., *Gli effetti della nomina del professionista nell'ambito del procedimento di esdebitazione*, ha sostenuto la necessità "[…] *al fine di rendere effettivo lo scopo di soddisfare in via preliminare i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui all'art. 13 l. n. 3/2012, fissare un termine per il deposito della proposta del debitore, o del piano o della domanda di liquidazione del patrimonio, come per i concordati, ed indicare una somma da depositarsi per spese di giustizia, pena l'improseguibilità del procedimento*".

[153] Si ricorda che, diversamente dall'attuale testo normativo, la legislazione precedente assicurava l'integrale pagamento dei crediti privilegiati, in quanto parte dei crediti 'estranei' all'accordo. Si tratta, in ogni caso, di crediti tendenzialmente non computabili all'interno della massa ammessa al voto nel caso di successivo accordo, salvo il caso in cui i titolari di crediti privilegiati rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione (art. 11, L. 3/2012).
Circa il significato del valore di realizzo a cui si riferisce l'art. 7, è importante sapere che nella redazione di una proposta di accordo o di piano inclusiva di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, sarebbe sempre opportuno eseguire una perizia in grado di valutare l'attuale valore di mercato del bene o del diritto in questione sulla base di una proiezione di mercato (deprezzamento del 30% del valore massimo realizzabile, condizioni del bene se immobile e sua indicazione di valore a base d'asta), potendo così ipotizzare un valore di realizzo molto vicino a quello reale. Reso noto il potenziale valore di realizzo derivante dall' esecuzione forzata oppure dalla liquidazione del bene o del diritto gravato da privilegio, pegno o ipoteca, si tratterà di capire se il debitore sia in grado o meno di fare un'offerta più appetibile rispetto all'alternativa liquidatoria: qualora l'attestazione del professionista sia positiva, il credito privilegiato 'falcidiato' verrebbe inserito all'interno della proposta e, limitatamente alla parte falcidiata, il titolare del credito sarebbe ammesso al voto in caso di successivo accordo. La comparazione che è chiamato a fare il gestore (e

aggiunge che qualora la proposta di accordo contempli la prosecuzione dell'attività d'impresa o si tratti di piano del consumatore, sarebbe possibile indicare nella proposta anche una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati (al di fuori dei casi in cui sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti su cui insiste la causa di prelazione). Da ultimo, l'art. 7 prevede un pagamento integrale dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'I.V.A. e delle ritenute operate ma non versate, ancorché dilazionabile [154]. Com'è intuibile, non sono mancate discussioni circa una potenziale falcidiabilità dei crediti I.V.A., esclusa di fatto dalla legge sul sovraindebitamento e, al contrario, ammessa per le procedure concorsuali previste dalla L. F. [155],

---

che, necessariamente, farà parte del contenuto della relazione da allegare alla proposta) della crisi nominato dal Giudice, pertanto, consiste nel confronto fra la somma ricavabile dalla liquidazione o dall'esecuzione forzata sul bene gravato da privilegio, pegno o ipoteca e l'offerta proponibile dal debitore al di fuori di tali procedure (spesso, infatti, i debitori ricorrono alla procedura di composizione della crisi nel momento in cui le procedure esecutive avviate da banche o altri creditori a loro danno si trovano a uno stadio già avanzato). Sul punto si è espresso Trib. Pordenone, 15 luglio 2014, in *IlCaso.it*, per cui "*in difetto di attestazione dell'O.C.C., essendo nella specie il creditore penalizzato rispetto al valore dell'immobile sul quale è iscritta l'ipoteca, è da considerare inammissibile la proposta per violazione della norma di cui all'art. 7, comma 1, L. n. 3/2012, che consente il soddisfacimento non integrale del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati soltanto allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli O.C.C.*".

[154] Oltre al fatto che la dilazione di pagamento è prevista anche dalle norme sul concordato preventivo *ex* art. 160 L. F. e nell'ipotesi di accordi di ristrutturazione dei debiti *ex* art. 182–*bis* L. F., nelle stesse ipotesi risulta attualmente applicabile l'istituto della c.d. transazione fiscale *ex* art. 182–*ter*. La legge sul sovraindebitamento, al contrario, appare talmente attenta all'integrale soddisfazione di tale debito che prevede all'art. 11, comma 5, la cessazione di diritto degli effetti dell'accordo in caso di mancato rispetto del termine di 90 dalle rispettive scadenze. Stante l'assenza di un qualsiasi richiamo all'istituto della transazione fiscale e la norma appena sottolineata, CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 721, nota 124, affermano che "[…] *appare allora ragionevole ritenere che si applichi il principio della indisponibilità dei crediti fiscali*", riconducibili a creditori che "[…] *costituiscono la fascia dei creditori estranei, privi quindi del diritto di voto ma con diritto a essere regolarmente pagati (per l'intero e alla scadenza*) […] *estranei non già perché dissenzienti o non raggiunti dalla proposta, bensì perché la legge li pone fuori da ogni contrattazione, non venendo loro indirizzata la proposta*".

[155] In particolare il Trib. La Spezia, 10 settembre 2018, in *IlCaso.it*, ha ammesso la falcidia di un credito I.V.A. disapplicando la norma di cui all'art. 7, L. 3/2012 in quanto palesemente contrastante con una fonte del diritto sovraordinata, quale il principio di neutralità fiscale previsto dall'Unione Europea. *Contra* la Circolare della Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2018 (e, in precedenza, la Circolare n. 19/E dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2015),

tanto da introdurre una questione di costituzionalità (tutt'ora pendente) della disposizione normativa con riferimento a una potenziale disparità di trattamento fra debitori ammessi alle sole procedure da sovraindebitamento e debitori attualmente legittimati ad accedere a procedure appartenenti all'una o all'altra legge[156].

Ulteriori informazioni che la proposta di accordo o piano deve tassativamente contenere riguardano l'indicazione di contenziosi anche tributari o procedure esecutive a carico del debitore, gli eventuali atti di disposizione compiuti dallo stesso negli ultimi cinque anni[157] e le cause che l'hanno portato a sovraindebitarsi. Secondo il comma 3 dell'art. 8, L. 3/2012, inoltre, nella proposta andrebbero indicate anche eventuali limitazioni dell'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo di

---

che invece ribadisce l'infalcidiabilità dell'I.V.A. nelle ipotesi di sovraindebitamento. Sembrerebbe tuttavia condivisibile l'impostazione di quei Tribunali di merito che ritengono che il divieto di falcidia dell'I.V.A. faccia implicitamente salva l'ipotesi in cui la proposta depositata dal debitore preveda un trattamento migliorativo rispetto a quello ipotizzato dall'alternativa liquidatoria: così Trib. Pistoia, 26 aprile 2017, in *IlFallimentarista.it*, 8 novembre 2017, con nota di GALLIO F. – GREGGIO M., *Falcidia del credito da IVA anche nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento*, facendo seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia UE del 7 aprile 2016 (gli Autori, in particolare, sottolineano la volontà del Tribunale toscano circa la "[…] *disapplicazione* tout court *del diritto interno in contrasto con quello comunitario*"). Ciò si verifica ogni qualvolta intervenga un apporto di finanza esterna – non ipotizzabile in caso di liquidazione – per il pagamento di una parte del credito IVA, in relazione al quale è possibile il giudizio positivo in ordine al trattamento migliore nell'ambito della procedura, in assenza di maggiori incrementi conducibili alla liquidazione. (le massime sono riportate da un'illuminante contributo di BATTAGLIA R., *La crisi da sovraindebitamento nella giurisprudenza: lo stato dell'arte*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2018, fasc. 2, pag. 233 e ss.

[156] È evidente, in questo senso, il richiamo alla figura dell'imprenditore agricolo, per legge ammesso tanto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento quanto all'accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dalla L. F. La questione di incostituzionalità è stata sollevata dal Trib. Udine, 14 maggio 2018, in *IlCaso.it*, soprattutto con riferimento al principio di uguaglianza e parità di trattamento *ex* art. 3 Cost., "[…] *atteso che ai sensi di tale norma le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono disciplinate in modo irragionevolmente diverso dalle procedure concorsuali del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione nonostante queste ultime siano simili alle prime poiché regolate dalle medesime cadenze di massima e dalle stesse finalità.*"

[157] Per ottenere l'inefficacia di atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal debitore in un momento precedente rispetto a quello di deposito della proposta, i creditori (singolarmente) potranno ricorrere allo strumento dell'azione revocatoria ordinaria *ex* art. 2901 c.c. che, se positivamente esperita, avrà effetto solo rispetto al creditore procedente. Non sarà possibile, al contrario, accedere alla revocatoria fallimentare.

strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari [158].

Vanno opportunamente allegati alla domanda, inoltre, il certificato di residenza, il certificato di stato di famiglia e un documento d'identità del debitore nonché il suo codice fiscale; le ultime tre dichiarazioni dei redditi [159] (nel caso di società legittimate ad accedere all'accordo, andranno invece allegati i bilanci degli ultimi tre anni, le scritture contabili e la dichiarazione di conformità delle stesse [160]), le buste paga in caso di lavoratore dipendente e gli estratti bancari degli ultimi cinque anni; le risultanze delle banche dati consultate (C.R.I.F., C.R., Banca d'Italia, C.A.I., visure P.R.A., visura catastale, visura camerale); in caso di immobili di proprietà andrà allegato il rogito, l'eventuale contratto di

---

[158] Trib. Catania, 24 giugno 2014, in *www.procedure.it*, sottolinea come nel caso in cui il debitore si sia indebitato anche a causa del ricorso alle carte *revolving*, va tassativamente inibito l'uso di ogni strumento di pagamento elettronico e la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari, a garanzia che il debitore stesso non contragga altri debiti per tutta la durata del piano. In questo senso, "[…] *si osservi che la norma elenca una serie di strumenti virtualmente* 'pericolosi' *per un soggetto già sovraindebitato, giacché il loro uso sconsiderato sarebbe potenzialmente in grado di aggravare ulteriormente la sua già precaria situazione economico–patrimoniale*" (così così VIGO MAJELLO A., *op. cit.*, 2016, pag. 15, che evidenzia due possibili diverse interpretazioni della norma: la prima, più restrittiva, secondo cui il debitore dovrà indicare nella proposta di piano o accordo tali eventuali limitazioni a cui è stato sottoposto, "[…] *con lo scopo di fornire una rappresentazione il più possibile fedele della sua reale situazione patrimoniale, dimodoché essi possano ponderarla al meglio*", e dovrà anche specificare le segnalazioni in banche dati, quali la Centrale rischi presso la Banca d'Italia o la Centrale di allarme interbancaria; la seconda, meno severa, per cui la norma prevede semplicemente una facoltà per il debitore di inserire all'interno della proposta "[…] *una clausola di autolimitazione, che avrebbe come duplice funzione, da una parte, quella di responsabilizzarlo e, dall'altro, di renderlo maggiormente affidabile di fronte ai propri creditori, evitando che egli possa aggravare ulteriormente la propria situazione di sovraindebitamento, attraverso l'assunzione di nuove obbligazioni*").

[159] Sull'importanza dell'allegazione della dichiarazione dei redditi Trib. Asti, 18 novembre 2014, in *IlCaso.it*, secondo cui la mancata allegazione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni determinerebbe l'inammissibilità della domanda, non consentendo di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore; di conseguenza, anche l'attestazione redatta dal gestore della crisi nominato dal Giudice risulterebbe incompleta.

[160] In merito all'imprenditore agricolo, Trib. Cremona, 17 aprile 2014, in *IlCaso.it*, ha rilevato che "[…] *le semplificazioni e le agevolazioni di cui l'imprenditore agricolo si può avvalere sul piano civilistico e tributario non devono avere alcun effetto derogatorio rispetto alla disciplina sulla crisi da sovraindebitamento*" (nel caso di specie, si trattava di un'impresa agricola costituita nelle forme della società semplice, non obbligata alla tenuta delle scritture contabili o alla redazione del bilancio: l'omesso deposito di tali documenti ha determinato l'inammissibilità della proposta).

mutuo e la perizia immobiliare; infine, le spese di sostentamento della famiglia (utenze, spese mediche, alimenti, assicurazione e bollo auto, spese scolastiche, ecc.)[161].

Elemento imprescindibile per la presentazione della proposta (pena l'inammissibilità della stessa) [162] è la c.d. attestazione di fattibilità redatta dall'O.C.C., cioè una relazione la cui funzione è appunto quella di attestare la veridicità dei dati e la fattibilità della proposta di piano o accordo[163]. Solo nel caso di proposta di piano, inoltre, l'O.C.C. dovrà predisporre anche una c.d. relazione particolareggiata in base al dettato dell'art. 9, comma 3–*bis*, che dovrà incentrarsi: "*a) sull'indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) sull'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) sul resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) sull'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) sul giudizio di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquida–toria*"[164].

---

[161] Tutti i documenti sopra descritti dovranno puntualmente essere consegnati dal debitore al gestore della crisi nominato dal Giudice, in quanto necessari per la preparazione della proposta di piano o accordo nonché per la redazione della relazione da allegare alla stessa.

[162] CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 728, afferma che "[…] *sia la proposta di accordo che il piano del consumatore devono essere depositati presso il Tribunale, insieme alla richiesta documentazione che deve essere, per il consumatore, a pena di inammissibilità della proposta, idonea «a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale»*".

[163] Oltre l'attestazione di fattibilità elaborata al momento di deposito della proposta *ex* art. 9 L. 3/2012, nell'ipotesi di accordo l'O.C.C. sarà chiamato anche a presentare una relazione circa le adesioni dei creditori successivamente alla votazione e allo spirare del termine per le eventuali contestazioni, trasmettendola al Giudice dell'omologazione. Secondo CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, *ibidem*, "[…] *se sotto questo aspetto si comprende la previsione di una doppia attestazione, sotto il profilo della farraginosità di un procedimento che dovrebbe distinguersi dalle procedure e dagli strumenti per i più grandi, proprio per semplicità, snellezza e costo ridotto, la scelta del legislatore solleva parecchie perplessità*".

[164] CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 279. Il senso della disposizione, in particolare, è probabilmente quello di costituire una sorta di 'ombrello protettivo' nei confronti dei creditori, i cui interessi risulterebbero così maggiormente tutelati, non essendo ammessi al voto nel caso di piano del consumatore ed essendo, pertanto, obbligati a rimettersi alla valutazione del Giudice circa l'omologazione del piano.

2 Le fasi procedimentali comuni: deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza

Una volta terminata l'attività di attestazione dell'O.C.C., il debitore[165] si rivolge al Tribunale competente[166] depositando in Cancelleria la domanda, in forma di ricorso, contenente la richiesta di apertura di una procedura di accordo o di piano e aprendo una fase potenzialmente contenziosa.

In seguito al deposito, il Giudice è chiamato a valutare l'ammissibilità della proposta sulla base dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, nonché la sua concreta fattibilità. Data la mancata chiarezza della legge sul punto, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla portata del sindacato di fattibilità attribuito al Giudice: quel che è certo, è che tale sindacato sarà più ampio in sede di piano del consumatore, in un'ottica di miglior tutela del ceto creditorio che, in tal caso, non è ammesso al voto. Tuttavia, "[…] *non pare che il controllo del Giudice, almeno in questa fase, si estenda al merito, l'Autorità giudiziaria essendo qui chiamata a verificare la completezza della documentazione (tanto è vero che l'art. 9, comma 3–ter prevede che il Giudice possa assegnare un termine al debitore per un'integrazione del piano e il deposito di ulteriori documenti)* [167]*, l'esistenza delle condizioni richieste, rinviando all'omologazione, in presenza di contestazioni dei creditori, un esame sul merito*"[168]. Ciò che viene verificato dal Giudice, in sostanza, è la sussistenza dei presupposti

[165] Sulla necessità di difesa tecnica nella fase di accesso alla procedura si veda l'approfondi–mento contenuto nella nota 132, Cap. I, par. 3. In questa sede si ricorda, tuttavia, l'obbligatorietà della difesa tecnica nel caso di reclamo avverso decreto di apertura della procedura di sovraindebitamento o di replica alle contestazioni creditorie.

[166] Il Tribunale competente è, secondo la regola generale, quello che ha sede nel circondario presso cui si trova la residenza del debitore o la sede legale dell'impresa (nel caso di spostamento di sede legale dell'impresa, prevale la sede attuale se lo spostamento è avvenuto da almeno un anno rispetto al momento del deposito).

[167] Il termine concesso dal Giudice per l'integrazione documentale, solitamente, è di massimo quindici giorni (nel caso di piano, tuttavia, lo stesso termine potrebbe essere più ampio). Il termine dei sessanta giorni per la fissazione dell'udienza di omologazione, pertanto, dovrebbe decorrere dal momento in cui la proposta viene completata.

[168] CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 731. Analogamente FABIANI M., *art. cit.*, 2012, pag. 451 e ss., per cui "[…] *il Giudice non deve occuparsi né della gestione del dissesto né del merito del contenuto degli accordi, ma deve effettuare una verifica preliminare alla quale può conseguire un provvedimento a tutela del patrimonio del debitore, per poi valutare se ricorrono tutti i requisiti di omologabilità*".

oggettivo e (soprattutto) soggettivo[169] *ex* artt. 6 e 7 della L. 3/2012, nonché l'assenza delle condizioni previste dalle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'art. 7 e la completezza e/o idoneità della documentazione allegata alla proposta. In questo senso, è certamente facoltà del Giudice impedire la prosecuzione della procedura per violazione di previsioni inderogabili di legge sul contenuto della proposta o sulla documentazione da allegare [170], così come nel caso in cui riscontri la presenza di atti in frode ai creditori posti in essere dal sovraindebitato[171].

---

[169] In questo senso, il Giudice dovrà verificare se si sia in presenza di una situazione di sovraindebitamento e se il soggetto sia o meno legittimato a depositare la proposta di accordo o di piano. È indubbio che le maggiori difficoltà saranno riscontrabili nei casi di 'zone grigie', facilmente collegabili a piani proposti da professionisti, fideiussori o soci illimitatamente responsabili di società fallibili. Per i vari approfondimenti si rimanda al par. 2.2.2 del Cap. I. Interessante è la pronuncia di Trib. Novara, 25 luglio 2017, in *IlFallimentarista.it*, 13 ottobre 2017, con nota di MALTESE C. – RUSSO E., *Le principali questioni sull'ammissibilità di un piano del consumatore individuale o cd. 'di gruppo'*", per cui "[…] *la proposta di un piano del consumatore 'di gruppo' o 'relativo al nucleo familiare' non può trovare accoglimento in mancanza di idonea divisione delle masse patrimoniali attive e passive. L'assenza di una previsione normativa implica la necessaria distinzione dei piani relativi a ciascun consumatore determinandosi, diversamente, una violazione dell'art. 2740 c.c.*".

[170] Sul punto si veda la massima contenuta in Trib. Pordenone, 12 marzo 2012, in *IlCaso.it*, che ha dichiarato inammissibile una proposta poiché mancante di indicazione circa la sussistenza della provvista necessaria per far fronte ai pagamenti indicati come immediati e le modalità con cui sarebbero state ottenute le liquidità necessarie per i pagamenti rateali successivi, per di più in presenza di un compendio immobiliare sottoposto ad esecuzione forzata e non di pronta liquidazione.

[171] Quest'ultima condizione viene disposta dal comma 1 dell'art. 12–*bis* in merito al deposito del piano del consumatore e viene verificata dal Giudice prima dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di omologazione. Secondo Trib. Reggio Emilia, 11 marzo 2015, in *IlCaso.it*, costituisce atto in frode ai creditori, tale da impedire l'apertura della procedura, il *trust* meramente apparente, costituito dal debitore in un momento successivo rispetto a quello in cui si è manifestato lo squilibrio patrimoniale e provvisto di clausole tali da far presumere l'intento del debitore di mantenere il controllo sui beni sottraendoli alla garanzia patrimoniale, in quanto si consentirebbe al disponente un ampio controllo sulle decisioni del *trustee*, eludendo il disposto dell'art. 2740 c.c. Nel caso di accordo, invece, qualora gli atti in frode vengano ravvisati dal Giudice successivamente all'emissione del decreto di apertura, il comma 3 dell'art. 10 prevede che lo stesso possa revocare il decreto di apertura in sede di decisione sulla domanda di omologazione, ordinando la cancellazione della trascrizione del medesimo e la cessazione delle pubblicità precedentemente disposte.

In presenza dei requisiti sopra indicati[172], il Giudice potrà dichiarare aperta la procedura con apposito decreto[173], fissando l'udienza per l'omologazione del piano o dell'accordo nei sessanta giorni successivi e disponendone la comunicazione ai creditori[174]. All'interno del decreto, secondo l'art. 10, comma 2, il Giudice dovrà fissare "*idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese*"[175]. Qualora la proposta preveda la cessione o l'affidamento a terzi di mobili registrati o immobili, il decreto dovrà contenere anche l'ordine di successiva trascrizione dello stesso a cura dell'O.C.C. presso gli Uffici competenti.

---

[172] Qualora non ravvisi gli estremi per un'eventuale apertura della procedura, il Giudice è legittimato a emettere un decreto di inammissibilità. Si ricorda, inoltre, che secondo l'interpretazione del Trib. Massa, 28 gennaio 2016, in *IlCaso.it*, valorizzando il principio dell'alternatività tra le procedure, non sembra configurabile la presentazione contestuale e cumulata di più domande relative alle procedure previste dalla L. 3/2012 (nel caso di specie, si trattava di un accordo e di una liquidazione). Non è esclusa, tuttavia, la possibilità di presentazione contestuale delle stesse specificando la subordinazione dell'una all'altra in caso di mancata apertura di una delle due.

[173] Il decreto che dichiara ammissibile o inammissibile la proposta di accordo o di piano è certamente reclamabile; sulla base del reclamo, il Giudice poi provvederà con decreto reiettivo o di accoglimento. A tal proposito, Cass. Civ., 23 febbraio 2018, n. 4500, in *Giustizia Civile Massimario*, 2018, ha precisato che "[…] *il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo* […], *non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività e non è ricorribile per Cassazione*".

[174] Nel caso di accordo, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, L. 3/2012 (si tratta del termine di dieci giorni prima dell'udienza di omologazione entro cui i creditori sono tenuti a far pervenire il proprio consenso o dissenso in merito alla proposta). Nel caso di piano del consumatore, l'art. 12–*bis*, comma 1, dispone che le comunicazioni inerenti al decreto e alla successiva udienza vengano curate direttamente dall'O.C.C. e non dal Giudice.

[175] Secondo BOGGIALI D., *Le crisi da sovraindebitamento*, Studio n. 61–2012/I, disponibile in www.notariato.it, pag. 4, "[…] *il fatto che la legge imponga idonee forma di pubblicità sta a significare che la scelta dei mezzi pubblicitari non sia rimessa alla mera discrezionalità del Giudice. Il requisito dell'idoneità dei mezzi di pubblicità impone, infatti, che la stessa sia funzionale rispetto alla natura dei beni coinvolti nell'accordo di risanamento della crisi da sovraindebitamento. se, ad esempio, il patrimonio del debitore comprende beni immobili, l'unica forma di pubblicità idonea per gli stessi non può che essere la trascrizione dell'accordo nei registri immobiliari. Analogo discorso dovrebbe valere per gli altri beni soggetti ad altre forme di pubblicità legale, quali ad esempio l'iscrizione nel registro delle imprese*".

Il decreto di apertura, infine, "*dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore* […] *da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore*"[176]. Differentemente da quanto previsto per l'accordo, l'art. 12–*bis*, comma 2, L. 3/2012 prevede nel caso di piano del consumatore l'istituto del cd. *automatic stay* solo in via facoltativa, una sorta di inibitoria discrezionale da disporsi qualora "[…] *nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata possa pregiudicare la fattibilità del piano*"[177]. In questo senso, "[…] *poiché in sostanza è previsto il blocco soltanto delle procedure esecutive ostative alla fattibilità del piano, non è esclusa nel caso concreto la prosecuzione di quelle promosse dai creditori dissenzienti rispetto al piano del consumatore*"[178]. Va rilevato, tuttavia, un vuoto normativo in termini di azioni di inefficacia attivabili contro le esecuzioni individuali

---

[176] Così la lettera c) dell'art. 10, comma 2, L. 3/2012, specificando che detta sospensione opera una sola volta, anche nell'ipotesi di successive proposte di accordo e non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. In tal senso, detta sospensione dovrebbe intendersi "[…] *non limitata alle procedure pendenti, bensì estesa alle nuove iniziative, anche cautelari, all'acquisto di diritti di prelazione*" (FILOCAMO F. S., *L'ammissione e l'anticipazione degli effetti protettivi*, in FERRO M. (a cura di), *Sovraindebitamento e usura*, Milano, 2012, pag. 152); al contrario, sembrerebbero ammissibili se previsti dal piano "[…] *titoli di prelazione nell'ottica del finanziamento ai fini dell'esecuzione del piano*" (così LO CASCIO G. (diretto da), *op. cit.*, 2017, pag. 3217).
Secondo TISCINI R., *I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2013, pag. 662, la possibilità che il Giudice chiuda la procedura senza entrare nel merito sembrerebbe giustificata proprio "[…] *nel fatto che gli effetti protettivi del patrimonio del debitore sono anticipati a questa fase*". Nel senso di prevedere il divieto *de quo* nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale *ex* artt. 14-*ter* e ss., L. 3/2012 (di cui si dirà in seguito) si veda la massima di Trib. Verona, 9 giugno 2015, in *IlCaso.it*.

[177] Seguendo questa *ratio*, è stata accolta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva riferita all'immobile di proprietà del debitore, nella misura in cui la prosecuzione dell'esecuzione avrebbe potuto vanificare il piano prospettato dal consumatore, ritenendo questa impostazione conforme alla finalità legislativa, consistente nel consentire al debitore non fallibile di uscire dalla crisi senza cadere nell'usura e cercando di mantener la proprietà dei beni essenziali come l'abitazione (Trib. Verona, 14 giugno 2016, in *IlCaso.it*).

[178] ARCURI I. – BOSTICCO P., *Il piano di risanamento attestato e il nuovo sovraindebitamento*, nella collana diretta da SANZO S. – VITIELLO M., *Il nuovo fallimento*, Milano, Giuffrè, 2014, pag. 148).

eventualmente poste in essere[179]: considerato il silenzio del legislatore sul punto, infatti, potrebbero sorgere particolari criticità dovute al fatto che l'effetto protettivo di cui sopra è 'rinviato' a un momento successivo a quello del deposito della domanda, "[…] *dovendo presupporsi verosimilmente delle comunicazioni preliminari fra soggetto indebitato e alcuni creditori*"[180].

Il comma 4 dell'art. 10, inoltre, statuisce che durante il lasso di tempo che separa il deposito del decreto di apertura del procedimento dal momento in cui il decreto di omologazione acquisisce carattere di definitività, inoltre, le prescrizioni vengono sospese e le decadenze non si verificano.

2.1 La votazione dei creditori e l'omologazione dell'accordo

Ai fini del raggiungimento dell'accordo i creditori del sovraindebitato, avvisati della procedura in corso e della data dell'udienza di omologazione, fanno pervenire all'O.C.C. tramite raccomandata, fax o PEC la dichiarazione contenente il proprio assenso o dissenso rispetto alla proposta formulata dal debitore. Tale dichiarazione, seguendo la disciplina già dettata in materia di concordato preventivo *ex* artt. 128 e 178 L. F., deve pervenire entro dieci giorni prima dell'udienza di omologazione: in assenza di esplicita volontà, tutti i creditori che non avranno manifestato il proprio dissenso saranno considerati consenzienti[181].

---

[179] Nell'ambito del concordato preventivo, per esempio, la disciplina si concreta nell'inopponibilità delle ipoteche iscritte entro i 90 giorni precedenti l'avvio della procedura concorsuale (art. 184 L. F.).

[180] ARCURI I. – BOSTICCO P., *Il piano di risanamento attestato e il nuovo sovraindebitamento*, nella collana diretta da SANZO S. – VITIELLO M., *Il nuovo fallimento*, Milano, Giuffrè, 2014, pag. 148.

[181] Al termine di dieci giorni fissato dall'art. 11, deve attribuirsi carattere perentorio, quindi devono intendersi assenzienti i creditori che non facciano pervenire la dichiarazione esplicita di dissenso nel termine prescritto (così Trib. Santa Maria Capua Vetere, 17 gennaio 2017, in *IlCaso.it*). Entro il suddetto termine, si ritiene anche che la proposta possa essere modificata dal debitore, in modo da favorire il raggiungimento della percentuale di voti necessaria all'omologazione (VIGO MAJELLO A., *op. cit.*, 2016, pag. 18, evidenzia la legittimazione attiva per la modifica della proposta in capo al creditore: si ritiene, infatti, "[…] *che nella dichiarazione di consenso (c.d. accettazione) i creditori non possano apportare variazioni al piano proposto dal debitore, effettuando una sorta di controproposta*").

Per ottenere la successiva omologazione è necessario il voto favorevole di almeno il 60%[182] dei crediti non rilevando, diversamente rispetto al concordato preventivo, il raggiungimento della maggioranza del maggior numero di classi[183].

Saranno computati all'interno della massa creditoria votante i creditori chirografari e i creditori privilegiati non integralmente soddisfatti (questi ultimi, soltanto nella misura della parte incapiente, analogamente all'art. 177 L. F.)[184]; i titolari di crediti impignorabili, così come i titolari di crediti IVA o di altri tributi *ex* art. 7, il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno rispetto al momento di deposito della proposta, invece, non potranno essere ammessi al voto[185].

Della votazione l'O.C.C. redige una breve relazione, trasmettendola sia al Giudice sia ai creditori: al primo, in modo che possa avere piena cognizione circa le reali volontà dei creditori, ai secondi in modo che nei dieci giorni successivi possano sollevare eventuali contestazioni. In caso di contestazioni circa la convenienza dell'accordo da parte di un creditore dissenziente o escluso oppure da parte di altri potenziali interessati, tuttavia, si applica il meccanismo del *cram down*: il Giudice, qualora ritenga che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dell'accordo

---

[182] La percentuale *ante* riforma, invece, era del 70%.

[183] Si ricorda a tal proposito che "[…] *poiché la funzione economica dell'istituto è da ritenersi di natura concordataria, la proposta di accordo non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso*": in questo senso si è espresso Trib. Bergamo, 31 marzo 2015, in *IlCaso.it*, che ha ritenuto ammissibile una proposta di accordo che prevedeva il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali anche se in percentuale minima (circa il 2,5% del credito). Mancando, pertanto, un meccanismo di approvazione della proposta con voto per classi, la scelta di suddivisione in classi è da attribuire esclusivamente alla possibilità di raggruppare i creditori a cui si propone il medesimo trattamento, anche se rimane arduo ipotizzare una deroga alla *par condicio creditorum*.

[184] Trib. Santa Maria Capua Vetere, 17 gennaio 2017, *ibidem*, che avvicina la procedura di accordo al concordato preventivo sia in termini di meccanismo del silenzio–assenso (si veda la nota precedente) sia in termini di inclusione dei crediti privilegiati non integralmente soddisfatti all'interno della massa creditoria votante (ipotesi contemplata all'art. 7, L. 3/2012).

[185] Rimarranno fuori dalla votazione, inoltre, i creditori che verranno soddisfatti *a latere* della proposta, tramite separate transazioni che, come affermato nel paragrafo precedente, sarebbero quantomeno raccomandabili in vista di un più agevole voto da parte del ceto creditorio.

in misura non inferiore rispetto alla liquidazione, è comunque legittimato a procedere con l'omologa dell'accordo.

Essendoci già una volontà espressa in ordine al soddisfacimento dei crediti chirografari ed eventualmente anche di quelli privilegiati (non integralmente soddisfatti), il controllo che il Giudice deve effettuare in sede di omologazione consisterà nel valutare il merito della proposta di accordo, quindi la legittimità nonché la fattibilità della stessa, "[…] *intesa nel senso di idoneità degli accordi a soddisfare i creditori come da proposta*"[186], controllando soprattutto l'integrale soddisfo dei titolari di crediti impignorabili o tributari *ex* art. 7[187] e l'assenza di atti in frode ai creditori (che pare costituire il principale motivo di rigetto[188] della domanda di omologa[189]).

---

[186] Così Trib. Bergamo, 31 marzo 2015, in *IlFallimentarista.it*, 8 aprile 2015, per cui la valutazione del Giudice "[…] *qualora non vi sia alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, non può inerire sulla convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa del pagamento derivante da liquidazione*". Al contrario, nel caso di piano del consumatore il controllo del Giudice dovrà necessariamente riguardare anche tale ultimo aspetto, stante la mancanza di votazione del ceto creditorio.

[187] DONZELLI R., *Prime riflessioni sui profili processuali delle nuove procedure concorsuali in materia di sovraindebitamento*, in *Diritto Fallimentare e delle società commerciali*, 2014, parte I, pag. 621, sottolinea l'incongruenza legislativa nel limitare il controllo di fattibilità del Giudice ai soli crediti impignorabili e fiscali, senza estenderlo agli altri tipi di crediti.

[188] Avverso il decreto di rigetto della domanda di omologa è possibile proporre reclamo al Tribunale in composizione collegiale.

[189] In tema di atti in frode ai creditori si veda Trib. Milano, 18 novembre 2016, in *IlFallimentarista.it*, 16 gennaio 2018, con nota di VALERINI F., *Sovraindebitamento: l'accesso alla procedura in presenza d atti in frode*, che ha revocato il proprio decreto di apertura a causa della presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, tali da "[…] *arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie a prescindere dalla loro idoneità decettiva*: nel caso di specie, il debitore aveva precedentemente donato alle figlie la nuda proprietà di un immobile ad uso abitativo nonché i due box annessi, mantenendone l'usufrutto ma, di fatto, spogliandosi "[…] *della posta attiva più rilevante del suo patrimonio, ledendo le aspettative dei creditori*" (la stima del valore dell'immobile oggetto di donazione in piena proprietà, infatti, era di gran lunga superiore a quello prospettato sullo stesso gravato da usufrutto); VALERINI F., in particolare, sottolinea come perla qualificazione di un atto in frode ai creditori rilevino *"[...] le circostanze antecedenti e successive la stipulazione del contratto ed il negozio stesso nella sua obiettività; in altre parole occorre accertare se la donazione in esame, oltre ad aver compromesso, in concreto, la possibilità per i creditori (o alcuni di essi) di soddisfarsi in misura maggiore rispetto a quella prospettata in questa sede, sia oggettivamente fraudolenta e dunque posta in essere con la consapevolezza e l'intenzione di arrecare pregiudizio al ceto creditorio*". In chiusura di commento, tuttavia, viene correttamente specificato che "[…] *il requisito* de quo *deve essere inteso* cum grano salis*: e così, ad esempio, non sarà ostativo un atto in frode ai creditori come l'istituzione di un fondo patrimoniale effettuata nel quinquennio laddove, prima del ricorso, il disponente lo*

Terminato il controllo di merito, il Giudice con decreto motivato omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione nelle forme di cui al comma 2 dell'art. 10, anche se la legge tace in merito al numero di udienze (eventualmente) necessarie ai fini dell'emissione del decreto.

Operativamente, è difficile che il Giudice si pronunci in prima udienza, soprattutto in considerazione del fatto che la relazione elaborata dall'O.C.C. circa i consensi e/o le contestazioni espressi dai creditori possa pervenire al Giudice anche in data successiva a quella fissata per l'udienza o in prossimità della stessa: un rinvio dell'udienza di omologazione, pertanto, sembra certamente ipotizzabile[190].

Una volta omologato[191], l'accordo è obbligatorio per tutti i titolari di crediti anteriori al momento della pubblicità della proposta di accordo e del decreto di fissazione dell'udienza[192].

---

abbia sciolto (l'Autore fa riferimento al caso risolto da Trib. Prato, 28 settembre 2016, in *IlCaso.it*). Analogamente alla pronuncia lombarda Trib. Monza, 4 maggio 2016, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2016, fasc. 3, pag. 447 e ss., con nota di GORETTI S.P., che ha accertato la presenza di atti in frode ai creditori prima in sede di ammissibilità della proposta di accordo e successivamente in sede di reclamo contro il decreto di rigetto avanzato dal sovraindebitato; Trib. Reggio Emilia, 11 marzo 2015, in *Redazione Giuffrè*, 2015 e 24 giugno 2016, in *Redazione Giuffrè*, 2016 (in quest'ultimo caso, il Tribunale ha riconosciuto come atto in frode ai creditori la concessione di una garanzia ipotecaria in favore di una sola azienda di credito (tra le varie aziende creditrici) a fronte della contestuale concessine di tre mutui e la vendita di un immobile in favore di un affine in primo grado già oggetto di revocatoria attivata da più di una banca creditrice).

[190] Pur non potendosi escludere l'ipotesi di omologazione in prima udienza, questa rimane un'ipotesi di scuola. La 'congiunzione astrale' necessaria in tal senso, infatti, dovrebbe prevedere una votazione dei creditori in tempi brevi, nessuna contestazione da parte degli stessi entro i dieci giorni successivi dalla ricezione della relazione sui consensi (o contestazioni pervenute immediatamente e altrettanto immediata nuova relazione da parte dell'O.C.C.), relazione dell'O.C.C. trasmessa al Giudice in tempo utile per prenderne visione e decisione del Giudice senza riserva.

[191] In base al comma 3–*bis* dell'art. 12, "*l'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta*".

[192] In questo senso, "[…] *la nuova impostazione del procedimento in chiave concordataria importa l'assoggettamento dei creditori dissenzienti al volere dei più, rendendo così lo strumenti più fruibile*" (CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 733; analogamente VIGO MAJELLO A., *op. cit.*, 2016, pag. 19–20, il quale sottolinea la natura ibrida dell'accordo, al contempo privatistica e pubblicistica, in quanto "[…] *nonostante la centralità dell'accordo tra i debitore e la maggioranza dei creditori faccia propendere per la natura privatistica della procedura in questione, va evidenziato che nell'ambito della categoria del contratto non si giustifica un potere della maggioranza dei creditori di assumere decisioni che vadano a incidere sulla sfera della minoranza*" e quindi "*la proposta del debitore andrebbe piuttosto considerata come un atto negoziale unilaterale, i cui effetti sono sottoposti alla* condicio juris *dell'approvazione di chi ritiene che, nella*

2.2 La meritevolezza del consumatore e l'omologazione del piano

Nel caso di piano del consumatore, mancando il voto dei creditori[193], la valutazione sulla cd. meritevolezza del debitore viene sostituita dal controllo del Giudice, necessariamente più approfondito rispetto a quello svolto in sede di accordo. Tale verifica si basa esclusivamente sulla relazione particolareggiata elaborata dall'O.C.C. e depositata insieme alla proposta di piano. In particolare, una volta terminato il controllo sulla fattibilità del piano[194] nonché sulla sua idoneità ad assicurare il pagamento

---

procedura di cui si discorre, il termine 'accordo' possa far cadere in errore, giacché si tratterebbe invece di una procedura concorsuale a deliberazione maggioritaria di natura concordataria"). Si ricorda che nei confronti di detti creditori era stata prevista, con il decreto di apertura della procedura di accordo, la sospensione di ogni azione esecutiva individuale nei confronti dei beni del creditore destinati alla proposta. Secondo BATTAGLIA R., *I nuovi procedimenti di composizione della crisi da sovra indebito dopo il maquillage della Legge n. 3/2012*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2013, fasc. 12, pag. 1440 e ss., arrivati all'omologazione, l'esigenza dell' 'ombrello protettivo' di cui ha beneficiato il debitore fino a questo momento non ha più senso di esistere, non potendo i creditori con titolo o causa posteriori agire sui beni oggetto del piano (ormai definitivamente segregati e destinati ai creditori aventi titolo o causa anteriori).

[193] In questo senso, Trib. Ascoli Piceno, 4 aprile 2014, in *IlFallimentarista.it*, 15 maggio 2014, con nota di BOSTICCO P., *Risanamento della crisi da sovraindebitamento del consumatore e* par condicio creditorum, ha affermato che "[…] *è assolutamente irrilevante ai fini dell'omologazione il consenso dei creditori*".

[194] In termini di fattibilità del piano, a lungo si è discusso (e si continua a discutere) circa la durata minima e massima dello stesso. In particolare, si è detto che "[…] *la durata del piano del consumatore deve necessariamente collocarsi in un ragionevole arco temporale, giacché solo in tal modo viene rispettato il principio della ragionevole durata del processo, oltre al fatto che solo così viene ridotto al minimo il sacrificio imposto ai creditori*" (Trib. Padova, 13 aprile 2018, in *IlCaso.it*, che si riferisce a un arco temporale di circa cinque anni). Sul punto anche Trib. Palermo, 31 gennaio 2017, in *Redazione Giuffrè*, 2017 e Trib. Rovigo, 13 dicembre 2016, in *IlFallimentarista.it*, 21 febbraio 2017, con nota di ZANICHELLI V., *Requisiti soggettivi e oggettivi del piano del consumatore*, per cui "[…] *non può essere omologato un piano del consumatore che preveda un pagamento dei creditori privilegiati oltre l'anno della data di omologazione, né quello degli altri creditori in un tempo non ragionevole e quindi oltre il quinquennio*". In particolare Trib. Busto Arsizio, 16 settembre 2014, in *IlCaso.it*, ha affermato che "[…] *non osta alla omologazione del piano del consumatore la circostanza che l'unico bene venga venduto prima dell'omologa, del formale inizio della fase esecutiva, se la vendita abbia avuto luogo nei termini temporali ed economici indicati nella proposta*". Sempre in termini di fattibilità, Trib. Milano, 18 ottobre 2017, in *GiustiziaCivile.com*, 19 aprile 2018, con nota di JUCCI P., *L'ammissibilità del piano del consumatore con pagamento dilazionato dei creditori privilegiati*, ha affermato che non costituisce causa ostativa all'omologa del piano del consumatore "[…] *il pagamento integrale del credito ipotecario in forma dilazionata e secondo le ordinarie scadenze, nei casi in cui il credito non sia stato posto a sofferenza ed il debitore si sia proposta di adempiere regolarmente il piano*".

dei crediti impignorabili e tributari *ex* art. 7 e risolte le eventuali contestazioni sollevate dai creditori avvisati del deposito del piano[195], il Giudice provvede all'omologazione del piano *ex* art. 12-*bis*, L. 3/2012 "[…] *quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*". In questo senso, la verifica *pre* omologazione effettuata dal Giudice sembrerebbe estendersi fino a valutare quasi eticamente la meritevolezza del sovraindebitato 'sfortunato'. Potrebbe essere dichiarato suscettibile di omologazione, pertanto, il piano avanzato da un consumatore che si sia indebitato "[…] *per esigenze determinate dalla ristrutturazione della propria abitazione e dalla conseguente necessità di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedentemente assunti, nonché per sopperire alle esigenze di sopravvivenza dei familiari*"[196], quello avente ad oggetto una situazione debitoria *"[…] generata per effetto di un naturale ed assai comune processo di acquisizione di beni e strumenti necessari al funzionamento e sostentamento del nucleo familiare, nel corso di periodi in cui sussistevano – in larga misura – le condizioni economiche e finanziarie per far fronte puntualmente agli impegni assunti … tutti i debiti si sono originati per esigenze familiari (mutuo per la casa e finanziamento per due autovetture) di un nucleo che poteva contare sul reddito di entrambi i coniugi*"[197], oppure quello proposto a seguito di indebitamento provocato *"*[…]*dalla necessità di aiutare il figlio affetto da deficit psichici, dal mancato incasso di crediti dovuto a morosità di inquilini nonché dall'azione esecutiva in danno della moglie comproprietaria*"[198]. A

[195] Il meccanismo di *cram down* descritto precedentemente in tema di omologazione dell'accordo vale anche in sede di piano. Nell'ipotesi di contestazioni sulla convenienza, il Giudice valuterà la possibilità di soddisfo del credito sulla base del piano in misura non inferiore a quanto ricavabile da una potenziale liquidazione (Trib. Bergamo, 12 dicembre 2014, in *IlCaso.it* e Trib. Ascoli Piceno, 4 aprile 2014, in *IlFallimentarista.it*, 15 maggio 2014, con nota di BOSTICCO P., *Risanamento della crisi da sovraindebitamento del consumatore e par condicio creditorum*").

[196] Così Trib. Catania, 17 giugno 2014, in *Foro Italiano*, fasc. 1, parte I, pag. 316, con nota di PERRINO M.

[197] Trib. Monza, 22 giugno 2017, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2017, fasc. 4, pag. 581 e ss, con nota di GORETTI P. S., *Il confronto tra meritevolezza del consumatore e compressione dei diritti dei creditori*.

[198] Trib. Verona, 8 maggio 2015, in *IlCaso.it*. Sul punto anche Trib. Pistoia, 27 dicembre 2013, in *IlFallimentarista.it*, 25 marzo 2014, con nota di ROJAS ELGUETA G., *I presupposti*

differenza dell'imprenditore, infatti, il consumatore non è soggetto al rischio d'impresa e alle variabili più o meno prevedibili derivanti dall'andamento del mercato ma solo, in concreto, alle conseguenze delle proprie scelte di vita e ciò sembrerebbe giustificare la scelta legislativa di prevedere un sindacato più ampio da parte del Giudice, postulando valutazioni sulla riconducibilità del sovraindebitamento a una condotta colpevole o meno del consumatore[199].

Del decreto di omologa, emesso entro sei mesi dal deposito della proposta, viene data pubblicità (a cura dell'O.C.C.[200]) in forme idonee analoghe a quelle precedentemente indicate per l'accordo.

---

di accesso alla procedura di piano del consumatore", secondo cui "[…] *il progressivo indebitamento, in concomitanza con l'insorgere della malattia del figlio, non deve essere ritenuto colposo sol perché i debiti non sono stati contratti esclusivamente per il pagamento delle spese legate alla malattia, ma altresì al fine di mantenere in vita l'attività d'impresa*".

[199] Trib. Pistoia, 8 gennaio 2014, in *Foro Italiano*, fasc. 1, parte I, pag. 316, con nota di PERRINO M., ha ritenuto omologabile il piano proposto da un consumatore che aveva contratto finanziamenti con carta *revolving*, destinati a coprire precedenti debiti, prevedendo il piano una soddisfazione dei creditori privilegiati in misura superiore rispetto all'alternativa liquidatoria. Secondo Trib. Udine, 4 gennaio 2017, in *Redazione Giuffrè*, 2017, "[…] *il debitore può accedere al piano del consumatore ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli consente ragionevolmente e via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili* ex ante". Parimenti è stato considerato non omologabile un piano "[…] *a causa dell'assunzione di un mutuo la cui rata assorbiva oltre l'85% dell'unica fonte di reddito*" (Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14 febbraio 2017, in *IlCaso.it*); Trib. Torre Annunziata, 12 dicembre 2016, non ha omologato un piano del consumatore in quanto la debitrice, al momento di assunzione dell'obbligazione (nel caso di specie, un mutuo fondiario) sarebbe stata priva di reddito da lavoro, con tre figli a carico, potendo contare sul solo reddito di pubblico dipendente del marito (in un caso opposto, Trib. Verona, 20 luglio 2016, in *IlCaso.it*, ha invece omologato un piano del consumatore derivante da un sovraindebitamento causato dal venir meno dell'apporto familiare al pagamento delle rate di un mutuo contratto dal debitore); Trib. Pistoia, 28 febbraio 2014, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2014, fasc. 5, parte II, pag. 537, con nota di PELLECCHIA E., *Primi provvedimento sulle procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento: in particolare, il piano del consumatore*, in accoglimento del reclamo di un creditore, ha revocato l'omologazione del piano a causa della natura non incolpevole del sovraindebitamento (nella fattispecie, c'era stato un errore nel calcolo del reddito familiare complessivo; infine, Trib. Treviso, 25 gennaio 2017, in www.fallimentiesocietà.it, non ha omologato un piano del consumatore nell'ipotesi di pendenza derivante dall'obbligo del pagamento di un conguaglio spettante ai coeredi nell'ambito dell'assegnazione di un immobile per divisione ereditaria, essendo la debitrice conscia delle proprie condizioni economiche al momento di assunzione del debito.

[200] Come per l'accordo, l'O.C.C. dovrà provvedere alla trascrizione del decreto nel caso in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di immobili o mobili registrati.

Una volta omologato, il piano diventa obbligatorio per tutti i titolari di crediti anteriori, mentre i creditori con causa o titolo posteriore non potranno procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano omologato. Come per l'accordo, anche nel caso di piano del consumatore il cd. 'ombrello protettivo' contro le azioni esecutive promosse dai creditori anteriori (qui, peraltro, solo eventualmente disposto in sede di decreto di ammissione alla procedura[201]) non avrà più ragione di esistere a seguito dell'intervenuta omologazione.

3 Fase esecutiva ed eventuali profili patologici

Per quanto riguarda l'esecuzione dell'accordo o del piano omologato, la disciplina di riferimento è contenuta essenzialmente nell'art. 13, L. 3/2012. Il debitore, in linea generale, dovrebbe provvedere personalmente ai pagamenti così come previsto nel piano o nell'accordo: tali potrebbero essere quei casi in cui siano state prestate delle garanzie da terzi a protezione del creditore, evitando così la precisazione del compenso spettante a un potenziale liquidatore. Se, al contrario, "[…] *per la soddisfazione dei crediti sono stati utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il Giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate*"[202]. In alternativa, qualora la nomina del liquidatore non sia obbligatoria per legge il Giudice, per i medesimi incombenti (liquidazione, custodia e distribuzione del ricavato ai creditori), potrà nominare lo stesso gestore della crisi che ha seguito la procedura a partire dalle fasi iniziali.

---

[201] In tema di sospensione delle azioni esecutive creditorie disposte tramite il decreto di apertura della procedura da sovraindebitamento si vedano le note 176 e ss. a pag. 84.

[202] Art. 13, comma 1, L. 3/2012, con la precisazione che la fase liquidatoria è obbligatoria solo nel caso in cui sia previsto un soddisfo creditorio su beni sottoposti a pignoramento (la liquidazione prevista dal piano o dall'accordo, infatti, è *in re ipsa* volontaria o comunque eventuale): in tal caso, pare preferibile affidare al liquidatore non solo la liquidazione dei suddetti beni e la conseguente distribuzione del ricavato, ma anche la liquidazione dell'intero attivo, evitando frazionamenti. L'articolo, inoltre, non sembra fare salvo il diritto del debitore di controllare la gestione liquidatoria pretendendo un rendiconto finale *ex* art. 1983 c.c.

Le eventuali difficoltà che potrebbero insorgere durante la fase esecutiva dell'accordo o del piano vengono risolte dall' O.C.C., chiamato a verificare periodicamente l'esatto adempimento del debitore e a rendere edotti i creditori circa le potenziali irregolarità che potrebbero registrarsi nei pagamenti. In caso di contestazioni creditorie riguardanti presunte violazioni di diritti soggettivi, l'ultima parola spetterà comunque al Giudice.

Relativamente gli atti dispositivi compiuti dal debitore sul patrimonio 'vincolato' alla composizione della crisi da sovraindebitamento, la disciplina prevede che sia il Giudice, sentito il liquidatore e conformemente al piano o all'accordo omologati[203], ad autorizzare lo svincolo delle somme necessarie, "[…] *ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12–bis, comma 3 e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità*". Conseguentemente tutti gli atti dispositivi posti in essere dal debitore contrastanti con il piano o l'accordo e adottati senza la necessaria autorizzazione giudiziale risultano inefficaci rispetto ai creditori anteriori[204].

Oltre alla clausola generale che consente al Giudice di sospendere in qualsiasi momento (con decreto motivato) l'esecuzione del piano o dell'accordo "[…] *qualora ricorrano gravi e giustificati motivi*"[205], la normativa dispone che il debitore, coadiuvato dall'O.C.C., possa modificare la proposta "[…] *quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore*".

---

[203] Il Giudice, inoltre, verifica la possibilità che tramite tali somme possano essere pagati i titolari di crediti privilegiati (se il piano o l'accordo prevedono l'integrale soddisfacimento) o impignorabili (da soddisfare necessariamente per intero).

[204] Non è chiaro, tuttavia, se le contestazioni creditorie relative ad atti di disposizione compiuti dal debitore in violazione dell'accordo o del piano rientrino nell'ambito della cognizione del Giudice del sovraindebitamento oppure nel contesto di un giudizio di accertamento appositamente instaurato.

[205] Si tratta di una clausola generale e aperta, di non facile applicazione, in quanto non risulta chiaro se la stessa possa essere attivata dal Giudice d'ufficio, su istanza dei creditori o su segnalazione dell'O.C.C. (quest'ultima ipotesi appare preferibile, se non altro in considerazione della funzione di 'supervisore' della procedura attribuita dalla legge al gestore della crisi).

Il rovescio della medaglia, indubbiamente, contempla anche le vicende patologiche relative a importanti problemi sorti durante la fase esecutiva dell'accordo o del piano. Nel caso di accordo, l'art. 14 della legge sul sovraindebitamento prevede l'annullamento e la risoluzione: il primo può essere disposto su istanza dei creditori qualora venga "[…] *dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti*"[206] o d'ufficio qualora sopraggiunga la dichiarazione di fallimento del debitore (art. 12, comma 5); la seconda, invece, può essere ottenuta dal creditore istante[207] se il debitore "[…] *non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore*". In ogni caso, il comma 4 dell'art. 14 fa salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede: ciò significa che rimarranno validi nei confronti dei terzi in buona fede tutti gli atti posti in essere dal debitore in esecuzione dell'accordo.

Nel caso di piano del consumatore, invece, l'art. 14–*bis* dispone d'ufficio la revoca e la contestuale cessazione degli effetti dell'omologazione nelle ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 11[208]. La cessazione degli effetti del piano, inoltre, può anche essere disposta dal Giudice su istanza dei creditori e in contraddittorio con gli stessi, nelle medesime ipotesi per cui l'art. 14, comma 1–*bis* e comma 2, prevede l'annullamento e la risoluzione[209]. Anche in questo caso si prevede che la vicenda patologica non pregiudichi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Ponte di collegamento a chiusura del presente capitolo e ad apertura del prossimo è l'art. 14–*quater*, che prevede la conversione della procedura di accordo o di piano in procedura liquidatoria su istanza del debitore o dei creditori, nelle ipotesi di annullamento dell'accordo oppure di revoca e cessazione su istanza degli effetti del piano *ex* art. 14–*bis*, comma 2, lett.

---

[206] Fermo restando che si tratta di ipotesi tassative esclusivamente previste per legge, la normativa dispone che il ricorso per annullamento venga proposto entro sei mesi dalla scoperta dell'attività vietata (e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine previsto dall'accordo per l'ultimo adempimento).

[207] Si precisa, entro sei mesi dalla scoperta dell'evento o entro un anno dal termine fissato dall'accordo per l'ultimo adempimento, a pena di decadenza.

[208] Consistenti nel mancato pagamento entro novanta giorni dalla scadenza dei crediti tributari e nella presenza di atti in frode ai creditori scoperti durante la procedura.

[209] Sono identiche anche le tempistiche di proposizione del ricorso.

a), ma anche in caso di revoca e cessazione degli effetti del piano d'ufficio, di risoluzione dell'accordo e di revoca e cessazione degli effetti del piano su istanza creditoria *ex* art. 14–*bis*, comma 2, lett. b), "[…] *ove determinati da cause imputabili al debitore*".

CAPITOLO 3

L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

SOMMARIO: 1 Finalità e ambito di applicazione della liquidazione 'da sovraindebitamento' – 2 Apertura della procedura: domanda di ammissione e conversione automatica *ex* art. 14–*quater* – 3 Inventario, formazione dello stato passivo, liquidazione dell'attivo e chiusura della procedura – 4 Esdebitazione e meritevolezza del debitore

1 Finalità e ambito di applicazione della liquidazione 'da sovraindebitamento'

Introdotta con la legge di riforma del 2012[210], la disciplina della liquidazione patrimoniale contenuta in dieci articoli della L. 3/2012 (artt. 14–*ter* – 14–*terdecies*) sembra evocare una sorta di 'piccolo fallimento' riservato al debitore non fallibile[211].

---

[210] L'introduzione è avvenuta attraverso l'art. 18 del D. L. 18 novembre 2018 n. 179.

[211] ARCURI I. – BOSTICCO P., *Il piano di risanamento attestato e il nuovo sovraindebitamento*, nella collana diretta da SANZO S. – VITIELLO M., *Il nuovo fallimento*, Milano, Giuffrè, 2014, pag. 225. Della liquidazione giudiziale, infatti, possono giovarsi tanto gli imprenditori (non fallibili) legittimati ad accedere all'accordo quanto i soggetti ammessi al piano del consumatore: l'iniziativa, diversamente dal fallimento, non nasce per impulso del Magistrato (salvo conversione) o del PM Le condizioni 'negative' *ex* art. 7, comma 2 (per un cfr. si veda Trib. Prato, 28 settembre 2016, in *IlFallimentarista.it*, 21 ottobre 2016, per cui una domanda di liquidazione è ammissibile "[…] *quando il debitore, nei cinque anni precedenti, non ha fatto ricorso al procedimento stesso, usufruendo in qualche modo degli effetti della procedura. La*

I richiami alla liquidazione fallimentare, infatti, sono inequivocabili: dalla formazione dello stato passivo, all'effettiva liquidazione affidata al liquidatore incaricato di ripartire l'attivo, dallo spossessamento del debitore[212] e al contestuale divieto di successive azioni esecutive ad opera dei creditori.

Salvo quanto si dirà in seguito in termini di 'conversione in liquidazione', si tratta di una procedura tendenzialmente volontaria, che si attiva su domanda del debitore e che si pone come alternativa rispetto

---

presentazione da parte del debitore di precedenti domande, dichiarate inammissibili dal Tribunale, non costituisce un impedimento alla conseguente ammissione alla procedura di liquidazione […] *dal momento che, in mancanza di un decreto formale di apertura della liquidazione, non si produce alcun effetto sospensivo o preclusivo di iniziative da parte dei singoli creditori*") così come il presupposto oggettivo di 'stato di sovraindebitamento' già analizzati nei paragrafi precedenti rimangono validi anche ai fini della presente procedura (sul presupposto oggettivo Trib. Monza, 9 maggio 2013, in *Redazione Giuffrè*, 2013, per cui "[...] *qualora emerga* 'per tabulas' *uno squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile del ricorrente, il cui persistere è attestato dalla pendenza di numerose procedure esecutive, si può dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione*"). Come affermato anche da DI MARZIO F. (a cura di), *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, nella collana *Officina del Diritto*. *Il Civilista*, Milano, Giuffrè, 2013, "[…] *la procedura di liquidazione del patrimonio è probabilmente la novità maggiore contenuta nel Decreto Sviluppo*–bis *ed è anche quella che ha un retroterra storico maggiormente consolidato giacché con la procedura collettiva di liquidazione dei beni del soggetto sovraindebitato si realizza la ottocentesca aspirazione ad introdurre anche nel nostro ordinamento, allo stesso modo di quanto già accade in altri ordinamenti di civiltà affine, la disciplina del cosiddetto 'fallimento civile' ossia del fallimento del soggetto per altro verso escluso dalla generale procedura fallimentare*". MAFFEI ALBERTI A., *Commentario breve alla Legge Fallimentare*, nella collana *Breviaria Iuris*, Padova, Cedam, 2013, pag. 2062, rilevano un interessante collegamento con il fallimento cd. in estensione riservato al socio illimitatamente responsabile di società fallibile: mentre nei confronti di quest'ultimo, se la società fallisce, si estende appunto la procedura fallimentare, lo stesso non viene detto con riguardo alla procedura di liquidazione *ex* L. 3/2012, pertanto non sarà possibile per tale soggetto usufruire della procedura concorsuale aperta nei confronti della società per ottenere un'eventuale esdebitazione (la stessa sarebbe conseguibile, quindi, aprendo una procedura di liquidazione *uti singuli*).

[212] Tale effetto giuridico appare di notevole impatto concettuale, poiché viene disposto tramite il decreto di apertura della liquidazione: "[…] *sì gravosa precauzione non figura neppure nel fallimento*" (BOTTAI L. A., *Speciale Decreto Sviluppo–bis – La liquidazione del patrimonio del debitore in sovraindebitamento*, in *IlFallimentarista.it*, 21 dicembre 2012).

alle procedure finora esaminate, cioè l'accordo[213] e il piano del consumatore[214].

In particolare, detta procedura assolverebbe la funzione di realizzare il massimo soddisfacimento raggiungibile per i creditori atteso che, analogamente al fallimento, la procedura di liquidazione "[…] *è una procedura concorsuale che, per un verso, coinvolge l'intero patrimonio (pignorabile) del debitore, che dal momento dell'apertura viene amministrato, ai fini della sua liquidazione e successiva ripartizione ai creditori, da un'autorità neutra (il liquidatore, appunto) e, per altro verso, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori alla sua apertura*"[215] prescindendo, oltre che dal voto del ceto creditorio, anche da una potenziale finalità di risanamento.

---

[213] Rimangono aperti i problemi già affrontati nel primo capitolo del presente elaborato riguardo alla possibilità, riservata esclusivamente all'imprenditore agricolo, di accedere discrezional–mente ad alcuni strumenti messi a disposizione dalla L. F., oltre che all'accordo e (probabilmente, nonostante qualche riserva in merito espressa da una dottrina minoritaria già analizzata) alla liquidazione *ex* L. 3/2012.

[214] In questo senso, ben potrebbe accedere alla procedura di liquidazione il sovraindebitato non supportato finanziariamente da terzi o comunque non in grado di formulare una proposta di accordo o di piano migliore rispetto alla prospettiva liquidatoria. Nella proposta di accordo o di piano, infatti, la attestazione fornita dall'O.C.C. tiene conto della cd. convenienza del piano o dell'accordo rispetto alla liquidazione. In questo senso CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali – Tomo terzo: fattispecie di responsabilità*, nella collana diretta da CASSANO G., *Il diritto applicato – I grandi temi*, Wolters Kluwer – Cedam, 2014, pag. 738, sottolineano come anche il fallimento costituisca "[...] *la procedura concorsuale–satisfattiva universale alla quale il debitore può approdare o in prima battuta o per una mancata soluzione della crisi già affrontata con diverso strumento, potendo anch'esso, alla sua conclusione e in presenza di certi requisiti, condurre il debitore persona fisica alla liberazione dai debiti residui*". Sulla concorsualità della procedura in esame anche BOTTAI L. A., *art. cit.*, 2012, che citando CECCHELLA C., *La composizione della crisi da sovraindebitamento nella Legge n. 3 del 2012*, afferma che in questa sede lo schema della concorsualità "[…] *giunge in tal guisa a conquistare nuovi lidi, coinvolgendo l'intero spettro del rapporto obbligatorio, qualunque ne sia il soggetto. Ormai la disciplina tende all'unità e al rilievo universale della concorsualità, in quanto il concorso si è rivelato come il più opportuno strumento per la liquidazione del patrimonio del debitore e per la valorizzazione della garanzia patrimoniale, escludendo l'azione frammentata e atomistica dei creditori*".

[215] VATTERMOLI D., *La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alla luce del diritto oggettivamente concorsuale*, in *Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, 2013, fasc. 6, pag. 762 e ss. Sul punto anche VITIELLO M., *Atti in frode ai creditori e procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato*, in *IlFallimentarista.it*, 21 settembre 2017, secondo cui "[...] *la differenza della liquidazione del patrimonio con le altre due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è netta: le domande di omologazione del piano del consumatore e dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento perseguono fisiologicamente l'obiettivo della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali, in quanto procedure in diversa misura riconducibili al modello concordatario, in cui al decreto di*

A differenza di una comune *cessio bonorum*, infatti, la liquidazione giudiziale riguarda tassativamente tutti i beni rientranti nel patrimonio del debitore[216], compresi quelli sopravvenuti, così da soddisfare il ceto creditorio nella misura più ampia possibile: differentemente dalle procedure finora esaminate, quindi, il debitore non potrà scegliere quali beni vincolare al sovraindebitamento.

L'art. 14–*novies*, inoltre, prevede per la liquidazione una durata minima di quattro anni[217] a decorrere dalla data di deposito della domanda: la *ratio* della norma, in questo senso, sembra consistere nella necessità di evitare potenziali condotte opportunistiche ad opera del debitore, che altrimenti potrebbe provare a sottrarsi alle obbligazioni assunte destinando il proprio patrimonio verso altri scopi.

2 Apertura della procedura: domanda di ammissione e conversione automatica ex art. 14–quater

In seguito alla nomina dell'O.C.C., analogamente alle procedure di piano e accordo, anche la liquidazione si apre 'fisiologicamente' tramite

---

omologazione è immanente l'effetto dell'esdebitazione. [...] *Altrettanto non può invece dirsi per la procedura di liquidazione del patrimonio, che di per sé persegue unicamente l'obiettivo della cessione integrale dei beni del debitore alla massa dei creditori concorsuali, senza riconoscere alcun sostanziale beneficio al debitore, se non nel caso in cui a quest'ultimo venga concessa l'esdebitazione*".

[216] Secondo Trib. Milano, 22 aprile 2017, in *Redazione Giuffrè*, 2017, il debitore sarebbe legittimato a mettere a disposizione dell'attivo anche la quota riscattabile del TFR maturato, per far fronte al miglior soddisfacimento dei creditori. Diversa impostazione è adottata da Trib. Mantova, 15 giugno 2018, in *IlCaso.it.* secondo cui la liquidazione non sembra avere carattere necessariamente universale, in quanto "[…] *la norma riferisce che può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni*". In merito CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 749, è critico nei confronti della norma, in quanto non viene fatto "[...] *nessun cenno all'azienda e ai beni di eterogenea natura che la compongono. Nessun cenno alla continuazione dell'attività, dell'impresa*".

[217] Detto termine vale anche per i beni sopravvenuti, sui quali i creditori potranno soddisfarsi nel corso della procedura. Nel caso in cui la procedura di liquidazione preveda un termine superiore ai quattro anni, se dovessero sopraggiungere beni in data successiva ai quattro anni, su questi ultimi i creditori non potranno soddisfarsi (ARCURI I. – BOSTICCO P., *op. cit.*, 2014, pag. 226 e ss., che non sembrano apprezzare l'impostazione di cui sopra).

domanda (in forma di ricorso) depositata presso la Cancelleria del Tribunale in cui ha sede o residenza il debitore[218].

Nel caso in esame, tuttavia, è possibile configurare anche un'apertura 'patologica' della liquidazione, da ottenersi tramite conversione da altra procedura. In ragione dell'art. 14–*quater*, infatti, da un lato ogni creditore è legittimato a chiedere al Giudice "[…] *la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla Sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'art. 14*–bis, *comma 2, lett. a)*" (cioè in caso di compimento di atti in frode ai creditori); dall'altro lato, la conversione in procedura di liquidazione viene disposta d'ufficio quando il debitore non esegua entro novanta giorni dalle scadenze previste dall'accordo di composizione della crisi i pagamenti promessi alle amministrazioni pubbliche e agli enti di previdenza (art. 11, comma 5), oppure nelle ipotesi di revoca degli effetti del piano omologato del consumatore a causa del compimento di atti in frode ai creditori, ovvero ancora in caso di risoluzione dell'accordo o cessazione degli effetti del piano omologato qualora determinata da cause imputabili al debitore.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione[219] richiesta dagli artt. 9, commi 2 e 3 e 14–*ter*, comma 3. In particolare, dovranno essere allegati l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (con

---

[218] Circa il significato da attribuire al concetto di 'residenza del debitore', si veda l'approfondimento elaborato nella nota 166 a pag. 81, nonché il problema di *forum shopping* sollevato nella nota 141 a pag. 68.

[219] Se la documentazione non consente di ricostruire compiutamente situazione patrimoniale del debitore, si determina l'inammissibilità della proposta. L'art. 16 della L. 3/2012, inoltre, prevede delle sanzioni penali (reclusione da sei mesi a due anni e multa da € 1.000,00 a € 50.000,00) per il debitore che al fine di ottenere l'accesso alla procedura "[...] *produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile, ovvero omette l'indicazione di beni nell'inventario*". In tema di inammissibilità della domanda per mancanza di documentazione Trib. Alessandria, 21 ottobre 2016, in *Redazione Giuffrè*, 2016 (nel caso di specie non erano state depositate le visure ipocatastali aggiornate degli immobili, mancando così qualsiasi indicazione sui beni componenti il patrimonio aziendale e sul loro valore, su eventuali altri beni posseduti dal debitore e sul suo reddito, non essendo state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le scritture contabili).

relativo certificato dello stato di famiglia), la dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi tre anni e, se il debitore è imprenditore, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi con dichiarazione di conformità all'originale; se il debitore è una società, inoltre, dovranno essere depositate anche le delibere dei soci o degli amministratori sulla traccia dell'art. 152 l. fall, "[...] *vista la particolare configurazione della procedura di liquidazione, molto più vicina al concordato fallimentare che al fallimento*"[220].

Analogamente al piano e all'accordo, andrà allegata la relazione particolareggiata[221] redatta dall'O.C.C., che verosimilmente dovrà assumere anche le vesti del liquidatore, poiché chiamato a realizzare un primo inventario dei beni del debitore.

Come avviene anche nel fallimento, il deposito della domanda di liquidazione (ai soli effetti del concorso) sospende il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo quelli derivanti da crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca.

---

[220] CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 743.

[221] La relazione particolareggiata dovrà indicare le cause dell'indebitamento, le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla sua solvibilità negli ultimi cinque anni, gli eventuali atti di disposizione già impugnati dai creditori e un giudizio sulla diligenza del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni inadempiute, nonché sulla completezza e attendibilità della documentazione. Si ricorda che l'O.C.C., entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3 dell'art. 9, ha l'obbligo di darne notizia all'agente della riscossione e agli Uffici fiscali (anche presso gli enti locali) competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del sovraindebitato. Sulla necessità e l'importanza di tale relazione nella procedura in questione si veda Trib. Alessandria, 15 ottobre 2016, in *Redazione Giuffrè*, 2016. Nel merito, Trib. Larino, 24 maggio 2016, in *IlFallimentarista.it*, 15 luglio 2016, ha dichiarato inammissibile la proposta di liquidazione in quanto il debitore aveva assunto le proprie obbligazioni senza la diligenza, compiendo altresì atti in frode ai creditori (nella fattispecie, risultavano a carico del debitore protesti, sanzioni amministrative per emissione di assegni bancari non pagati per difetto di provvista e atti di alienazione patrimoniale in favore della società costituita dal coniuge e dalla propria madre). In dottrina CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 744, afferma che "[...] *il contenuto della relazione riecheggia quello della relazione* ex *art. 33. L. F. che, come è noto, costituisce l'anamnesi, la diagnosi e la prognosi dell'insolvenza di un imprenditore onde individuarne responsabilità anche in sede penale*", concludendo che "[...] *emerge un'attenzione esclusiva ad aspetti rilevanti per costruire un quadro in termini di meritevolezza o meno diretto al Giudice che in sede di giudizio di ammissione deve valutare l'assenza di atti in frode. Probabilmente il legislatore ha ritenuto di fornire un supporto anche al Giudice che debba decidere sulla esdebitazione*".

Dopo aver verificato la regolarità dei presupposti di cui sopra, compresa l'assenza di atti in frode ai creditori[222], il Giudice dichiara aperta la procedura di liquidazione con decreto[223].

Attraverso il medesimo provvedimento, il Giudice provvede a nominare il liquidatore (che potrebbe ben essere lo stesso O.C.C., se dotato dei requisiti per l'incarico di curatore fallimentare) e a disporre la sospensione (teoricamente fino al momento dell'omologazione[224]) di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore a pena di nullità delle stesse; il Giudice, inoltre, stabilisce la forma più idonea per dare pubblicità del decreto e della relativa domanda depositata dal debitore, ordinando la trascrizione del provvedimento presso la Conservatoria interessata e la consegna o rilascio dei beni costituenti il patrimonio che sarà sottoposto a liquidazione; infine, tramite il decreto vengono fissati i limiti dei crediti aventi carattere alimentare, degli stipendi, delle pensioni dei salari e di ciò che guadagna il debitore con la propria attività per il sostentamento suo e della propria famiglia[225].

---

[222] Trib. Verona, 9 maggio 2018, in *IlCaso.it*, ha rilevato come i cd. atti in frode possano "[...] *riguardare non solo i beni di cui il ricorrente sia personalmente titolare, ma anche quelli di pertinenza di società di persona di cui egli sia stato socio illimitatamente responsabile con poteri di gestione e disposizione del patrimonio sociale*"); secondo Trib. Milano, 16 novembre 2017, in *IlCaso.it*, ai fini dell'accoglimento della domanda di liquidazione il Giudice è tenuto a verificare l'assenza di atti compiuti in frode ai creditori, mentre non rappresenterebbe motivo di inammissibilità il fatto che il debitore non sia, al momento della presentazione della domanda, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da lavoro (subordinato), da utilizzare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (la sentenza è stata commentata da ALEMANNO R., *Procedura di liquidazione del patrimonio: limiti di ammissibilità*", in www.diritto.it).

[223] Analogamente alle procedure di accordo e piano, anche in questo caso il decreto di apertura della procedura è reclamabile ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c. avanti al Tribunale in composizione collegiale, di cui non farà parte il Giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Anche in questo caso si ritiene possibile l'applicazione del comma 3–*ter* dell'art. 9, pertanto sarà concesso al debitore (o meglio, all'O.C.C. che lo assiste) un termine di quindici giorni per il deposito di eventuali integrazioni o per la produzione di documenti mancanti per ragioni di efficienza processuale.

[224] Non essendoci, nella liquidazione, un decreto di omologazione, si ritiene che la sospensione delle azioni esecutive creditorie duri fino al momento di chiusura della procedura. Sul punto Trib. Verona, 7 luglio 2016, in *Redazione Giuffrè*, 2016, il quale sottolinea come l'omologazione sia prevista solo per "*l'accordo del debitore–impresa*" e per il "*piano dell'utente–consumatore*" e Trib. Livorno, 5 gennaio 2017, in *IlFallimentarista.it*, 7 aprile 2017.

[225] Vanno esclusi dalla liquidazione, inoltre, i crediti impignorabili *ex* art. 545 c.p.c., i frutti derivanti da usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo il disposto dell'art. 170 c.c. e tutto ciò che non può essere pignorato per norma di legge.

Il comma 3 dell'art. 14–*quinquies*, perdipiù, equipara espressamente il decreto di apertura della liquidazione all'atto di pignoramento in termini di effetti *ex* artt. 2913 e ss. c.c. (cioè in termini di custodia dei beni pignorati).

Si è detto, infine, che "*il debitore che abbia chiesto e ottenuto l'apertura del procedimento di liquidazione dei suoi beni ai sensi degli artt. 14*–ter *e seguenti della l. n. 3/2012 non può rinunciare alla domanda proposta*"[226].

3 Inventario, formazione dello stato passivo, liquidazione dell'attivo e chiusura della procedura

Il primo compito che è chiamato a eseguire il liquidatore[227] si sostanzia nella redazione di un inventario dettagliato di tutti i beni del debitore da sottoporre a liquidazione e nel comunicarlo sia ai creditori che ai titolari di diritti reali e personali su cose che si trovano nel suo possesso[228].

Detta comunicazione, infatti, permette ai destinatari di presentare entro una certa data la domanda di partecipazione alla liquidazione[229], in forma di ricorso.

---

[226] Così Trib. Venezia, 11 ottobre 2016, in *IlFallimentarista.it*, con nota di VALERINI F., *La domanda di liquidazione dei beni è irrinunciabile*: nel caso di specie, era stata presentata una istanza di rinuncia da parte del debitore "[...] *sul presupposto che le soluzione di composizione della crisi da sovraindebitamento sono promuovibili solo su impulso di parte e, quindi, venendo a mancare un presupposto fondamentale della procedura quale la volontà dell'istante, il Giudice avrebbe dovuto disporre la chiusura della liquidazione con riferimento ai suoi beni e debiti. E ciò anche sul richiamo analogico alle norme sul concordato preventivo, ove la rinuncia rientrerebbe nell'esclusiva disponibilità del debitore*".

[227] CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 747, per cui "[...] *la gestione e la programmazione della liquidazione, come serie di atti e di attività funzionali alla ripartizione dell'attivo realizzato, vengono attribuire al liquidatore,* [...] *preposto all'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, nonché alla redazione dell'inventario e alla verifica sommaria dei crediti, alla formazione del passivo, alle operazioni di vendita*".

[228] Il riferimento è agli artt. 14–*sexies* e 14–*septies*, L. 3/2012.

[229] Nella comunicazione *ex* art. 14–*septies* il liquidatore indica la data entro cui vanno presentate le domande di partecipazione alla liquidazione è la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo (e ogni altra utile informazione). La norma tace in merito a eventuali creditori pretermessi. Dedurne l'immediata esclusione dal concorso, tuttavia, pare quanto meno affrettato. Sembra forse preferibile adottare la 'linea fallimentare', consentendo ai creditori pretermessi di presentare delle domande di partecipazione tardive, predisponendo successivi stati passivi. La domanda di insinuazione al passivo, in particolare, dovrà contenere: l'indicazione delle generalità del creditore, la somma che intende recuperare o la descrizione del bene da

Una volta spirato il termine per il deposito delle domande dei creditori, il liquidatore si occupa della formazione dello stato passivo, comunicandolo ai creditori e assegnando loro un termine di quindici giorni per proporre eventuali osservazioni.

Solo in caso di contestazioni cd. insuperabili il liquidatore rimetterà gli atti al Giudice[230].

Gli artt. 14–*novies* e 14–*decies* disciplinano la liquidazione vera e propria. Una volta terminato l'inventario, entro trenta giorni il liquidatore deposita il piano di liquidazione[231], comunicandolo al debitore, ai creditori e al Giudice[232].

Lo svincolo di somme e la cancellazione di formalità mobiliari e immobiliari quali iscrizioni, trascrizioni, ecc., sono ordinati dal Giudice a seguito di verifica della conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione[233], mentre compito del liquidatore è di esercitare ogni azione necessaria per conseguire la disponibilità dei beni facenti parte del

---

restituire, una succinta esposizione degli elementi di fatto e di diritto della fattispecie concreta, l'eventuale prelazione e i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.

[230] Nel caso di contestazioni superabili, il liquidatore predispone un diverso progetto di stato passivo e lo comunica nuovamente ai creditori. Se invece si tratta di osservazioni insuperabili, il provvedimento emesso dal Giudice sarà reclamabile avanti al Tribunale, analogamente al decreto di apertura della liquidazione.

[231] Secondo il combinato disposto degli artt. 14-*novies* e 14-*decies* della L. 3/2012 (e tenendo a mente quanto già previsto dagli artt. 104-*ter* e ss. L. F. in materia di liquidazione giudiziale), il contenuto del piano di liquidazione prevede l'indicazione dei beni e la modalità della loro liquidazione, la possibilità di strutturare la cessione d'azienda o di rami d'azienda in momenti differenti, l'esame di disposizioni di pagamento in danno alla massa creditoria con esercizio di azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie indicando il potenziale esito, l'esame della cessione di crediti non esigibili nel corso della procedura (primi quattro anni) e di procedura esecutive anche non pendenti e il termine entro cui sarà completata la liquidazione dell'attivo.

[232] Eventuali opposizioni da parte di creditori o terzi non sono regolate dalla disciplina. Tale conflitto, tuttavia, sembra poter essere pacificamente rimesso al Giudice, atteso che in ogni caso il liquidatore, prima della conclusione delle operazioni di vendita, risulta obbligato a informare di tale esito il debitore, i creditori e il Giudice: quest'ultimo, per legge, è infatti legittimato a sospendere l'esecuzione del piano qualora si manifestino gravi e giustificati motivi. Nulla viene detto in termini di approvazione del piano di liquidazione: sembra, pertanto, sufficiente la sola comunicazione ai creditori e al Giudice. La medesima impostazione sembra debba adottarsi anche per ogni variazione apportata al programma (così Trib. Roma, 28 aprile 2009, in *IlCaso.it*).

[233] Così espressamente dispone il comma 3 dell'art. 14–*novies*. Lo stesso articolo, inoltre, prevede che il liquidatore sia obbligato a cedere i crediti "[...] *anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda*".

patrimonio sottoposto a liquidazione, compreso il recupero di eventuali crediti[234].

Iniziano così le operazioni di vendita dei beni che compongono il patrimonio, da realizzarsi preferibilmente tramite procedure competitive[235], avvalendosi di soggetti specializzati in grado di stimare il reale valore dei beni e a darne pubblicità in maniera idonea: in questo modo, può garantirsi la massima informazione e partecipazione dei soggetti interessati all'acquisto[236]. Si sottolinea, tuttavia, come l'art. 14-*novies*, comma 2, ultimo periodo, consenta al liquidatore di scegliere (alternativamente alla vendita dei cespiti concorsuali tramite procedure competitive) di subentrare ai creditori procedenti in eventuali esecuzioni già in corso, assumendole in carico anche ai fini degli atti di impulso e incassandone il ricavato, da distribuire successivamente secondo l'articolazione legislativa delle prelazioni. È evidente, pertanto, che sarà il liquidatore a occuparsi personalmente delle comunicazioni intercorrenti fra soggetti partecipanti alla procedura di sovraindebitamento e soggetti partecipanti alle procedure esecutive pendenti, posta la disposizione giudiziaria circa la sospensione delle azioni esecutive individuali *ex* art. 14-*quinquies*, L. 3/2012.

Come per il piano e l'accordo, anche nella liquidazione i creditori aventi causa o titolo posteriori alla pubblicazione del decreto di apertura della procedura non sono legittimati ad agire esecutivamente sul patrimonio destinato alla liquidazione.

Una volta completate le operazioni di vendita, dovrebbe instaurarsi la fase di ripartizione dell'attivo: nessun richiamo alla normativa fallimentare, tuttavia, viene disposto dalla legge, di talché potrebbe forse insorgere qualche difficoltà strettamente operativa al momento della distribuzione del ricavato delle vendite ai creditori, che non sembrano in possesso di strumenti coercitivi da utilizzare contro un liquidatore inerte.

---

[234] Per quanto riguarda i beni sopravvenuti entro i primi quattro anni dalla domanda, l'art. 14–*undecies* stabilisce che essi, una volta dedotte le passività, costituiscano oggetto della liquidazione. A differenza della procedura fallimentare, il liquidatore non subentra nella posizione processuale del sovraindebitato: l'art. 81 L. F., infatti, dispone che la sostituzione processuale sia tassativamente indicata dalla legge in casi specifici (i giudizi pendenti, pertanto, non si interrompono).

[235] Tre caratteristiche definiscono le procedure di vendita come 'competitive': la possibilità di gara fra gli offerenti, la preventiva stima dei beni da cedere, la trasparenza e la pubblicità delle operazioni e dell'invito a offrire.

[236] Si noti che la stima del bene potrebbe essere recuperata dall'eventuale procedura esecutiva già a carico del sovraindebitato, evitando l'ausilio di altri soggetti specializzati.

4 Esdebitazione e meritevolezza del debitore

Terminata la distribuzione del ricavato ai creditori, si apre un nuovo procedimento di cd. esdebitazione che, se positivamente concluso, porterà il sovraindebitato a liberarsi dai debiti rimasti insoddisfatti. Differentemente dal piano e dall'accordo, infatti, nella liquidazione l'esdebitazione finale non è automatica ma necessita di un'ulteriore verifica da parte del Giudice il quale, considerato il notevole beneficio accordabile al debitore, pretende una forte dose di meritevolezza manifestata da quest'ultimo nel corso della procedura di liquidazione[237]. In particolare, secondo l'art. 14–*terdecies* il debitore meritevole è tale qualora "[...] *abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo e celere svolgimento delle operazioni; non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16; abbia svolto, nei quattro anni di cui all'art. 14*–undecies*, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione*"[238]. Il comma 2 dello stesso articolo,

---

[237] Sul punto SIRNA M. G., in DI MARZIO F., MACARIO F., TERRANOVA G. (a cura di), *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, nella collana *Il Civilista – Officina del Diritto*, Milano, Giuffrè, 2012, pag. 86, secondo cui "[...] *la determinazione del debitore di spogliarsi dei suoi beni in favore del ceto creditorio ricorrendo alla loro liquidazione non è di per sé titolo per accedere al regime premiale/rieducativo dell'esdebitazione*; CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 752, il quale afferma che " *è evidente che la diffidenza per chi si trova in stato di sovraindebitamento è ancora grande. Il legislatore non nasconde troppo il sospetto che sotto la situazione di impotenza patrimoniale si celi non un soggetto sfortunato bensì un truffaldino*". Tuttavia, "[...] *se il mercato chiede che il debitore sia sgravato dai debiti per tornare a 'spendere', se la propensione al perdono spinge, e se l'esigenza di arginare i conflitti sociali non può essere ignorata, non per tutto ciò deve essere abbassata la guardia verso le pratiche delinquenziali e usurarie che la Legge 3/2012 vuole combattere*".

[238] In termini di 'parziale soddisfacimento', il riferimento è certamente alla sentenza della Cass., Sez. Un. 18 novembre 2011, n. 24214, in *IlCaso.it*, secondo cui "[...] *nel fallimento, il soddisfacimento almeno parziale dei creditori, quale condizione oggettiva di ammissibilità del fallito persona fisica al beneficio dell'esdebitazione e di cui all'art. 142 L. F. va inteso, con interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso più favorevole al debitore stesso, dunque*

inoltre, prevede espressamente due situazioni in cui non può essere concessa al debitore l'esdebitazione, cioè quando il sovraindebitamento "[...] *è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali*" e quando il soggetto "[...] *nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri*". A chiusura della norma, viene sottolineato come l'esdebitazione non possa operare nei confronti di debiti "[...] *derivanti da obblighi di mantenimento o alimentari;* [...] *da risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative che non siano accessorie a debiti estinti;* [...] *fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura, siano stati accertati in seguito in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi*".

Dopo attento ascolto delle pretese creditorie rimaste insoddisfatte e verifica dei presupposti di legge emergenti dal ricorso per esdebitazione depositato dal debitore, il Giudice provvede con decreto entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, dichiarando l'inesegibilità dei crediti non integralmente soddisfatti[239].

---

essendo sufficiente che sia pagato, al termine della procedura, anche solo una parte dell'intero ammontare dei crediti ammessi, sebbene in ipotesi alcuni creditori non siano stati soddisfatti per nulla". Non sono mancate, tuttavia, opinioni differenti sia in dottrina che in giurisprudenza: per una completa disamina si rimanda a CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *op. cit.*, 2014, pag. 755, nota 171.

[239] Il decreto di inesegibilità sarà poi reclamabile dai creditori interessati avanti al Tribunale in composizione collegiale. Sempre su istanza del ceto creditorio, il provvedimento di esdebitazione potrà essere revocato dal Giudice in ogni momento, qualora risulti che lo stesso sia stato concesso nelle ipotesi del comma 2 dell'art. 14–*terdecies* o sia stato "[…] *dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti*".

OSSERVAZIONI FINALI IN VISTA DELLA 'RIFORMA RORDORF': ALCUNE RIFLESSIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N. 155

Dopo aver analizzato la disciplina del sovraindebitamento vigente, vale la pena volgere il nostro sguardo verso gli scenari che potrebbero prefigurarsi in vista dell'attuazione della cd. 'riforma Rordorf'. Atteso che il Decreto Legislativo attuativo della delega si trova ora all'attenzione del Governo per l'approvazione[240], questo breve approfondimento si prefigge l'obiettivo di fornire non tanto un'esaustiva analisi del testo legislativo in via di definizione, quanto alcune chiavi di lettura che potrebbero elevare detto Decreto a riforma di assoluta rilevanza nel sistema del diritto concorsuale italiano.

In data 30 ottobre 2017 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, la Legge 19 ottobre 2017, n. 155, rubricata "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza". In seguito, il 22 dicembre 2017, il Presidente della Commissione ministeriale autrice del testo legislativo (nonché Presidente aggiunto della Corte di Cassazione) consegnava al Ministro della Giustizia le bozze di decreti legislativi integranti l'attuazione della delega. A metà ottobre dell'anno in corso, è stato predisposto lo Schema di Decreto Legislativo:

[240] Il termine previsto dal Legislatore per l'esercizio della delega è il 14 novembre dell'anno 2018.

l'approvazione definitiva da parte del Governo, prevista per metà novembre, verterà pertanto su quest'ultimo testo, definito "[…] *espressione dell'esigenza, ormai indifferibile, di operare in modo sistematico ed organico la riforma della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali*"[241].

Cerchiamo perciò di effettuare una panoramica dei principali interventi apportati dalla riforma in *itinere* in materia di sovraindebitamento, così come risultanti dalle linee guida dettate dall'art. 9 della L. 155/2017 e dall'ultima bozza di Decreto disponibile in rete.

L'innovazione sembra innanzitutto terminologica: il piano del consumatore, infatti, sarà sostituito dal 'piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'accordo di composizione della crisi dal 'concordato minore' e la liquidazione dei beni dalla 'liquidazione controllata del sovraindebitato'[242].

Un'assoluta novità è costituita dal procedimento introdotto per il consumatore meritevole ma incapiente *ex* art. 283: questo consisterebbe nella presentazione di un piano 'vuoto', che prescinde dal voto dei creditori, è sottoposto esclusivamente al vaglio del Giudice e permette al soggetto di esdebitarsi pur non offrendo nulla di apprezzabile ai creditori. Tale procedura, tuttavia, sarebbe attivabile solo una volta da parte del debitore[243].

Viene previsto un procedimento *ad hoc*, inoltre, per il nucleo familiare convivente (art. 66 del Codice). La Relazione illustrativa, infatti, sostiene che la riforma introduca "[…] *una disciplina innovativa con riferimento alle procedure collegate sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, nel qual caso è quasi inevitabile che la difficoltà di uno dei componenti della famiglia si rifletta negativamente sull'intero nucleo familiare, sia quando la situazione di crisi del 'gruppo familiare' abbia un'origine comune, ad esempio perché derivi da una successione ereditaria*". Sembra possibile, pertanto, presentare un unico progetto di

[241] Così l'ultima Relazione illustrativa alla Bozza di Decreto Legislativo, reperibile in www.osservatorio–oci.org.

[242] Gli articoli di riferimento per le tre procedure indicate vanno da 65 a 73, da 74 a 83 e da 268 a 277.

[243] Con la riforma, sarà inoltre previsto un tetto massimo di tre richieste di ristrutturazione dei debiti, unitamente a un limite temporale di cinque anni per la reiterazione dell'istanza di esdebitazione.

risoluzione della crisi, con ulteriori vantaggi anche in termini di collegamento e comunicazione tra procedure differenti[244].

Riguardo al presupposto oggettivo di 'sovraindebitamento', necessario per l'accesso alle procedure, la riforma mette nero su bianco ciò che finora è stato destinato all'immaginazione dell'interprete. Legittimato a dare impulso alle procedure, infatti, è il soggetto che si trova in stato di crisi o di insolvenza e le due nozioni sono espressamente indicate all'art. 2 del nuovo Codice: mentre la crisi è "[…] *lo stato di difficoltà economico–finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*", l'insolvenza è "[…] *lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori*"[245].

Se limitatamente al presupposto oggettivo non sembrano rilevarsi grossi spostamenti rispetto alla disciplina pregressa, riguardo al presupposto soggettivo per l'accesso alle procedure si registra qualche variazione. In primo luogo, il socio illimitatamente responsabile di società fallibile, figura su cui per anni si sono arrovellati dottrina e giurisprudenza, viene espressamente considerato consumatore dall'art. 65. Il socio, pertanto, risulterebbe ammesso al piano (oltre che alle altre procedure), purché i debiti siano estranei a quelli sociali e che "[…] *non vi sia pregiudizio per i creditori sociali*". Pregiudizio che potrebbe crearsi qualora il socio destinasse il proprio patrimonio al soddisfacimento dei soli creditori personali: la legge, tuttavia, non fornisce (per ora) una risposta convincente. In caso di successive azioni individuali iniziate dai creditori sociali, quindi, potrebbe essere ragionevole ritenere che esse siano assorbite dalla procedura di sovraindebitamento, ma questa rimane solo un'ipotesi.

---

[244] Il riferimento è al caso, per la verità non così raro, in cui i coniugi (in regime di comunione legale dei beni) siano individualmente sottoposti a procedure esecutive aventi ad oggetto il medesimo bene (che, in genere, è l'immobile di proprietà). Attualmente, infatti, è necessaria la duplicazione dei procedimenti sia in materia di sovraindebitamento sia in materia di esecuzione immobiliare: con la riforma, probabilmente si avranno due procedure esecutive e un'unica procedura di sovraindebitamento, con un notevole risparmio sia in termini di tempo che di denaro.

[245] Si esprime in questo modo la Relazione illustrativa alla Bozza di Decreto Legislativo.

Con riferimento all'imprenditore cessato, l'art. 2 lett. e) della legge di riforma dispone che non è consumatore la persona fisica "[…] *che non abbia cessato di svolgere un'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale in precedenza esercitata*". Contrariamente a quanto ribadito fino a oggi da dottrina e (soprattutto) giurisprudenza, l'esistenza di debiti derivanti da attività d'impresa già cessata non pregiudicherebbe all'imprenditore persona fisica l'accesso alle procedure destinate al consumatore.

Anche in merito al fideiussore la riforma sembra portare chiarezza, accogliendo la tesi del cd. professionista di riflesso, per cui la qualifica soggettiva del garantito investirebbe quella del garante [246]: l'art. 65 del novellato Codice, infatti, dispone che se la garanzia viene prestata nei confronti di un imprenditore o di un professionista, il fideiussore sovraindebitato è tenuto a presentare un concordato minore o una liquidazione; al contrario, qualora il garantito sia qualificabile come consumatore, il garante ha la possibilità di accedere al piano.

L'imprenditore agricolo sarà forse il soggetto maggiormente penalizzato dalla riforma in corso: ad esso, infatti, il Codice riserva espressamente gli stessi strumenti destinati alle imprese commerciali. Prescindendo dai privilegi indicati dalla L. 3/2012[247], tutto si baserà sulle soglie di non–fallibilità e l'impresa agricola cd. sopra–soglia, analogamente all'impresa commerciale, sarà ammessa alle procedure concorsuali maggiori, non potendo più essere considerata soggetto sovraindebitato.

L'ente pubblico, infine, viene chiaramente escluso *ex* art. 1 dall'applicazione della legge. Sono ricomprese, invece, le società a partecipazione pubblica.

Ulteriore condizione di accesso viene prevista all'art. 74 per il concordato minore da parte dell'imprenditore sotto–soglia e del professionista: in particolare, la legittimazione attiva sarà accordata solo a colui che proponga un programma di ristrutturazione che preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa o l'apporto di risorse esterne in grado di aumentare

[246] Fino a oggi, invece, la giurisprudenza si era espressa in maniera diversa, ripudiando la tesi del professionista di riflesso e accogliendo la tesi del collegamento funzionale con il debito garantito o dello scopo (privatistico o meno) della garanzia prestata.

[247] L'art. 7, comma 2–*bis* dell'attuale disciplina, infatti, consente espressamente all'imprenditore agricolo di accedere all'accordo di composizione della crisi.

in misura apprezzabile il soddisfacimento del ceto creditorio [248]. La percentuale di voto del ceto creditorio necessaria per ottenere l'omologazione del concordato minore, inoltre, passa dal 60% al 50%, rendendo lo strumento di certo più appetibile per il debitore.

Sembrano mutare anche i rapporti tra le varie procedure: secondo l'art. 74, il consumatore sarà legittimato ad accedere solo al piano e alla liquidazione, non potendo invece più attivare la procedura di accordo (oggi 'concordato minore'). Nulla cambia invece per l'imprenditore e il professionista, legittimati ad accedere a tutte le procedure tranne che al piano, come del resto era previsto dalla L. 3/2012. L'art. 268, comma 2, inoltre, prevede che la legittimazione attiva per la nuova procedura di liquidazione sia attribuita anche al creditore in caso di procedura esecutiva pendente e al Pubblico Ministero[249] in caso di procedura esecutiva pendente riguardante un imprenditore insolvente. La richiesta da parte di creditore o PM, tuttavia, sarà dichiarata improcedibile qualora già pendano un piano o un concordato minore.

L'istituto dell'*automatic stay*, previsto secondo due differenti livelli di protezione dalla L. 3/2012[250], viene modificato secondo quanto segue: da un lato l'art. 8 prevede come termine massimo per le misure protettive dodici mesi, non rilevando più l'emissione del provvedimento di omologazione (o, nel caso della liquidazione, il momento di chiusura della procedura); dall'altro lato, la sospensione viene tripartita in termini di efficacia: rimangono invariati i livelli di protezione previsti per il piano e per la liquidazione e viene introdotto quello del concordato minore, in cui il cd. ombrello protettivo costituirà un'eventualità e verrà accordato dal Giudice su istanza del debitore, come già previsto per il piano.

Per quanto riguarda la sorte dei contratti pendenti al momento dell'attivazione della procedura, l'art. 67, comma 3, chiarisce che rientreranno nella ristrutturazione formulata tramite il piano del consumatore anche i crediti

[248] La legge non specifica la percentuale di aumento del soddisfacimento creditorio, ma per analogia si potrebbe far riferimento al 10% previsto per il concordato liquidatorio giudiziale *ex* art. 240 e per il concordato preventivo liquidatorio *ex* art. 84, comma 4.

[249] A differenza della attuale disciplina, il PM potrà assumere l'iniziativa anche per un'eventuale conversione in liquidazione nei casi previsti dalla legge. La conversione, inoltre, non potrà essere più dichiarata d'ufficio dal Giudice.

[250] La sospensione delle azioni esecutive individuali è attualmente disposta obbligatoriamente dal Giudice nel caso di accordo e di liquidazione. Nel piano del consumatore, invece, rimane una possibilità per il Giudice, da disporre solo in presenza di determinate condizioni.

garantiti dal quinto dello stipendio, del TFR o della pensione, superando l'indirizzo restrittivo giurisprudenziale che, al contrario, tendeva a escluderli dalla procedura. Non è scontato che il medesimo principio venga riproposto per il concordato minore e per la liquidazione, considerato che la legge non si esprime sul punto.

A una prima occhiata, questi sembrano essere i principali *focus* che hanno ispirato il Legislatore, chiamato a un'opera di revisione dell'intera materia concorsuale[251]. Viste le premesse, è inevitabile che le aspettative nei confronti di detto intervento normativo siano alte, soprattutto con riferimento a quelle disposizioni nate con l'obiettivo di risolvere i dibattiti che hanno interessato dottrina e giurisprudenza nel corso degli ultimi anni. Nodi irrisolti e qualche ingranaggio non perfettamente funzionante, in effetti, sono ancora presenti nella L. 3/2012 e nel corso di questo elaborato si è cercato di mettere in evidenza tali criticità.

Nonostante la riforma sia oggetto di studio da circa un anno, è certamente troppo presto per dare giudizi sull'operato del Legislatore. Opinioni fondate e credibili potranno essere espresse non prima del 2020, atteso che l'art. 388 del nuovo Codice prevede una *vacatio legis* di diciotto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, arco temporale grazie al quale la L. 3/2012 continuerà ad occupare il tempo di studiosi e pratici del diritto.

Per avere risultati concreti da confrontare con quelli ottenuti tramite l'applicazione della previgente disciplina, quindi, bisognerà aspettare. Il lavoro di riforma, nonostante alcuni punti opinabili, è stato fatto: ora non resta che attendere la prassi e, prima ancora, la decisione del Governo.

[251] Oltre alla materia del sovraindebitamento, il nuovo Codice della Crisi d'Impresa prevede rilevanti modifiche anche in materia fallimentare, che in questa sede tuttavia non verranno analizzate.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *La composizione della crisi da sovraindebitamento*, Padova, Primiceri Editore, 2017.

AA. VV., *Attestazioni e controllo giudiziario nelle procedure concorsuali*, nella collana *Insolvency – Osservatorio di diritto e prassi aziendali nelle crisi d'impresa* diretta da FERRO M., Milano, IPSOA, 2015.

AA. VV., *Il fallimento e le procedure negoziali di soluzione della crisi*, nella collana *Guida al Diritto*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2013, pp. 371 – 394

AGCM, BANCA D'ITALIA, CONSOB, COVIP E ISVAP, *Protocollo d'intesa tra Autorità in materia di educazione finanziaria*, Roma, 9 giugno 2010.

AGNESE A., *Osservazioni storiche e comparatistiche sul concetto di sovraindebitamento del consumatore: lex mercatoria e privilegium mercaturae nel secondo millennio*, disponibile in www.diritto.it.

ALECCI S. (nota a Cass., 1 febbraio 2016, n. 1869), *Il sovraindebitamento del consumatore in prospettiva rimediale: note a margine di Cass. Civ., 1 febbraio 2016, n. 1869*, in *Europa e Diritto Privato*, 2017, fasc. 1, pp. 369 e ss.

ALECCI S., *I rigidi confini della nozione di "consumatore" nella composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Diritto Civile Contemporaneo*, Anno III, n. I, disponibile in: www.dirittocivilecontemporaneo.it.

ALECCI S., *La nuova disciplina in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento: modifiche alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3*, in *Rivista*

di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente, 2013, Vol. XI, pp. 1 – 17.

ALEMANNO R. (nota a Trib. Milano, 16 novembre 2017), *Procedura di liquidazione del patrimonio: limiti di ammissibilità*, disponibile in www.diritto.it.

ALPA G., *Credito al consumo*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Sezione civile, Tomo V, Torino, 1989, pag. 23 e ss.

AMBROSINI S., *La composizione delle crisi da sovraindebitamento: lineamenti generali*, Convegno Paradigma, 26 marzo 2012 (Milano)/16 aprile 2012 (Roma), pp. 4 e ss.

ARCURI I. – BOSTICCO P., *Il piano di risanamento attestato e il nuovo sovraindebitamento*, nella collana diretta da SANZO S. – VITIELLO M., *Il nuovo fallimento*, Milano, Giuffrè, 2014.

ARISTOTELE (a cura di LOZZA G.), *Costituzione degli Ateniesi*, nella collana *Classici greci e latini*, Milano, Mondadori, 1991, pag. 33.

ARRICA NIEDDU F., *Finanziamento e sostenibilità dell'indebitamento dell'impresa in crisi*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2013, fasc. 4, pp. 808 e ss.

BALESTRA L., *Annullamento e risoluzione dell'accordo nella composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2013, fasc. 2, pp. 593 – 619.

BANCA D'ITALIA, *Relazione annuale*, Roma, 29 maggio 2018, disponibile in www.bancaditalia.it, pp. 93 – 94.

BASSI A, *Lezioni di diritto fallimentare*, Bologna, Il Mulino, 2009, pag. 38

BATTAGLIA R., *I nuovi procedimenti di composizione della crisi da sovra indebito dopo il maquillage della Legge n. 3/2012*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2013, fasc. 12, pp. 1433 – 1450.

BATTAGLIA R., *La composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile: alcuni profili problematici*, in *Diritto Fallimentare e delle società commerciali*, 2012, fasc. 3–4, pp. 423 – 453.

BATTAGLIA R., *La crisi da sovraindebitamento nella giurisprudenza: lo stato dell'arte*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2018, fasc. 2, pp. 233 – 247.

BATTILORO V. (nota a Trib. Torre Annunziata, 12 dicembre 2016), *Il requisito di "meritevolezza" nel giudizio di omologazione del piano del consumatore*, disponibile in *IlFallimentarista.it*, 24 maggio 2017.

BERTACCHINI E., *Esigenze di armonizzazione e tendenze evolutive (o involutive?) nella composizione negoziale delle crisi: il tramonto del dogma della "non fallibilità"*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2012, fasc. 5, pag. 877.

BERTACCHINI E., *Il presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento: lo stato di insolvenza*, in Aa. Vv., *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, Giuffrè, 2011, pag. 48 e ss.

BOCCHINI R., (nota a Trib.Napoli, 7 luglio 2015), *Profili civilistici della disciplina del sovraindebitamento del consumatore*, in *Giurisprudenza italiana*, 2016, fasc. 10 pp. 2129 – 2138.

BONFATTI S. – FALCONE G. (a cura di), *Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento*, nella collana *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, n. 372, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 273 – 312.

BORTOLOTTI S. (nota a Cass., 29 novembre 2011, n. 25212), *Il fideiussore di una società non è consumatore*, in *Diritto&Giustizia*, 2011, pp. 506 e ss.

BOSTICCO P. (nota a Trib. Ascoli Piceno, 4 aprile 2014), *Risanamento della crisi da sovraindebitamento del consumatore e par condicio creditorum*, in *IlFallimentarista.it*, 15 maggio 2014.

BOTTAI L. A., *Speciale Decreto Sviluppo–bis – La liquidazione del patrimonio del debitore in Sovraindebitamento*, in *IlFallimentarista.it*, 21 dicembre 2012.

CAIAFA A. – ROMEO S. (a cura di), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali – Tomo terzo: fattispecie di responsabilità*, nella collana diretta da CASSANO G., *Il diritto applicato – I grandi temi*, Wolters Kluwer – Cedam, 2014, pp. 661 – 764.

CAPPONI B., *L'insolvenza del debitore "civile": una recente iniziativa del legislatore francese*, in *Corriere giuridico*, 1990, pag. 1057.

CASTAGNOLA A., *La liberazione del debitore (discharge) nel diritto fallimentare statunitense*, Milano, Giuffrè, 1993, pag. 51.

CERINI D., *Sovraindebitamento e consumer bankruptcy: tra punizione e perdono*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 18–19, 211 – 213.

CESARE F., *Sovraindebitamento: liquidazione del patrimonio*, in *IlFallimentarista.it*, 27 dicembre 2017.

CIRCOLARE ABI – serie legale, n. 10 del 18 aprile 2012.

COLAO F., *Per un profilo storico dell'insolvenza e negoziazione*, in *Studi Senesi*, 2013, fasc. 2, pag. 207 e ss.

COMITATO DEI MINISTRI, *Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on Legal Solutions to Debt Problembs*, CM/Rec (2007)8, 20 giugno 2007, n. 8, pag. 2.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, *Educazione finanziaria e consumo responsabile di prodotti finanziari*, 2011/C 318/04, relatore TRIAS PINTÒ C.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, COM (2002) 443, Bruxelles, 11 settembre 2002.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, COM (2005) 483, Bruxelles, 23 novembre 2005.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, COM (2007) 808, *L'educazione finanziaria*, Bruxelles, 18 dicembre 2007.

CONDINO O., *Il sovraindebitamento del consumatore*, disponibile in www.ildirittodegliaffari.it.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Posizione comune (CE) n. 14/2007, 20 settembre 2007*, in vista dell'adozione di una Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio.*

CONTI R., (nota a Trib. Palermo, 13 dicembre 2005), *Il fideiussore non è sempre professionista "di rimbalzo*", in *Corriere del merito*, 2006, fasc. 3, pp. 317 – 323.

CÒRDON MORENO F., *Inexistencia en España de normas concursales especificas para los consumidores*, in SARCINA A. (a cura di), collana *Omnium nomine, Il sovraindebitamento civile e del consumatore. Sistemi giuridici europei alla prova del dialogo*, Lecce, EuriConv, 2014, pag. 99 – 101.

COSI G., *Il debito: un fenomeno patologico?*, in *Studi senesi*, 2013, fasc. 2, pp. 228 – 234.

CRIVELLI A., *Profili applicativi delle procedure di accordo e di piano del consumatore*, in *Diritto Fallimentare e delle società commerciali*, 2017, fasc. 2, pp. 526 – 570.

D'AMORA R., *Concordato preventivo e piccolo concordato ex L. 3 del 2012: un incrocio possibile, anzi probabile*, disponibile in www.osservatorio–oci.org, 2014, pp. 1 – 25.

DAMI F., *I profili fiscali della disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Rassegna tributaria*, 2013, fasc. 3, pp. 615 – 634.

DE CRISTOFARO G., *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la Direttiva 2008/48/CE e l'armonizzazione "completa" delle disposizioni nazionali concernenti "taluni aspetti" dei "contratti di credito ai consumatori"*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2008, parte I, pp. 225 e ss.

DE MATTEIS S. – GRAZIANO N. (a cura di), *Casi e questioni di sovraindebitamento*, nella collana *Fallimento*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2017.

DI MARZIO F. (nota a Cass., 25 luglio 2001, n.10127), *Ancora sulla nozione di ‹‹consumatore›› nei contratti*, in *Giustizia Civile*, 2002, fasc. 3, pp. 688 e ss.

DI MARZIO F. (a cura di), *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, nella collana *Officina del Diritto*. *Il Civilista*, Milano, Giuffrè, 2013.

DI MARZIO F., *Sulla composizione negoziale della crisi da sovraindebitamento*, in *Diritto Fallimentare e delle società commerciali*, 2012, parte I, pag. 659.

DI MARZIO F., *Sovraindebitamento: il procedimento di liquidazione del patrimonio, al quale può seguire la concessione dell'esdebitazione, altra importante novità del Decreto Sviluppo–bis*, doc. 16 dicembre 2013, in *IlFallimentarista.it*.

DI MARZIO F., MACARIO F., TERRANOVA G. (a cura di), *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, nella collana *Il Civilista – Officina del Diritto*, Milano, Giuffrè, 2012.

DOLMETTA A. A., *Il fideiussore può anche essere consumatore*, in www.dirittobancario.it.

DOLMETTA M. C. (nota a Corte Giustizia UE, 19 novembre 2015), *Sul fideiussore consumatore: linee dell'evoluzione giurisprudenziale*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2017, fasc. 3, pp. 28 e ss.

DONZELLI R., *Prime riflessioni sui profili processuali delle nuove procedure concorsuali in materia di sovraindebitamento*, in *Diritto Fallimentare e delle società commerciali*, 2013, fasc. 5, pp. 609 – 633.

DURELLO L., *Profili processuali del procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2014, fasc. 2, pp. 651 – 680.

EUROPEAN COMMISSION, *Towards a Common Operational European Definition of Over–Indebtedness*, Directorate General for Employment, Social Affair and Equal Opportunities, Bruxelles, February, 2008.

FABBI A., *Sovraindebitamento, consumer bankruptcy, discrezionalità del Giudice civile*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2014, fasc. 3, pp. 505 – 521.

FABIANI M., *La gestione del sovraindebitamento del debitore "non fallibile" (D. L. 212/2011)*, in *IlCaso.it*, 2 gennaio 2012.

FABIANI M., *Crescita economica, crisi e sovraindebitamento*, in *Il Corriere giuridico*, 2012, fasc. 4 pp. 449 – 456.

FALCONE G., *La responsabilità del creditore professionale nell'insolvenza del consumatore*, in *Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali*, 2008, fasc. 1, pag. 73.

FALCONE G., "*Prestito responsabile" e sovraindebitamento del consumatore*, in *Diritto Fallimentare e delle società commerciali*¸2010, fasc. 5, pp. 642 – 650.

FALCONE G., "*Prestito responsabile" e valutazione del merito creditizio*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2017, fasc. 1, pp. 147 e ss.

FALCONE G., *Il trattamento normativo del sovraindebitamento del consumatore*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2015, fasc. 1, pp. 132 e ss.

FALCONE G., *Il trattamento delle "crisi da sovraindebitamento" e l'insolvenza del consumatore: un'occasione mancata*, in BONFATTI S. – FALCONE G. (a cura di), *Soluzioni negoziali e istituti "preconcorsuali" nella gestione delle crisi*, nella collana *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, n. 366, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 353 – 362.

FILOCAMO F. S., *L'ammissione e l'anticipazione degli effetti protettivi*, in FERRO M. (a cura di), *Sovraindebitamento e usura*, Milano, 2012, pag. 152

FORCELLINI F., *Sovraindebitamento e statuto dell'obbligazione pecuniaria*, in *Europa e Diritto Privato*, 2015, fasc. 1, pp. 109 e ss.

GALGANO F., *Lex mercatoria*, Bologna, Il Mulino, 2001, pag. 52.

GALLETTI D., *Insolvenza civile e "fresh start": il problema dei coobbligati*, in PRESTI G. – STANGHELLINI L. – VELLA F. (a cura di), *L'insolvenza del debitore civile. Dalla prigione alla liberazione*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, collana *Studi e discussioni sul diritto d'impresa*, Bologna, Il Mulino, 2004, fasc. 2, pag. 395.

GALLIO F. – GREGGIO M. (nota a Trib. Pistoia, Sez. Fall., 26 aprile 2017), *Falcidia del credito da IVA anche nell'ambito delle procedure da sovraindebitamento*, in *IlFallimentarista.it*, 8 novembre 2017.

GHIA L., *L'esdebitazione. Evoluzione storica, profili sostanziali, procedurali e comparatistica*, Milano, IPSOA, 2008, pag. 42 e ss.

GIAVARRINI S., *La procedura di liquidazione del patrimonio nella Legge n. 3/2012*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2016, fasc. 5, pp. 712 e ss.

GIAVARRINI S., *Le diverse soluzioni nazionali al problema del sovraindebitamento del debitore civile. Statu Uniti d'America, Francia e Germania*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2016, fasc. 4, pp. 480 e ss.

GIRONE L., *Il tentativo del legislatore italiano di allinearsi agli ordinamenti internazionali con un provvedimento in materia di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, nonché interventi in materia di usura ed estorsione (Disegno di Legge C2364)*, in *Diritto Fallimentare e delle società commerciali*, 2009, parte I, pag. 818.

GORETTI P. S. (nota a Trib. Monza, 22 giugno 2017), *Il confronto tra meritevolezza del consumatore e compressione dei diritti dei creditori*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2017, fasc. 4, pp. 584 e ss.

GORETTI P. S. (nota a Trib. Monza, Sez. Fall., 4 maggio 2016), *Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, tra crisi economica e meritevolezza*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2016, fasc. 3, pp. 449 e ss.

GORGONI M., *Spigolature su luci (poche) e ombre (molte) della nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, fasc. 4, pp. 0755B e ss.

GUERINONI E. (nota a Cass., 13 giugno 2006, n. 13643), *Quando il fideiussore è consumatore*, in *I Contratti*, 2007, fasc. 3, pp. 225 – 229.

GUGLIELMUCCI L., *Diritto fallimentare*, Torino, Giappichelli, 2011, pag. 22.

GUIOTTO A., *La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2012, fasc. 1, pp. 21 – 32.

GUIOTTO A., *La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2012, fasc. 11, pp. 1285 – 1289.

JORIO A. – FORTUNATO S., *La riforma delle procedure concorsuali. I progetti*, Milano, 2004.

JOUVE G., *La normativa francese disciplinante il sovraindebitamento*, Atti del Convegno "*L'insolvenza el consumatore: problemi e prospettive di riforma"*, Firenze, Palazzo Incontri, 12 maggio 2005, disponibile in www.cesifin.it, pag. 1 – 5.

JUCCI P. (nota a Trib. Milano, 18 ottobre 2017), *L'ammissibilità del piano del consumatore con pagamento dilazionato dei creditori privilegiati*, in *GiustiziaCivile.com*, 19 aprile 2018.

INZITARI B., *La responsabilità della banca nell'esercizio del credito: abuso nella concessione e rottura del credito*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2001, fasc. 3, pag. 281 – 285.

ISTAT, *Annuario statistico italiano*, 2017, pp. 319 – 348, 415 – 439, disponibile all'indirizzo www.istat.it.

LAMANNA F., *Speciale Decreto Sviluppo–bis – Composizione della crisi da sovraindebitamento: poteri e funzioni del Tribunale*, in *IlFallimentarista.it*, 21 dicembre 2012.

LATTES A., *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, 1884, pag. 310.

LAURIAT A. – VIGNEAU V., *L'insolvenza da sovraindebitamento civile in Francia*, in SARCINA A. (a cura di), collana *Omnium nomine*, *Il sovraindebitamento civile e del consumatore. Sistemi giuridici europei alla prova del dialogo*, Lecce, EuriConv, 2014, pag. 46 – 47.

LEOZAPPA A. M., *Il sovraindebitamento del debitore fallibile, delle società professionali, degli enti pubblici*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2015, fasc. 3, pp. 574 e ss.

LO CASCIO G. (diretto da), *Codice commentato del fallimento*, nella collana *Commentari Ipsoa*, Milano, Wolters Kluwer, 2017.

LO CASCIO G., *La composizione delle crisi da sovraindebitamento (Introduzione)*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2012, fasc. 9, pp. 1021 – 1028.

LO CASCIO G., *L'ennesima modifica alla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3)*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2013, fasc. 7, pp. 813 – 828.

LUCCI P., *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2016, fasc. 12, pp. 1281 – 1293.

MACARIO F., *La nuova disciplina del sovraindebitamento e dell'accordo di ristrutturazione per i debitori non fallibili*, in *I Contratti*, 2012, fasc. 4, pp. 229 – 234.

MAFFEI ALBERTI A., *Commentario breve alla Legge Fallimentare*, nella collana *Breviaria Iuris*, Padova, Cedam, 2013.

MAIMERI F., *Il quadro comunitario e le proposte italiane*, in PRESTI G. – STANGHELLINI L. – VELLA F. (a cura di), *L'insolvenza del debitore civile. Dalla prigione alla liberazione*, Bologna, 2004, pag. 436.

MALTESE C. – RUSSO E. (nota a Trib. Novara, 25 luglio 2017), *Le principali questioni sull'ammissibilità di un piano del consumatore individuale o c.d. "di gruppo"*, in *IlFallimentarista.it*, 30 marzo 2018.

MANENTE D., *Gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili dopo le modifiche alla disciplina della l. 27 gennaio 2012, n. 3 introdotte dal c.d. Decreto Crescita–bis*, in *Studium Iuris*, 2013, fasc. 7–8, pp. 782 – 785.

MARCUCCI P. F., *La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore; tra esperienza nazionale e riflessioni comunitarie*, in BONFATTI S. – FALCONE G. (a cura di), *Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento*, nella collana *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, n. 372, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 293 – 312.

MENDOLA A. (nota a Trib. Verona, 20 luglio 2016), *Piano del consumatore e falcidia del creditore ipotecario nella l. n. 3/2012*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, fasc. 3, pp. 329 – 340.

MERENDA I., *Profili penali della disciplina sul sovraindebitamento*, in *Cassazione Penale*, 2013, fasc. 10, pp. 3355B e ss.

MICHELOTTI F., *Osservazioni in tema di procedure di sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012 e succ. mod. e integr.*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2015, pag. 1232.

MODICA L., *Profili giuridici del sovraindebitamento*, nella collana *Rivista critica di diritto privato*, Napoli, Jovene, 2012, pag. 10 – 15, 228 – 229, 240 – 248.

MODICA L., *Il piano del consumatore sovraindebitato: tentativi di riforma e prospettiva europea*, in *Europa e Diritto Privato*, 2016, fasc. 3, pp. 617 e ss.

MODICA L., *Tutela del sovraindebitamento incolpevole (L. 3/2012) o sanzione per omesse verifica del merito creditizio (art. 124 TUB)? Il*

"piano del consumatore" in funzione punitiva, in *Diritto Civile Contemporaneo*, 2014, Anno I, Numero II, disponibile in www.dirittocivilecontemporaneo.com.

MONTINARO R., *Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell'accesso al credito ed obblighi del finanziatore*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2015, fasc. 6, pp. 781 e ss.

NIGRO A., *L'insolvenza delle famiglie nel diritto italiano*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 2008, pp. 204 e ss.

NIGRO A., *La responsabilità delle banche nell'erogazione del credito alle imprese in crisi*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2011, pag. 307.

NATOLI N., *La protezione del cliente finanziariamente analfabeta tra irrazionalità del mercato e paternalismo liberale*, Paper presentato al Convegno "La protezione dei soggetti deboli tra equità ed efficienza del mercato", organizzato dall'Associazione "Orizzonti del Diritto Commerciale", Roma, 10 – 11 febbraio 2012, disponibile in www.rivistaodc.eu.

NOCERA I., *Dal decoctor ergo fraudatur alla composizione negoziale dell'insolvenza: il "viaggio" dell'autonomia privata nel diritto fallimentare*, in *Ianus – Diritto e finanza – Rivista di Studi Giuridici*, 2013, n. 9, pp. 109 – 161.

NONNO G.M., *Il presupposto soggettivo di ammissibilità e il contenuto del piano*, in FERRO M., *Sovraindebitamento e usura*, nella collana *Il Corriere giuridico – Monografie*, Milano, IPSOA, 2012, pag. 81 – 84.

PACIELLO, *Prime riflessioni (inevitabilmente) critiche sulla composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2012, parte I, pag. 83 – 93.

PACILEO P., *Il sovraindebitamento del debitore civile. Analisi comparata dei principali modelli europei*, nella collana *Comparazione e Diritto Civile*, Torino, Giappichelli, 2018.

PANZANI L., *La composizione della crisi da sovraindebitamento*, disponibile in www.treccani.it.

PANZANI L., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Vol 1, nella collana *Il Diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di CENDON P., Milano, UTET, 2014, pag. 239.

PAPAGNI V. (nota a Cass. Civ., 1 febbraio 2016, n. 1869), *La ristrutturazione del sovraindebitamento dell'imprenditore vale solo sulle obbligazioni personali?*, in *Diritto & Giustizia*, 2016, fasc. 7, pp. 20 e ss.

PELLECCHIA E. (nota a Trib. Pistoia, 7 gennaio 2014 e a Trib. Pistoia, 28 febbraio 2014), *Primi provvedimenti sulle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: in particolare, il piano del consumatore*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2014, fasc. 5, pp. 543 e ss.

PELLECCHIA E., *Composizione delle crisi da sovraindebitamento: il "piano del consumatore" al vaglio della giurisprudenza*, in *Diritto Civile Contemporaneo*, 2014, Anno I, Numero I, disponibile in www.dirittocivilecontemporaneo.com.

PELLIZZONI G., L'esdebitazione, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2012, fasc. 4, pp. 479 – 488.

PEÑAS MOYANO B. – PORRINI D., Il sovraindebitamento delle famiglie: il rimedio del fallimento del debitore e l'esperienza spagnola, Atti del Convegno "*El sobreendeudamiento de las familias en la Uniòn Europea*", Valladolid, 20 novembre 2007, *disponibile in* https://www.associazionease.eu/giustizia/a%20cura%20di%20SIDE.pdf.

PERRINO M., *La "crisi" delle procedure di rimedio al sovraindebitamento (e degli accordi di ristrutturazione dei debiti)*, in *Giustizia Civile*, 2014, fasc. 2, pp. 435 – 468.

PERRINO M. (nota a Trib. Pistoia, 8 gennaio 2014), *Sovraindebitamento e "discharge": suggestioni, illusioni e pentimenti*, in *Foro italiano*, 2015, parte I, pp. 316 – 330.

PICARDI A. (nota a Cass., 1 agosto 2017, n. 19117), *Decreto di rigetto dell'omologa del piano del consumatore emesso in sede di reclamo: è ricorribile in Cassazione?*, disponibile in www.ilprocessocivile.it, 28 dicembre 2017.

PICCHIONE A., *Start up innovative e procedure di sovraindebitamento*, in *Rivista del Notariato*, 2017, fasc. 5, pp. 975 e ss.

PIEPOLI G., *Sovraindebitamento e credito responsabile*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2013, fasc. 1, pp. 38 – 67.

PIEPOLI G., *Il credito al consumo*, nella collana *Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari*, Napoli, Jovene, 1976, pag. 27.

PISANI MASSAMORMILE A., *La crisi del soggetto non fallibile*, Torino, Giappichelli, 2016.

PISCITELLO P., *La selezione delle imprese fallibili e la "frammentazione" del piccolo imprenditore*, Relazione svolta presso la Facoltà di

Giurisprudenza dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, 23 marzo 2012, disponibile in www.associazionepreite.it.

PORRINI D., *Il sovraindebitamento delle famiglie: un'analisi di economia e diritto*, in BRACCHI G. – MASCIANDARO D. (a cura di), *Banche italiane e governo dei rischi. Imprese, famiglie, regole*, in Fondazione Rosselli, "*Tredicesimo rapporto sul sistema finanziario italiano*", Edibank, 2008, pp. 369 e ss, disponibile ance in www.economia.unical.it, 2008, pp. 1–18

PRESTI G. – STANGHELLINI L. – VELLA F. (a cura di), *L'insolvenza del debitore civile. Dalla prigione alla liberazione*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, collana *Studi e discussioni sul diritto d'impresa*, Bologna, Il Mulino, 2004, fasc. 2, pp. 217 – 454.

PUSTERLA G., *Il D. L. sull'insolvenza del debitore civile e del piccolo imprenditore: prime note*, in AA. VV., *Grandi e piccole insolvenze*, Atti del Convegno di Alba, 2 novembre 2009, Torino, 2010, pag. 57

RELAZIONE ILLUSTRATIVA al Disegno di Legge A.S. n. 3533, disponibile al sito www.senato.it.

RENNA M., *La tutela consumeristica del fideiussore: riflessioni a partire da una recente pronuncia della Corte di Giustizia*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, fasc. 7–8, pp. 1119 – 1128.

RINALDINI C., *Il procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento: note a prima lettura*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2012, pp. 1409 – 1420

RISPOLI FARINA M., *I rimedi alle crisi da sovraindebitamento: un assetto definitivo alla crisi del consumatore?*, in BONFATTI S. – FALCONE G. (a cura di), *Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento*, nella collana *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, n. 372, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 273 – 292

ROJAS ELGUETA. G., *L'esdebitazione del debitore civile: una rilettura del rapporto civil law – common law*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2012, fasc. 3, pp. 310 – 350

ROJAS ELGUETA G. (nota a Trib. Pistoia, Sez. Fall., 27 dicembre 2013), *I presupposti di accesso alla procedura di "piano del consumatore"*, in *IlFallimentarista.it*, 25 marzo 2014.

ROSSI G., *Il fallimento nel diritto americano*, Padova, Cedam, 1956, pp. 18 e 143.

SANTARELLI U., *Mercanti e società tra mercanti*, nella collana *Il diritto nella storia – Testi*, Torino, Giappichelli, 1998, pag. 66 – 67.

SANDULLI M. (a cura di), *Le procedure concorsuali: dalla piccola impresa al consumatore*, Milano, IPSOA, 2007, pag. 16.

SIMIONATO A., *Prime note in tema di valutazione del merito creditizio del consumatore nella Direttiva 2008/48/CE*, in DE CRISTOFARO G. (a cura di), *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 183 e ss.

SIRNA M. G., in DI MARZIO F., MACARIO F., TERRANOVA G. (a cura di), *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, nella collana *Il Civilista – Officina del Diritto*, Milano, Giuffrè, 2012, pag. 86

SOLLINI E., *La composizione della crisi da sovaindebitamento*, Napoli, Sistemi Editoriali, 2013.

STANGHELLINI L., *Il credito "irresponsabile" alle imprese e ai privati: profili generali e tecniche di tutela*, in *Le Società*, 2007, fasc. 4, pag. 402

SPAGNUOLO D., *L'insolvenza del consumatore*, in *Contratto e impresa*, 2008, fasc. 3, pp. 668 – 699.

TERRANOVA G., *Insolvenza, stato di crisi, sovraindebitamento*, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 100 – 106.

TISCINI R., *I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2013, pp. 652 e ss.

VALERINI F. (nota a Trib. Milano, 18 novembre 2016), *Sovraindebitamento: l'accesso alla procedura in presenza di atti in frode*, in *IlFallimentarista.it*, 16 gennaio 2017.

VALERINI F. (nota a Trib. Venezia, Sez. Fall., 2 maggio 2016), *La domanda di liquidazione dei beni è irrinunciabile*, in *IlFallimentarista.it*, 19 aprile 2017.

VANDONE D., *Il credito al consumo in Europa. Mercati, intermediari e consumatori*, Torino, Giappichelli, 2008, pag. 88 – 93.

VANOLLI M. (nota a Corte di Giustizia UE, 16 marzo 2017, n. 493), *Esdebitazione ed IVA: ammissibile la falcidia del tributo*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2017, fasc. 3, pag. 437.

VATTERMOLI D., *La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alla luce del diritto oggettivamente concorsuale*, in *Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, 2013, fasc. 6, pag. 762 e ss.

VEZZANI N., *L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento*, disponibile in www.ilsovraindebitamento.it.

VERDE F., *Il sovraindebitamento*, Bari, Cacucci Editore, 2014.
VIGO MAJELLO A., *L'"accordo" del debitore e il "piano" del consumatore: nozioni, presupposti e differenze*, in PISANI MASSAMORMILE A., *La crisi del soggetto non fallibile*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 1 – 26.
VITIELLO M., *Atti in frode ai creditori e procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato*, in *IlFallimentarista.it*, 21 settembre 2017.
ZANICHELLI V. (nota a Trib. Rovigo, 13 dicembre 2016), *Requisiti soggettivi e oggettivi del piano del consumatore*, in *IlFallimentarista.it*, 21 febbraio 2017.

eurilink
University Press

COLLANA CAMPUS – HANDBOOK

1. *Illogica di un conflitto. La logica fuzzy applicata alla crisi tra Israele e Libano*
   G. Facchinetti, F. Franci, G. Mastroleo, V. Pagliaro, G. Ricci

2. *Manuale del produttore televisivo. Informazione, fiction e intrattenimento*
   G. Di Giuseppe

3. *Comunicare ai media. L'ufficio stampa nell'era del Web 2.0*
   F. Lo Savio, L. Lorenzetti

4. *Fare l'autore per la Tv. Dalla Rai a Mediaset, dalla radio ai nuovi media*
   M. Gianotti

5. *Manuale di legislazione universitaria*
   V. Lanza

6. *Diritto dello spettacolo*
   G. Del Re

9. *Marketing thriller. Appunti di management per l'avviamento all'imprenditorialità*
   W. Forresu

10. *Sistema Europa. L'organizzazione politica dell'Unione Europea*
    A. Figus

12. *La Mediazione. Profili giuridici. Pianifica il tuo futuro*
    FormaMed, a cura di L. Morello e A. Rizzello

14. *Polizia giudiziaria. Nozioni operative per ufficiali ed agenti*
    F. Carta, I. Leo, F. Pavone

15. *Notes on International economics et finance*
    A. Fadel, M. Iezzi

16. *Managing a small business in the contemporary environment*
    International Authors, a cura di M. Porada-Rochoń

19. *Gli atti di polizia giudiziaria. In memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino*
    F. Carta, P. Leporale, F. Pavone

20. *Manuale di scrittura per la comunicazione. Come progettare, organizzare e gestire testi in modo professionale*
    M. Infante

21. *I rischi d'impresa. Guida alla loro identificazione, analisi, valutazione e controllo*
    G. R. Croce

22. *Giovani professionisti e società professionali. Le risorse europee ed il ruolo delle regioni*
    N. Ferrelli

23. *L'India: da Paese in via di sviluppo a potenza economica. Strategia di sviluppo e ruolo dei mercati finanziari internazionali*
    E. Scridel

24. *Business Planning*
    M. Parisi

26. *Identità a confronto. Breve manuale di antropologia dell'attualità*
    A. M. Cossiga

28. *Prontuario di Diritto ecclesiastico italiano*
    A. Blasi

30. *L'idea olimpica. Dall'antica Grecia a de Coubertin*
    M. Pescante, P. Mei

32. *Management story. Guida al management etico per corsi universitari e l'aggiornamento di manager pubblici e privati*
W. Forresu

34. *Sistema Ucraina*
A. Figus

40 *Trappole in maschera. Come legarsi all'albero della nave quando le sirene tentatrici compaiono nel mare dell'economia e della finanza*
W. Forresu

42. *Il Bilancio di Esercizio: Principi civilistici e fiscali*
O. Cosentini

44. *Handbook of Europe Union political organization, law and international relations*
A. Figus

45. *Casi e Materiali di Politica Fiscale dell'Unione Europea e degli Organismi Sovranazionali*
P. Valente

46. *Il Bilancio dell'Impresa Bancaria*
O. Cosentini e C. Ippoliti

47. *Handbook and glossary of diplomatic sciences*
A. Figus

48. *Casi e Materiali di Diritto Tributario Internazionale*
P. Valente

51. *Riconoscimento dei titoli accademici e professionali*
A. Bianchi Conti, T. Cuomo

52. *International Taxation & Tax Policy. Practical Insights in a Dynamic Multilateral Environment*
P. Valente

53. *Le creazioni intellettuali derivate nel diritto d'autore*
E. Sbarbaro

54. *I Bilanci Consolidati e Straordinari: Principi civilisti*
O. Cosentini

55. *Politica e diplomazia dello sport. La pace in campo: da Olimpia ai giorni nostri*
M. Pescante e P. Mei

57. *Il Bilancio dell'Impresa Bancaria* (Nuova Edizione)
O. Cosentini e C. Ippoliti

59. *Crisi da sovraindebitamento. Mezzi e strumenti di risoluzione*
L. Giannini

60. *Sistema Europa. Organizzazione politica dell'Unione europea: uno sguardo oltre*
A. Figus

61. *Polizia Giudiziaria. Riferimenti normativi, attribuzioni e attività della Polizia Giudiziaria* (Nuova Edizione)
F. Carta e F. Pavone

eurilink
University Press

COLLANA CAMPUS – CONFERENCE PROCEEDINGS

7. *Europa 2020. La sfida della crescita*
AA. VV., a cura di L. Paganetto

8. *Ripresa dopo la crisi*
AA. VV., a cura di L. Paganetto

11. *Verso una nuova Governance Europea*
AA. VV., a cura di L. Paganetto

13. *Il nucleare. Come?*
AA. VV., a cura di L. Paganetto

17. *Mezzogiorno tra crisi globale, Mediterraneo e federalismo fiscale*
AA. VV., a cura di L. Paganetto

18. *Debiti sovrani, banche e crisi dell'Eurozona. Chi paga il conto?*
AA. VV., a cura di L. Paganetto

25. *Patto per l'euro e crescita. L'austerità conviene?*
AA. VV., a cura di L. Paganetto

27. *I fondamentalismi religiosi nel mondo contemporaneo*
AA. VV., a cura di A.M. Cossiga e L. S. Germani

29. *Giustizia sociale, occupazione e crescita. Quali ricette per la "good economy"*
AA.VV., a cura di L. Paganetto

31. *Nuova manifattura, green economy e politica industriale*
AA.VV., a cura di L. Paganetto

33. *La cultura dell'incertezza. Fuzzy-logica-realtà-sanità-arte*
AA.VV., a cura di F. Franci, V. Pagliaro, G. Ricci

eurilink
University Press

35. *In difesa dell'Europa decadente*
AA. VV., a cura di M. Pendinelli e M. Emanuele

36. *Il segno, il linguaggio e l'interpretazione. Il diritto dialoga con l'arte, la letteratura, la religione*
AA. VV., a cura di M. Nuzzo, A. M. Palmieri, F. Petrillo e F. P. Traisci

37. *Industrial compact, Europa e accordi transatlantici*
AA. VV., a cura di L. Paganetto

38. *Ripensare Maastricht*
AA. VV., a cura di L. Paganetto

39. *Disinformazione e manipolazione delle percezioni. Una nuova minaccia al Sistema-Paese*
AA.VV., a cura di L. S. Germani

41. *Il Piano Juncker per l'Europa in crisi. Verso Industria 4.0 e crescita verde?*
AA. VV., a cura di L. Paganetto

43. *Crisi dell'Eurozona: serve un Ministro delle Finanze?*
AA.VV., a cura di L. Paganetto

49. *Il libro aperto e divorato. Bibbia: traduzione e tradizione, cultura e arte*
AA. VV., a cura di G. Benzi

50. *Dialogues around water*
AA. VV., a cura di A. Leto

56. *Il Crowdfounding. Operatività e prospettive di sviluppo*
AA. VV., a cura di R. Galano

58. *L'Italia in Europa. Idee per uno sviluppo sostenibile*
AA.VV., a cura di L. Paganetto

eurilink
University Press

COLLANA CAMPUS – RICERCA

1. *Il fabbisogno nel territorio dell'Agro Romano.*
   Un'analisi sociologica
   N. Ferrigni, P. Gramiccia, A. Micocci

2. *C'era una volta l'ultrà*
   R. Masucci, N. Ferrigni

3. *Generazione Proteo*
   Giovani e Politica: opinioni, impegno e aspettative
   N. Ferrigni

4. *Il Ciclismo.*
   Tra percezione e comunicazione – 1° Rapporto Nazionale sul ciclismo
   AA. VV., a cura di N. Ferrigni

5. *Dieci anni di ordine pubblico.*
   Focus sulle manifestazioni politiche – sindacali – sportive
   A Forgione, R. Massucci, N. Ferrigni

6. *Le sfide della scuola nell'era digitale.*
   Una ricerca sociologica sulle competenze digitali dei docenti
   AA. VV., a cura di S. Capogna, A. Cocozza e L. Cianfriglia

Eurilink University Press, nata nel 2006, è la casa editrice della Link Campus University, Università italiana non statale legalmente riconosciuta, con forte vocazione internazionale.
Mission della casa editrice è quella di creare un'azione di "ponte" culturale tra il lettore e la società globale, l'università e il mondo del lavoro, i cittadini e le Istituzioni, proponendo pubblicazioni di elevato spessore, umano e culturale, con contenuti chiari e approfonditi, in grado di affrontare tutte le tematiche emergenti del nostro tempo e le prospettive dibattute a livello internazionale.
Eurilink pubblica in lingua italiana e in lingua inglese utilizzando anche lo strumento di diffusione informatica.
Le linee guida editoriali sono individuate da Comitati Scientifici e dalle Direzioni Editoriali delle diverse collane. Le pubblicazioni dedicate alla Formazione Universitaria e alla Ricerca Scientifica, sono sottoposte a sistema di peer review.
L'offerta editoriale si articola in 5 grandi aree alle quali afferiscono 16 differenti collane:

A. ACCADEMIA: COLLANE CON FOCUS UNIVERSITARIO
- *Studi e dialoghi giuridici*: norma e diritto vivente. Ambito Privatistico *(Critical Studies in Private Law)* e Ambito Pubblicistico. Collana specialistica di riferimento del Corso di Laurea a ciclo unico di Giurisprudenza
- *Studi politici, economici, diplomatici e internazionali*: analisi dei processi di globalizzazione dei fenomeni politici e delle relazioni tra i Paesi; collana di riferimento dell'omonimo Corso di Laurea e di Laurea Magistrale
- *Studi di comunicazione digitale*: innovazioni nei mezzi di comunicazione e pubblicità; collana di riferimento dell'omonimo Corso di Laurea e di Laurea Magistrale
- *Studi di management, finanza e fiscalità dell'impresa*: analisi e metodologie; collana di riferimento dell'omonimo Corso di Laurea e di Laurea Magistrale
- *Campus*: collana che riflette il dibattito culturale e scientifico dell'Università e della Fondazione, oltre che le attività di formazione professionale, universitaria e post universitaria e i risultati delle attività di ricerca (*Handbook, Conference proceedings, Ricerca*)
- *Alumnia*: pubblicazioni dei laureati che hanno ottenuto la dichiarazione di "dignità di stampa" da parte delle relative Commissioni di Laurea
- *I codici*: raccolta di norme per le varie aree del diritto, italiano e internazionale

B. ATTUALITÀ INTERNA E INTERNAZIONALE
- *Tempi Moderni*: attualità politica, economica e sociale – italiana e internazionale
- *Eurinstant*: temi emergenti rappresentati con dati e informazioni per una lettura veloce
- *La Critica*: analisi e interpretazione dei fenomeni culturali e sociali del nostro tempo
- *I Saggi:* approfondimenti monografici nelle diverse discipline

C. STORIA
- *Tracce:* ritratti e biografie, racconti e percorsi di vita
- *Historia*: studi storici, in grado di fornire contributi, anche inediti, alla comprensione di fatti e di relazioni che costituiscono le radici storiche della nostra civiltà

D. ARTE E CULTURA
- *Arti e Tradizioni*: manifestazioni dell'arte e rappresentazione delle tradizioni delle regioni d'Italia
- *Link*: pubblicazioni con specifica attenzione alla lingua e alla cultura di paesi emergenti

E. ISTITUZIONI
- *Pubblicazioni di servizio*: per Enti o Istituzioni varie, interne e internazionali

All'offerta editoriale pubblicata nelle diverse collane si aggiungono:

1. RIVISTE
   - *Translation. A transdisciplinary journal* that collects and represents the ways in which translation, a fundamental element of culture transforms our contemporary world *(print and on line)*
   - *Amministrativ@mente* Rivista di Diritto Amministrativo *(on line)*
2. COEDIZIONI: pubblicazioni in collaborazione con altre case editrici – non italiane – finalizzate ad una più estesa divulgazione anche all'estero
3. ANNALI
   - *Annali del CERSIG* (Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche)
   - *Annali del DISEC* (Centro di Ricerca "Dinamica dei Sistemi Economici Complessi")
   - *Annali dell'Università degli Studi "Link Campus University"*
4. QUADERNI
   - *Quaderni di ricerche ermeneutiche*

Finito di stampare nel marzo 2019
da “Press Up s.r.l.”
01036 Nepi (VT) – Via Cassia Km 36,300
per conto di Eurilink University Press